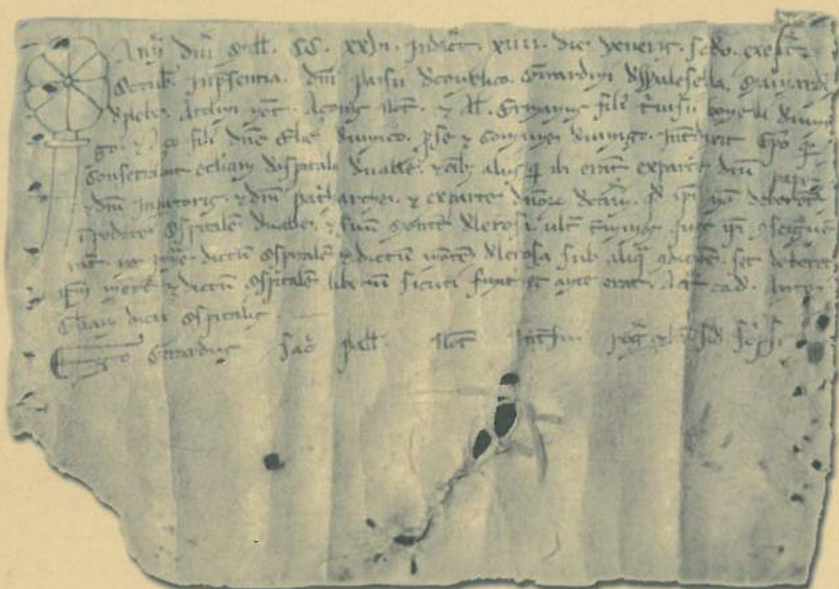


Giuseppe Richebuono

CENNI STORICI SULLE REGOLE D'AMPEZZO



REGOLE D'AMPEZZO
Cortina d'Ampezzo

SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA

Giuseppe Richebuono

**CENNI STORICI
SULLE REGOLE D'AMPEZZO**
(seconda edizione riveduta)

REGOLE D'AMPEZZO
Cortina d'Ampezzo

2ª Edizione marzo 2001
1ª ristampa ottobre 2001
© Regole d'Ampezzo

Le foto:

pag. 11 D.G. Bandiòn - Museo Regole d'Ampezzo
pag. 17 D.G. Bandiòn - Archivio Regola Alta di Lareto
pag. 31 Archivio Regola Alta di Lareto
pag. 46 Archivio Regole d'Ampezzo
pag. 48 Archivio Regole d'Ampezzo
pag. 50 A. Ghedina
pag. 57 Foto Gratl Innsbruck - Archivio Regole d'Ampezzo
pag. 60 A. Ghedina
pag. 65 Archivio L. Zambelli - Regole d'Ampezzo
pag. 66 Archivio L. Zambelli - Regole d'Ampezzo
pag. 72 Archivio Regole d'Ampezzo

In copertina:

Pergamena n°2 del 1226 - Archivio Regola Alta di Lareto
Foto D.G. Bandiòn

- Grafica:

Stefanella Caldara designer

- Si ringrazia la Cooperativa di Cortina per aver gentilmente concesso l'inserimento di brani dall'opera citata.

PRESENTAZIONE

L'Amministrazione delle Regole è lieta di presentare a tutti gli appassionati di materia regoliera, e ai semplici curiosi, questa seconda edizione dei "Cenni storici" del prof. Richebuono, un libro particolarmente richiesto e che era esaurito già da qualche anno.

In questa nuova veste grafica abbiamo voluto aggiornare il testo originario – corretto dall'autore – con alcuni cenni sul più recente periodo storico, l'attualità degli ultimi trent'anni.

L'interessato troverà in calce al libro non solo il Laudo della Comunanza nella formulazione attuale, ma anche una raccolta della principale normativa statale e regionale riguardante le Regole d'Ampezzo, uno strumento di confronto fra la secolare realtà consolidata e i nuovi riconoscimenti.

Si vuole quindi offrire a tutti un nuovo testo, esaustivo delle principali notizie sulla nostra realtà, che offra allo studioso la completezza e il rigore dello storico e al novizio una conoscenza generale sulle Regole d'Ampezzo di ieri e di oggi.

La Deputazione Regoliera

Marzo 2001

INDICE

Parte storica	11
Le Regole negli ultimi 150 anni	60
Gli ultimi trent'anni (1971 - 2000)	72
Appendice	79
Laudo di Lareto del 1420	81
Laudo 1985	90
Parte legislativa	112

ABBREVIAZIONI

A.A.	Archivio della Regola di Ambrizola
A.L.	Archivio della Regola di Lareto.
A.S.V.	Archivio del Comune di S. Vito.
A.C.	Archivio del Comune di Cortina d'Ampezzo.
A.I.	Archivio Regionale del Tirolo, Innsbruck.
A.C.C.	Archivio della Comunità di Cadore, Pieve.
D.A.	don Pietro Alverà
D.M.	Appunti del dottor Majoni
F.	Biblioteca del Ferdinandeum, Innsbruck.
lat	originale in latino
ted	documento in tedesco

Origine nella preistoria

I primi uomini giunsero nella conca d'Ampezzo già all'età della pietra: si sono scoperte le loro tracce sui passi Giau, Falzarego, Valparola e altrove; erano nomadi che d'estate venivano a caccia con strumenti rudimentali, dal 7000 al 5000 avanti Cristo circa. Sensazionale è stato il ritrovamento a Mondeval de Sora (2150 m), dietro la Croda da Lago, dell'intero scheletro di un capo tribù del mesolitico, risalente al 6000 a.C. circa, con ricco corredo di attrezzi di pietra e di corna di cervo. Altri futuri ritrovamenti ci riveleranno probabilmente l'esistenza dei primi pastori nell'età del bronzo (1700-850 a.C.) e dei primi agricoltori nell'età del ferro (850-15 a.C. circa). L'insediamento dei Paleoveneti dal 1000 a.C. in poi è largamente documentato nel Cadore centrale ed è quindi probabile anche in Ampezzo; pare accertato pure il successivo arrivo o la forte influenza dei Celti, che qui costituirono la tribù dei Catubrini, come risulta da iscrizioni romane.

I primi abitanti stabili dovettero compiere una fatica immane per disboscare il fondovalle e trasformarlo in campi e prati, con l'unica forza delle loro braccia e di strumenti primitivi, per ricavare più in alto zone pascolive.

Per costruire le case, per difendersi dagli elementi e da bestie feroci o predoni, per sopravvivere, i pionieri avevano assoluta necessità di aiutarsi a vicenda, di lavorare insieme, di sfruttare in maniera indivisa i pascoli. Essi erano ben consci di essere *consorti*, legati alla stessa sorte, e di doversi organizzare in stretta solidarietà per il *bene comune*: ecco l'origine delle *Regole*, che va posta già nel periodo preistorico, nei tempi difficili in cui i montanari isolati dovevano far fronte da soli a qualsiasi evenienza.

Le Regole sono infatti consociazioni di famiglie comproprietarie, che da tempo immemorabile lasciano i loro prati e boschi indivisi, esercitandovi il pascolo in comune, secondo proprie consuetudini, per fini di interesse privato-sociale.



Punte di lance preistoriche e longobarde conservate al Museo de ra Regoles.

L'organizzazione romana

Ritengo che il Cadore sia passato ai Romani pacificamente e forse prima della spedizione di Druso e Tiberio, che portarono la frontiera dell'impero al Danubio (15 a.C.). È quasi certo che i punti di confine del territorio d' Ampezzo, e quindi anche delle sue Regole, in Val di Fanes e in Giau, finora inspiegabili, sono stati stabiliti dai Romani, tirando linee rette tipicamente latine.

L'architetto Gellner ha scoperto *"un grande reticolato ordinatore, tracciato dai gromatici (geometri) romani, che copre per intero l'area veneta fino alle Dolomiti"*. Il campanile di Cortina sorge probabilmente su un luogo di culto esistente già nella preistoria: *"Da quel punto alla vetta dell'Antelao passa una retta ideale, orientata esattamente a 45 gradi rispetto al nord, che in direzione opposta infila il punto di confine con Marebbe"* (in Val di Fanes). La linea ideale, perpendicolare a quella ora vista, che passa ancora per il campanile, a est tocca il confine del Cadore con Dobbiaco in Val Popena e ad ovest *"centra il cippo confinario collocato sulla strada di Giau, ove essa attraversa la muraglia"*... Ed ancora: *"prolungando la linea della "muraglia" (di Giau), che rivela tipicità romana, verso sud-est, si viene a centrare il campanile di S. Vito raggiungendo di nuovo la vetta dell'Antelao... Troppe le coincidenze per essere casualità"*¹. Sempre secondo Gellner anche le prime *viles*, i tipici piccoli insediamenti annucleati d' Ampezzo, rientrano in uno schema antichissimo di larga diffusione nello spazio alpino. È uno schema che nasce da una primordiale organizzazione sociale per gruppi e risale alla perticazione e parcellazione dei gromatici romani.

Sotto i Romani i contadini erano considerati servi e quindi non si poteva concepire una loro proprietà comune: perciò i Romani considerarono i pascoli come pertinenze dei masi di fondovalle e li chiamarono *compascua pro indiviso*. Insieme al maso veniva venduto e comprato anche il diritto reale al pascolo, considerato accessorio dei campi. Nel periodo caminese troviamo ancora parecchie volte vendite di case *"con le loro pertinenze"*, secondo l'uso romano. Nonostante la diversa evoluzione posteriore, questo concetto delle pertinenze non si è mai perduto del tutto. I regolieri nei documenti antichi si dicevano spesso *pertinentes montis de...* con chiaro ricordo delle pertinenze del diritto romano. Anche don Alverà ammette che *"l'appartenenza alle Regole era in principio reale, dei masi, cosicché i suoi possessori erano senz'altro membri di Regola"*².

1 Gellner Edoardo, *Architettura anonima ampezzana*, Padova 1981.

2 Alverà Pietro, *Le Regole di Ampezzo nel Tirolo*, Bolzano, 1884.

Il Regoliere doveva avere anche in seguito casa e terreni in paese e ancor oggi chi risiede fuori del Comune di Ampezzo resta escluso dall'esercizio dei diritti.

Ciononostante gli agrimensori romani non consideravano questi pascoli di tutti (*loca pubblica*), ma proprietà privata, anche se di molti insieme (*loca communia*), cioè di una comunità; e infatti le Regole nei documenti antichi sono sempre denominate *Commune*. Inoltre il diritto romano riconosceva già le deliberazioni dei contadini per danni arrecati dagli animali, prese nella loro riunione detta *fabula*.

La lingua ladina

Gli originari impararono progressivamente il latino volgare aquileiese parlato dai funzionari, dai commercianti, dai predicatori del cristianesimo; dopo un lungo periodo di bilinguismo essi adottarono infine la lingua di prestigio dei dominatori. Probabilmente ebbero parte determinante nel cambiamento i giovani tornati in patria dopo il lungo servizio militare. Gli originari mantennero però una parte del lessico, particolarità fonetiche e sintattiche (sostrato) che diedero al loro latino imparato una fisionomia speciale; si formò così su ambedue i versanti delle Alpi Centro-Orientali una lingua neolatina particolare: il protoladino. Alla caduta dell'impero la cristianizzazione e la romanizzazione erano pressoché completate. La lingua continuò poi ad evolversi, fino a formare le attuali varietà parlate nei Grigioni, nel Friuli, fra le Dolomiti, zone sfuggite alla germanizzazione procedente dal nord e alla italianizzazione proveniente dal sud.

Tutta la ricca terminologia delle Regole deriva dal latino. La lingua dei regolieri è sempre stata quella ladina nella varietà antica del Cadore, ponte fra il friulano ed il ladino del Sella. Nell'ampezzano il ladino è in parte ancora arcaico e singolare; la parlata è caratterizzata fra l'altro dal rotacismo, dalle frequenti sibilanti e vocali, dalla palatizzazione di *c* e *g* davanti ad *a*, *o*, *u* dalla conservazione della *s* nel plurale di nomi, pronomi, aggettivi, nella seconda persona singolare di tutti i verbi ecc³.

Trasformazione durante i secoli bui (500-1000)

Seguirono un paio di secoli nei quali gli abitanti restarono più o meno abbandonati a se stessi; si consolidarono perciò grandemente le Regole, che divennero sempre più autonome.

Sotto la dominazione longobarda (dal 578 in poi) le Regole s'avvantaggiarono

3 Vedi il *Nuovo Vocabolario Ampezzano* edito dalle Regole e *La Grammatica Ampezzana* di Bruno Apollonio.

anche delle istituzioni germaniche. Siccome i Longobardi erano nomadi, il loro non era uno Stato territoriale, ma uno Stato personale, degli appartenenti alla stessa stirpe. Così i Longobardi portarono un concetto di proprietà gentilizio: i terreni, considerati una concessione dello Stato alla famiglia, dovevano restare in essa indivisi, non potevano esser venduti a estranei; se andavano perduti per una famiglia, ritornavano alla proprietà comune della tribù. Questo concetto lo troviamo anche presso gli altri popoli germanici e si è tramandato fino ad oggi coi nomi di *Mark*, *Allmende*, *Genossenschaft zur gesamten Hand*, col significato di "comunione di coeredi, che derivano il loro diritto sui pascoli comuni per discendenza dai primi proprietari" ⁴.

Sotto l'influsso di questa mentalità ci fu anche in Ampezzo, per le Regole un'evoluzione fondamentale: i contadini erano ormai tutti residenti stabilmente in paese, proprietari di case e terreni da lungo tempo; perciò boschi e pascoli non erano più considerati pertinenze del maso, ma proprietà collettiva e indivisibile dei consociati, di certe ben determinate famiglie che da tempo immemorabile esercitavano il pascolo in comune e trasmettevano di padre in figlio il loro diritto. Già allora perciò la Regola non era un ente territoriale, ma un'associazione di persone aventi diritto, che diventò una comunità chiusa.

Poiché i Longobardi pretendevano di solito un terzo dei terreni, ritengo probabile che abbiano assegnato ai loro arimanni (guerrieri) una vasta zona pascoliva a nord di Ampezzo, affinché presidiassero il confine del Cadore e fermassero eventuali invasioni dalla Pusteria, ed arativi a Vinigo e a Peàio per il loro sostentamento. Spiego così l'appartenenza della valletta del Felizón e dei pascoli di Lerósa alla Regola di Vinigo.

Sotto la dominazione dei Franchi (dal 774 in poi) il Cadore divenne una contea divisa in dieci comunità rurali dette "Centene"; anche Ampezzo divenne così una circoscrizione amministrativa e giudiziaria autonoma. In primavera ed in autunno tutti i capifamiglia dovevano riunirsi sulla piazza di Cortina sotto il gran tiglio per fare atto di sottomissione al conte, apprendere i suoi ordini, assistere ai processi, fare proposte ecc. Gli abitanti dovevano mantenere essi stessi l'ordine pubblico e quindi avevano diritto alle armi.

⁴ Bolla Giangastone, Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo, Firenze 1951.

Il periodo Caminese (1138-1335)

Nel 1077 fu costituito il principato ecclesiastico di Aquileia, che comprendeva anche il Cadore; in un punto strategico, quasi al limite nord del suo territorio, il patriarca fece erigere il castello di Botestagno a difesa del confine. Il Cadore fu infeudato a famiglie nobili: dal 1138 in poi ai Da Camino.

Ma durante i secoli bui l'autonomia delle 10 "Centene" confederate nella Comunità di Cadore si era talmente consolidata, che il conte non riuscì a introdurre un rigido sistema feudale e fu anzi costretto nel 1235 ad emanare i primi *Statuti*. Essi sanzionano varie consuetudini locali e riconoscono per la prima volta ufficialmente le Regole. Fra i dieci rappresentanti della popolazione troviamo anche il *marigo* della Regola di Falzarego, Trivisio di Domenico Mauronto.

Al periodo caminese risalgono i primi documenti scritti conservati in Cadore; il primo che nomina Ampezzo è datato 1156 (compravendita di terreni *in territorio de Ampicio*). Nel 1225 è attestata la *Comunità del pascolo di Lerosa di Vinego*.

Nel 1237 appare la *Comunità del pascolo di Falzarego*, nel 1317 la *Comunità del pascolo di Lareto* (esistenti naturalmente già da chissà quando). In seguito risultano i *Consorti del pascolo di Ciasadiò* nella zona del Faloria, i *Consorti di Val Maò* nella zona del Col Druscié, i *Consorti di Chiòstego* che avevano comprato prati in Giau dai Consorti di Mondeval di San Vito, i *Consorti del pascolo di Ambrizola*.

Secondo la terminologia di allora, queste consociazioni si autodefinivano *Commune*. Ogni comunità era composta di molti *partecipanti*, *consorti*, *pertinenti*, *aventi diritto*, che si riunivano in assemblea per "confabulare" sui propri interessi (*fabula*) e stabilire quindi una *regola* di comportamento per i soci. Da questo regolamento la comunità intera, detta perciò anche *università*, prese poi in seguito il nome di Regola.

Dai documenti vediamo le Regole già perfettamente organizzate, con un capo detto *marigo* assistito da *laudatori* (consiglieri) e *saltari* (guardie), che controllavano tutto, multavano o sequestravano animali estranei; con riunioni nelle quali si cercava di esser tutti concordi sul da farsi: *e tutti dissero a viva voce: così sia, così si faccia, e furono d'accordo* ⁵; *dicendo ed esclamando tutti a viva voce: si faccia, si faccia, lodarono e stabilirono...* ⁶, norme a riguardo del bestiame, del fieno, del formaggio, dello sfruttamento del pascolo o persino della costruzione di una strada.

La Regola di Lareto nel 1325 incaricò *Giovanni del fu Domenico di Cesenello di fare e preparare una via buona e decente... dal rio Salario oltre Botestagno, in*

⁵ A.L. 1325. Tutti i documenti citati sono scritti in latino fino al 1500.

⁶ A.A. 1331.



Pergamena n°2 del 1226.

consorti che hanno parte nel pascolo di Lerosa e altri no"⁹. Qualcosa di analogo immagino che fu fatto anche per le Regole ampezzane.

I pastori con le loro greggi si allargavano a macchia d'olio e avanzavano sempre più fino ad urtare contro altri pastori ed occupanti ascisi dalle valli limitrofe; si formarono così varie zone periferiche comuni o promiscue, in cui pascolava chi arrivava per primo o in cui si andava a turno; esse fecero sorgere necessariamente le prime controversie e liti.

A questo punto parecchie Regole, essendo tutte di Ampezzani, si fusero o per lo meno si confederarono in complessi maggiori: Falzarego si unì con Ambrizòra (1318) e assorbì poi anche i consorti di Chiostego (1377) e di Val Mavò (1444)¹⁰. Le date si riferiscono alla documentazione, ma le fusioni devono essere di parecchio anteriori. Lareto si fuse con Ciasadiò (1331) con Valbona (1317) e con Campo Croce (1325)¹¹.

Per questioni con Regole di altri paesi si combinavano accordi: già nel 1237 il marigo di Vinigo e quello di Falzarego, Trivisio di Domenico Mauronto, per evitare liti stabilirono i confini dei rispettivi pascoli, precisando che la Val Travenanzes apparteneva per tre quarti a Vinigo e per un quarto (quello più alto) a Falzarego;

9 A.L.

10 A.L. 1318; A.S.V. 1377; A.A. 1444.

11 A.L. 1331; A.L. 1317; A.L. 1325.

dentro verso Marebbe fino a Campo di Croce, buona e perfetta, sulla quale ognuno possa transitare con carri vuoti e pieni... e dovrà averla preparata bene entro la festa di S. Martino... e dovrà poi curarne la manutenzione per 4 anni interi... e se la strada cederà dalla parte di sotto per colpa di cattiva costruzione, Giovanni sia tenuto a ripararla e rifarla... se invece sarà danneggiata dalla parte di sopra da una roa o frana senza colpa di Giovanni, sarà rifatta dalla comunità...⁷

La proprietà delle Regole

La proprietà dei regolieri, convalidata dal conte, era assoluta; nessuno aveva diritto di ingerirsi nel loro pascolo, e venisse pure da parte del Papa o dell'Imperatore, come affermarono con incredibile fiera e fierezza i Vinighesi nel 1226:

L'anno del Signore millesimo CC XXVI; indizione XIII, venerdì penultimo giorno di ottobre, presenti Paesio di Comelico, Gerardino di Vallesella, Mainardo di Pieve, Atolino notaio, Azzone notaio e altri. Ermanno figlio di Tarvisio Bonello di Vinigo con Azzone figlio di donna Elia di Vinigo, in nome proprio e della comunità di Vinigo, proibì al vescovo che consacrava la chiesa della valle di Ospitale ed a tutti gli altri che erano lì a rappresentare il sig. Papa, il sig. Imperatore, il sig. Patriarca e i signori da Camino di ingerirsi nell'ospizio della valle e nel loro pascolo di Lerosa oltre i termini che essi avevano assegnato (alla chiesa); essi non devono imporre alcun obbligo all'ospizio ed al pascolo di Lerosa, ma devono lasciarli liberi come erano prima e fino allora. Fatto in Cadore, davanti alla chiesa di Ospitale. Io Gerardo notaio del sacro palazzo fui pregato di intervenire e scrissi fedelmente⁸.

Anche nei documenti delle altre Regole su nessun tasto s'insiste tanto quanto sulla esclusione degli estranei dal pascolo e da ogni utile connesso; si legge fra ogni riga la diffidenza contro ogni foresto e la gelosa, rigida custodia dei propri beni contro chiunque volesse approfittarne. Le multe erano molto forti, per far passar la voglia ai multati di avventurarsi altra volta sul pascolo non loro. Se era necessario si intentava anche un processo, pur di non cedere un palmo di terreno e di stabilire con esattezza e definitivamente il confine del pascolo.

Abbiamo addirittura un primo libro di Regola per Vinigo nel 1289: un elenco dettagliato di diciassette capifamiglia aventi diritto "con i loro eredi; questi sono i

7 A.L. 1325.

8 A.L. 1226.

in caso di nevicata le pecore di Vinigo avevano il diritto di tornare a valle attraverso la forcella del Col dei Bos.

Con le Regole di Auronzo e di San Vito si fissarono con approssimazione i confini territoriali che, con rettifiche trascurabili, corrispondono ancora a quelli attuali.

Albori della Comunità di Ampezzo

Analogamente alle consociazioni o *Regole di monte* deve essere sorta abbastanza presto anche una *Regola di valle* o consociazione di tutti i proprietari dei masi per regolare il pascolo in comune sul fondovalle. (Ancora nel 1700 il marigo di Ampezzo doveva *serrar la faula in primavera*). Ispirandosi poi forse ai placiti generali dei Franchi, i capifamiglia del paese trovarono utile o necessario consociarsi tutti in una *Regola di Ampezzo* che comprendeva tutta la comunità in generale per mettersi d'accordo su questioni di interesse comune.

L'assemblea si radunava anticamente, come per le altre Regole, sulla piazza della chiesa sotto un grand'albero detto *tayayo*, che secondo il dott. Majoni doveva essere un tiglio. (Anche per San Vito il prof. Pampanini nel suo opuscolo *Lo stemma del Cadore* ricorda un antico *tajaj* o tiglio). Poi si costruì un *padiglione*, una specie di chiosco aperto o di tettoia di legno; purtroppo mancano altri particolari.

Mentre la centena di Ampezzo era una circoscrizione pubblica e i suoi capi (ufficiale, centenaro) erano rappresentanti ufficiali dell'autorità centrale, la Regola di Ampezzo era di natura privata e i suoi rappresentanti, il *marigo* affiancato da *laudatori*, tutti sempre in carica per un anno soltanto da una primavera all'altra, non erano mai *pro domino de Camino*, come l'ufficiale. Il marigo della Comunità di Ampezzo non veniva neppure confermato dall'autorità e non aveva da render conto a nessuno, eccetto che ai consociati stessi, dai quali veniva eletto democraticamente.

Riporto la prima relazione che ci sia rimasta su un consiglio comunale: è del 1314 e tratta già di lavori pubblici, di ponti. Vennero riconosciuti di pubblica utilità solo due ponti: *il ponte di Cessa*, che corrispondeva all'attuale Pontechiesa (italianizzazione sbagliata dell'ampezzano *zessa*, terreno su cui tutti passano) e quello di *Antreaguis*, cioè quello fra Zuel e Campo, presso la località *Entraghes*.

Nell'anno nel Signore 1314, indizione 12^a, il 19 febbraio, presenti Paesio notaio di Pelos, Gerardo detto Spada sagrestano di Ampezzo, Alessandro di Coiana, Zanon del fu Biagio di Ronco di Ampezzo e altri. Nella Regola comunale della comunità di Ampezzo, riunitisi gli uomini e la comunità di Ampezzo o almeno la maggior parte di loro nel padiglione secondo la solita usanza, Giovanni del fu Pietro di Col, marigo del Comune, disse e propose e consigliò agli stessi uomini ed alla comunità di riattare, edificare e costruire un ponte, sul qual ponte si va dalla villa di Chiave

*alla villa di Cadin, al di là del fiume Boite. Appena fu letta detta parte affinché gli stessi uomini e la comunità la lodassero e provvedessero al riguardo, come è usanza in detta comunità di Ampezzo, i seguenti uomini cioè Paesio di Chiave di Ampezzo e Azzone di Col laudatori ed inoltre ancora Francesco fu Robis di Staolin, Giovanni detto Pilla di Staolin, Pietro di Staolin, Giovanni fu Biagio di Caldera, Biteo di Coneto, Pietro di Zovo, Gerardo Tessitore di Ronco, Giacomo di Saliato, Paisola di Fernamusino, Coneto fu Pirimanno (?), Giovanni detto Bello di Fraina, Zanone di Pocosta, Francesco di Nebbiù, Paesio Boza, Giacomo di Fraina, Gerardo detto Walderamo di Crignes, Domenico fu Butinello, Paesio di Sacco, Giovanni di Valbarandaio (?), tutti costoro con un solo laudo, ad una voce e per comune consenso dissero ed in nome proprio e della comunità lodarono che nella Regola e nel territorio di competenza della Regola di Ampezzo, da tutta la comunità di Ampezzo in generale, due ponti soltanto devono essere fatti riattare e costruire dal Comune e precisamente il ponte di Antreaguis e il ponte di Cessa e non di più. Ma se i vicini di qualche contrada di Ampezzo vogliono fare e costruire qualche ponte, l'abbiano da fare da sé, se lo vogliono, e non per ordine del Comune di Ampezzo. E questo laudo è sempre stato osservato e mantenuto a memoria d'uomo ed oltre ed essi quindi lo riconfermano per la comunità e gli uomini della Regola di Ampezzo. E di questo laudo e di questa affermazione i laudatori chiesero che fosse loro scritto un pubblico documento, firmato da me notaio Francesco. Fatto nel padiglione. Io Francesco di Pietro Prodenzale, notaio del sacro palazzo, fui presente e pregato scrissi*¹².

Limite dei pascoli di Lareto

A un certo punto, crescendo la popolazione, si *ampliava* troppo, cioè si riduceva a coltura e quindi a proprietà divisa troppo terreno che fin allora era pascolo delle Regole di monte. Per eliminare liti si rese necessaria una esatta confinazione fra la proprietà indivisa dei consociati nelle Regole e il terreno coltivato e diviso, che così si stabilizzarono definitivamente. Ritengo queste confinazioni interessanti e importanti, e quindi le traduco:

L'anno del Signore 1327, indizione 10^a, il 5 luglio, presenti Pietro fu Paisola di Fernamusino d'Ampezzo, Bartolomeo fu Giovanni detto Magogia di Vinigo, Giovanni fu Bonagiunta di Fraina d'Ampezzo, Pietro di Giovanni detto Rubino di Bigontina d'Ampezzo, Benvenuto fu Chierico di Chiave e altri. In seguito a supplica e rimostranza degli uomini, della comunità e dei comproprietari del pascolo di

12 Da pergamena originale a Pieve A.C.C., sec. XIV, n. 11.

Lareto di Ampezzo di Cadore al sig. Bernardino, onorando podestà di Cadore, affinché dovesse far determinare e delimitare e separare il possesso di certi ampli che si trovano al margine del pascolo, motivata dal fatto che certi di Ampezzo detenevano e possedevano questi ampli senza diritto, occupavano oltre modo e lavoravano una considerevole entità del pascolo oltre i detti ampli a danno della comunità degli uomini e comproprietari del pascolo di Lareto, il suddetto sig. podestà mandò in Ampezzo per eseguire la delimitazione Pietro di Pozzale, canipario in Cadore per il magnifico sig. Rizzardo da Camino. Il quale Pietro canipario, per commissione del sig. podestà e col consiglio dei seguenti: Giovanni fu Chierico di Chiave di Ampezzo, Giacomo detto Racennia di Pian da Siede, Azzone di Col di Ampezzo, Paesio fu Salomone di Chiave, Giovanni detto Rubino di Bigontina, Giovanni Pilla di Staolin, Zanone fu Franzone di Pocosta, Domenico di Costasarzelo, Pietro fu Giovanni di Federico di Staolin, Giovanni di Maserié, Giovanni fu Biagio di Caldera, Biagio di Fernacorazo di Ampezzo, i quali tutti giurarono davanti a Pietro canipario ed a me notaio e ufficiale sui santi vangeli di determinare, delimitare, separare e dividere gli ampli dal pascolo di Lareto senza diminuire i diritti del sig. Rizzardo da Camino, in buona fede, rettamente, senza frode e con giustizia tanto per i detentori e possessori degli ampli quanto per gli uomini, la comunità e i comproprietari del pascolo, delimitò con loro nel modo seguente:

Partendo dal Boite, dietro il brite (fienile) del fu Costantino che sta dietro Chiave di Ampezzo ed ora è tenuto da Bartolomeo Curto, in località Val de Theis presso il fiume Boite; di qui in su verso Lareto fino ad un grande masso posto presso la via maggiore dalla parte di sotto e da quel masso in su passando dietro i brites della palude di Chiave e di là in linea retta alla fontana di Scofa; dalla fontana in su in linea retta al Col Crespo e ancora in su fino alla sommità della costa di Tamarile; dalla costa andando verso mattina, passando sopra Zovo, fino ad un masso posto presso i brites di Mizulino di Zovo; da quel masso in linea retta fino ad una lasta rossa posta nel terreno cintato dei fu Rubini di Costa, che ora è tenuto da Bartolomeo Curto e fratelli; da quella lasta in linea retta fino ad un masso detto Peraza che giace nel viado (passaggio) dei fu Purzitani di Lareto; dalla Peraza fino alla Sala Coyraza e lungo quella fino al fiume Bigontina in località detta Ponte fede; di là in linea retta fino alla costa dietro il terreno cintato degli eredi del fu Domenico di Franzone di Emma; da quella costa verso San Vito fino al confine col Comune di S. Vito... E così, dalla delimitazione in su gli ampli sono stati consegnati ed appartengono al pascolo di Lareto, e dalla delimitazione in giù sono stati consegnati ed appartengono agli ampli e pascoli e capuli (luoghi dove si fa legna) del Comune di Ampezzo... Atto in Ampezzo sulla soglia della casa di Meneghello di

Ghidino.

Io Francesco fu Pietro Prodenzale notaio scrissi... ¹³

Aggiungo qui, dato che siamo in argomento, una nuova confinazione del 1365, leggermente diversa:

Nell'anno del Signore 1365... il 18 agosto... per questione che verteva fra gli uomini e la comunità di Ampezzo... e gli uomini del centenaro di Vinigo abitanti in Ampezzo... (alcuni periti)... giurarono di stabilire, designare e delimitare in buona fede e senza frode... il pascolo di Lareto dai pascoli di Mandres e dagli altri territori della terra e regola del Comune di Ampezzo...

E il primo termine fu posto al crepo di Treto (l'attuale Sas de Perón), poi in linea retta per la via maggiore al brite di Curto; di là passando per La Verra (?) in su fino alla fontana di Scofa; dal fonte in su fino al brite grande di Col Crespo, indi in su passando per Costalada fra i prati e i boschi fino alla costa di Tamarin; di là ad una forcella che è sopra il terreno cintato di Gilardo di Pilla; dalla forcella andando in linea retta alla sommità della costa di Piara, sulla quale il fu Pietro di Colbutujo coi suoi compagni pose una gran croce; dalla croce lungo gli ontani e il rio di mezzo di Poronco alla Peraza e al viado dei Purzitani; da là passando per la costa di Spessoles al fiume Bigontina dove si dice: al ponte de feda; dal ponte passando per il terreno cintato di Lagusin verso in fuori alla peraza della costa di Salesei, cioè in un certo gran masso con fessura; e di lì passando sopra il brite de Boton e poi in su andando per una via alla sommità della costa di Larzis ad un recinto del fu Verdonello; dalla costa de Larzas venendo in qua in linea diretta alla Crepa Foyay; dalla crepa (roccia) andando per una via che è sopra la villa di Fraina a Rambornay in una costa; dalla costa di Rambornay passando dietro la villa di Fraina e giungendo al lago sotto Zuel; dal lago in linea retta al fiume Boite; lungo il Boite in giù fino alla lasta dell'agnella, che è vicino alla via pubblica nel pineto... ¹⁴

Limite dei pascoli di Falzarego e Ambrizòra

L'anno del Signore 1333... il 24 agosto, presenti Giacobino fu Delavanzo di Campo di Ampezzo, Meneghello fu Azzone di Campo, Federico fu Pietro fu Giovanni di Val di Ronco di Ampezzo, Giovanni detto Negro di Pezzié di Ampezzo e altri. Giacomino di Coneto, Gerardo di Paesio di Rio, Giovanni detto Maurino di Fraina, Delavanzo detto Danzon di Pezzié, Azzetto fu Eleuterio di Ronco, Marco di Ronco,

.....
13 A.L.

14 A.L.

Benvenuto detto Frezza di Campo, ... di Bernardo di Butinello di Cadin, Giacomino fu Zambon di Fraina e infine Giacomino fu Delavanzo di Campo quale marigo degli uomini e della comunità del pascolo di Falzarego e Ambrizola, per commissione e mandato del sig. Bernardino da Camino podestà di Cadore giurarono in piazza del Comune di Ampezzo sul colle sotto il tayayo... di delimitare, separare e dividere i pascoli di Falzarego e Ambrizola dal rimanente territorio della terra e regola del Comune di Ampezzo e dagli ampli di questa regola, in buona fede e senza frode...

*Cominciando dalla roccia grande di Posporcolla sopra il pian de Boite, in direzione verso mattina al di sopra del piano in fuori; cioè tutto il piano è pascolo comune e dal piano in su è proprietà del pascolo di Falzarego; e così il limite è fra il piano e il monte fino al crepo di Treto (oggi Sass de Perón); e da dal detto crepo in su fino alla forcella di Val di Tofana; dalla forcella si giunge ai campi Zanzanissos e da quei campi andando in su si giunge al crepo sopra la roa (frana) dei pendii maggiori; e da quel crepo alla sorgente del rio Zaliverte; da lì seguendo il rio in giù fino al ponte Plauzardo; dal ponte alla cima della roccia Rodean dalla parte verso il sorgere del sole e di là in linea retta al fiume Costeana: e questa delimitazione e confinazione spetta ed appartiene al pascolo di Falzarego. Da quello stesso punto della Costeana si giunge ai declivi sopra il ronco (radura) di Benvenuto Tosoira di Campo fino alla roa bianca di mezzo, che è alla sommità di detto ronco dalla parte verso mattina; dalla roa alba in giù, alle rocce che sono sopra la palude che è sopra la villa di Campo e di là in giù, passando fra due grandi massi che sono sul declivio sopra ai carbonili, fino al fiume Boite e in giù seguendo il Boite fino alla lasta dell'agnella; e da quel punto del Boite in su per la Selvanera fino alla Rocchetta di Selvanera e continuando per le crode fino alla forcella Ambrizola. E questa delimitazione e confinazione spetta ed appartiene al pascolo di Ambrizola...*¹⁵

A questa linea si fecero lievi ritocchi nel 1336 da parte di una commissione di arbitri e compositori, formata tutta da cadorini, che sentirono il parere di altri esperti, tutti di San Vito: altra riprova della stretta connessione fra Ampezzo e San Vito.

...Per mantenere la pace e la concordia, invocato il nome di Cristo, sentenziamo, lodiamo, arbitriamo e stabiliamo che i termini per separare i pascoli ed i capuli del Comune e della Regola di Ampezzo dal pascolo di Ambrizola sono questi... (lievi ritocchi dalla Selvanera al Costeana passando per il ponte di Arpollino che è presso una fonte e al lago della palude della fava = lago Ajal). Inoltre: dal crepo di Treto e dalle rocce di Candellau in dentro verso sera, dal fiume Boite in su per tutto il Candellau fino alla roccia grande di Posporcora sia pascolo comune di ambedue le parti...

15 A.L.

*inoltre tutto il pineto della valle di Pezziè e di Fraina verso San Vito sia e debba essere pascolo comune, mentre dura la regola (chiusa) di Ampezzo...*¹⁶

Periodo di autonomia sotto Aquileia (1347-1420)

Estintisi in linea maschile i Caminesi nel 1335, i Cadorini osarono chiedere al Patriarca di non infeudare più il paese ad un conte, ma a loro stessi costituiti in un Comune rurale autonomo, che fu riconosciuto nel 1337 anche da Carlo IV di Lussemburgo (imperatore dal 1346). A tale scopo dodici rappresentanti delle Centene, fra cui Giovanni di Chiave d'Ampezzo, compilarono nel 1338 un nuovo e mirabile Statuto democratico, talmente perfetto che rimase in vigore fino ai tempi napoleonici.

Esso naturalmente riconosceva le singole Regole e le loro consuetudini ed assegnava i boschi ai Cadorini in esclusiva proprietà privata, ma indivisa; quindi ne assunsero l'amministrazione a nome dei singoli le Regole di valle, in cui confluivano tutti gli originari.

Come nessun regoliere, benché comproprietario, poteva sfruttare il terreno pascolabile a modo suo per suo egoistico vantaggio, e i pascoli erano gestiti in comune dalla Regola in maniera ordinata, razionale e sociale, così nessun Ampezzano, benché comproprietario, poteva "boscare" e vendere il legname a modo suo, di sua iniziativa, ma i boschi erano gestiti dai rappresentanti della Comunità, in maniera regolata e razionale, a beneficio di tutti i singoli consociati originari: il Comune¹⁷ pagava il lavoro, distribuiva l'utile netto ricavato o lo investiva in opere pubbliche.

Dopo alcuni anni di guerre e di protettorato tirolese il Patriarca riacquistò il Cadore nel 1347 e ratificò il suo Statuto, riconoscendo così una piccola repubblica rurale, composta di 10 Centene confederate, che si governava autonomamente sotto il suo protettorato.

Le consuetudini regoliere

Nel nuovo clima di libertà le Regole si consolidarono sempre più e compilarono i loro *Laudi* o raccolte scritte di consuetudini regoliere. Prima del 1200 non si scriveva niente e tutti si attenevano alla tradizione, alle usanze tramandate a voce di padre in figlio. Poi, salve restando tutte le vecchie consuetudini, che era inutile scrivere perché ben note a tutti, si cominciarono a fissare di volta in volta anche per iscritto quelle che

16 A.C., 31 luglio 1336.

17 Regola d'Ampezzo, di natura privata, e non la Centena di diritto pubblico.

dovevano essere ribadite o modificate per il subentrare di abusi o di nuove circostanze.

Durante la riunione *in comune* di tutti i consorti, ognuno poteva fare una proposta che, se trovata buona, veniva "lodata", cioè approvata, ed entrava subito in vigore. Siccome toccava specialmente ai consiglieri vagliare e lodare le proposte, essi presero il nome di *laudatori*. Se la norma era anche messa sulla carta, si scriveva così: *laudamus quod...* approviamo, stabiliamo che... perciò anche tutta la serie delle disposizioni *lodate* prese il nome di Laudo.

I consorti di Festornigo (San Vito) scrissero un primo Laudo già nel 1239 (16 *poste* o paragrafi) e un secondo Laudo più evoluto nel 1288 (31 *poste*); mentre in Ampezzo veri Laudi si hanno appena nel 1356 per Falzarego-Ambrizòra (40 *poste*) e nel 1363 per Lareto (28 *poste*). Laudi anteriori o andarono perduti o più probabilmente non furono ritenuti necessari. Ma nel periodo patriarcale l'autorità centrale pretese e ottenne la scrittura ed il controllo dei Laudi, perché le Regole tendevano a troppa autonomia e ad arrogarsi poteri esagerati; così per frenare questa forza centrifuga, evitare abusi, fissare multe ragionevoli, il Laudo diventava valido solo dopo la esplicita approvazione del vicario di Cadore.

Contenuto dei Laudi

Il Laudo non è un regolamento chiaro e completo della Regola, ci dà però un'idea abbastanza chiara di come essa era organizzata.

Ogni primavera, all'inizio dell'anno regoliero, si riunivano tutti i consorti (capi-famiglia) per eleggere nuovi incaricati (le donne erano escluse). I pieni poteri nell'ambito della consociazione erano affidati al *marigo* che era assistito da alcuni *laudatori* (consiglieri, 4 per Lareto), dal *cuietro* (cassiere), dai *saltari* (*soutéi*), come già visto. Gli addetti al bestiame erano molti: il *cavedagno* (capitano, pastore capo), il *diéi* (duce, chi conduce), il *gregario* (addetto al gregge), il *bolco*, (bifolco, addetto ai buoi), il *vida* (guida) e il *mistro* (mastro), che preparava il formaggio. Il *precone* manteneva il collegamento fra marigo e consorti portando ordini ai pastori ed ai Regolieri, chiamando all'assemblea, eseguendo pignoramenti, ecc. Tutti questi incaricati erano eletti per un anno, dovevano giurare sul vangelo di compiere coscienziosamente il loro ufficio, alla fine dovevano tener conto del loro operato. I pastori (*pastre*) delle pecore con latte (*fedes da late*) pascolavano più in basso vicino alla malga (*brite*); quelli delle pecore senza latte (*fedes da gries, sterpes*) più in alto; anch'essi avevano diritto per sé ad una pecora da latte (*malgona*). Le pecore erano tutte segnate sulle orecchie dalla "noda", segno caratteristico del proprietario. Il numero delle pecore si intagliava su una tavoletta di legno (*stela*). Al ritorno dall'alpeggio le pecore venivano chiuse in uno steccato improvvisato (*dèduti*), per

separarle per villaggi e case. Le pecore venivano di solito controllate e tosate tre volte all'anno, dopo averle lavate nel torrente. I pastori erano spesso rieletti per molti anni, ma il marigo e i laudatori cambiavano sempre; in pratica si avvicendavano quasi tutti i capifamiglia.

Molta parte dei Laudi conteneva una serie di sanzioni previste per svariate infrazioni alle consuetudini regoliere. La sanzione più comune era la multa in denaro, seguita dal pignoramento di capi di bestiame per chi non avesse pagato. Quando un pastore scioperava e se ne andava dal pascolo, se dopo un giorno non era tornato, si uccideva uno dei suoi capi di bestiame personali, dopo il secondo giorno un secondo, dopo il terzo giorno un terzo e si doveva *lanciare la testa della pecora dietro a quel pastore*. La sanzione massima era la espulsione dalla Regola. Ogni regoliere poteva accusare un altro di qualche trasgressione se aveva un *testimonio idoneo* che confermeva. Se l'accusatore invece era senza testimoni, l'accusato doveva essere assolto, se giurava di non aver commesso il fatto.

I Laudi sono interessanti anche dal punto di vista linguistico, perché sotto la latinizzazione fatta alla bell'e meglio traspare evidente il ladino: troviamo per esempio *ascum* (*asco*, montone), *feta* (*feda*, pecora), *conaglum* (*conaio*, caglio), *celarium* (*zeléi*, ripostiglio), *clapo* (*ciapo*, gregge), *briutum* (*brite*, malga), *tamaio* (*tamér*, baita)", ecc.

Confronto fra vari Laudi

Confrontando i tre Laudi di Festornigo (San Vito, 1288), di Ambrizòra (1306) e Lareto (1363), troviamo che ogni Laudo ha una sua propria fisionomia e si distingue nettamente dagli altri, e ciò è senz'altro singolare.

Dei tre Laudi quello più omogeneo, più esauriente e più lineare, mi sembra quello di Festornigo, il più antico. Esso comincia dal luogo della riunione e della partenza del bestiame per l'alpeggio; passa all'assunzione dei pastori, all'obbligo di mandare al monte tutte le bestie senza lasciarne al piano, alla misurazione del latte; e giunge alla ripartizione del formaggio, alla resa dei conti prima di rimandare le bestie ai singoli proprietari, al *piovego* o lavoro gratis per pubblica utilità, tutte cose importanti di cui gli altri Laudi non parlano.

Il più moderno mi sembra il Laudo di Lareto, benché esso mantenga ancora elementi arcaici, come il macabro e sprezzante lancio della testa della pecora uccisa dietro il pastore fedifrago. Questo Laudo pretende già il giuramento di fedeltà degli incaricati, vieta già il taglio abusivo del bosco alto e gli *ampli* incontrollati.

Quello di Ambrizòra è il più confuso e inorganico. D'altra parte proprio l'oscurità e singolarità di certe norme sembra riecheggiare forme primitive che, per lo

spirito conservatore dei montanari, rimandano a tempi remoti. Per esempio la norma di non asportare pali o pertiche dai recinti ricopia l'editto di Rotari del 643. Commovente è la preoccupazione per le pecore malate o zoppe, per le assicelle del tetto, per il sale, il pericolo di fuoco; umano anche l'invito a soccorrere chi si trova in pericolo di vita, chiunque egli sia.

Comune a tutti i Laudi è la costrizione ad accettare l'elezione ad un incarico: tutti devono collaborare e prestarsi al servizio dei consociati e nessuno può tirarsi indietro; chi rifiuta un ufficio viene multato e poi costretto ad esercitarlo. Così tutti si avvicinano nelle cariche, si assumono la loro parte di responsabilità; si occupano di interessi più vasti e comuni, imparando ed attuando una vera democrazia.

Importanza delle Regole

Le Regole furono sempre (e dovrebbero essere ancora) qualcosa di essenziale per gli Ampezzani e per la storia di Ampezzo. Furono loro il fondamento di quello spirito esemplare di coesione, di socialità, di cooperazione che contraddistingue ancor oggi gli Ampezzani. (In nessun'altra località con ugual numero di abitanti credo ci siano così tante società ed associazioni). I confini territoriali di Ampezzo (che furono spesso confini di Stati diversi) coincidono coi confini sui quali si attestarono i regolieri, che li difesero accanitamente con processi e colle armi attraverso i secoli. Si deve alle Regole se i pascoli e i boschi rimasero sempre e sono ancor oggi degli originari. Cito qui due affermazioni di esperti.

*La Regola, sovrapponendosi alla volontà dei singoli attraverso il voto della maggioranza, tutela la perpetuità e socialità degli scopi comuni e insieme la distribuzione del lavoro, la divisione degli oneri e degli utili; fissa le modalità del godimento, delibera le sanzioni contro chi danneggia gli interessi della comunanza; interviene con i suoi arbitri a comporre le vertenze, con i suoi rappresentanti difende il patrimonio collettivo e ne garantisce la conservazione, il progresso, l'autonomia*¹⁸.

*La proprietà collettiva, mentre impedisce due fattori patologici del suolo cioè frazionamento eccessivo e latifondo, presenta tutti i pregi della proprietà demaniale senza averne i difetti. Interessa i contadini alla conservazione ed al miglioramento dei beni, dà una base economica alla famiglia, ferma il lavoratore alla terra e ne sconsiglia la emigrazione, inizia alla vita pubblica i montanari, contribuisce a mantenere fra gli uomini una più giusta eguaglianza, condizione essenziale di uno stabile assetto di democrazia*¹⁹.

18 Bolla Giangastone, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini*, Firenze 1947, pag. 13.

19 Valenti, *Rimboschimento e proprietà collettiva*, "Studi di politica agraria", Roma, 1914.

Il Laudo del Comune (Regola d'Ampezzo)

Il Laudo del Comune d'Ampezzo è del 1390 circa; l'approvazione del vicario è del 1410. Le poste (paragrafi) sono 18, ma ne mancano forse parecchie all'inizio: la pergamena è acefala. Seguono varie aggiunte posteriori²⁰.

Il Laudo contiene anche disposizioni assai antiche, che ricordano la moneta *tremisso*, riecheggiano norme dello statuto caminese del 1235, ecc. Questo Laudo dice chiaramente che le disposizioni valgono per tutti gli abitanti di Ampezzo; è assai interessante, anche se non è metodico o sistematico.

Da tutto il testo emana evidente la cura e la sollecitudine per la campagna, per il bestiame (rassegna obbligatoria di tutti gli animali in autunno), perché i prezzi non salgano, per l'ordine pubblico, per le chiese. Altre norme riguardano le osterie, l'igiene in centro (cimitero, pozzo, padiglione), la viabilità d'inverno (le slitte devono essere di uguale larghezza). Veramente sbalorditivo è leggere che già alla fine del 1300 c'era un regolamento edilizio col quale non si scherzava: *Deliberiamo che nessuno di Ampezzo o altri osi costruire una casa o qualunque edificio fuori dei limiti imposti dal Comune, come risultano dettagliatamente dagli scritti della suddetta comunità; chi contravvenisse viene privato della libertà della comunità e l'edificio viene asportato*.

In tutto il Laudo la parola *Comune* ha ancora il significato primitivo, vero e autentico di quello che dovrebbe essere il Comune anche oggi: coscienti del vincolo che scaturisce dal fatto di risiedere stabilmente nello stesso paese e di non poter fare a meno dell'aiuto reciproco, gli Ampezzani partecipano tutti alla assemblea, per prendere *in comune*, nello spirito di una vera democrazia, decisioni a cui tutti devono attenersi per il bene collettivo. Anzi il Laudo costringe (con multe) anche quelli che si vogliono appartare a partecipare attivamente alla vita della comunità, ad assumersi la propria parte di responsabilità e cariche pubbliche; se necessario a contribuire con sacrifici e con lavoro personale non retribuito a opere di utilità pubblica (*piòvego*, dal latino *publicum*).

Gli Ampezzani comprano la valle del Felizón e Lerosa (1415)

Iniziata la guerra che segnò la fine del patriarcato di Aquileia, alcuni regolieri di Vinigo, allora proprietari di Ospitale e della valle del Felizon (la chiesetta di S. Nicolò era invece del Comune di Ampezzo), vennero improvvisamente sopraffatti

20 A.C. pergamene III, n. 8.

dalle truppe tirolesi nel gennaio del 1412. Essi raccontarono poi: *Voi sapete, signori e fratelli, che alcuni di noi fummo fatti prigionieri dagli armati del duca d'Austria nella valle oltre il castello di Botestagno, in tempo di guerra, per difendere la patria e mantenere lo Stato e l'onore della Chiesa di Aquileia. Per redimerci dalle mani e dal carcere del signor Giovanni di Villanders, capitano di Bruneck, tutti i nostri beni mobili e immobili sono vincolati per 500 ducati d'oro...*, che corrispondevano a 2.750 lire (di allora! = circa 3000 pecore).

I familiari e gli altri consorti residenti a Vinigo e Peaio, eccetto un Tomaso di Frasenello, furono d'accordo nel ritenere che la libertà è più preziosa di qualsiasi somma; e per pagarla si rassegnarono ad accettare la soluzione proposta dai regolieri di Lareto: vendere i pascoli a nord di Ampezzo, costatati anche i gravi rischi che comportavano, essendo al confine con i tedeschi. (E se ne accorsero anche gli Ampezzani nel 1500).

Dopo lunghe trattative, l'affare fu effettivamente concluso il 1° settembre 1415 sulla piazza di Peaio. Per 2.600 lire i Vinighesi cedettero ai consorti di Lareto *il pascolo di Lerosa, il quale comincia dal ponte sul Felizon sotto il castello di Botestagno e ad est confina coi diritti dei tedeschi... così pure tutti i diritti sul pascolo di Intravenances... e possano edificare e costruire l'ospizio e le case bruciate al tempo della guerra dagli armati del duca d'Austria... con diritto di proprietà... e si obbligano a dare e consegnare nelle mani dei compratori tutti i loro antichi documenti...*²¹

Sorsero ancora diverse complicazioni, ma furono tutte appianate.

L'unico che ancora rimase irriducibile, il vecchio Tomaso di Frasenello, morì poco dopo la vendita; anche suo figlio Acomino non la ratificò nel 1416 a Pecol, ma suo nipote nel 1444 a Pieve donò tutta la sua parte irrevocabilmente per sé e per i suoi eredi ai consorti di Lareto, volendo seguire le orme dei suoi vicini...²² Con ciò mi pare dimostrata con tutta evidenza la assoluta proprietà privata dei consorti di Lareto sui pascoli di Ospitale, Lerosa e Travenances.

L'epoca veneziana (1420-1511)

Nel 1420 Venezia s'impadronì di tutto il Friuli. Ai Cadorini non restò altra scelta che quella di mettersi *sotto il potere, la protezione, l'obbedienza ed il governo di Venezia*. La Serenissima fu magnanima e riconfermò gli statuti del 1338; in tal

21 A.L.: ecco perché la Regola di Lareto possiede ancor oggi i vecchi documenti di Vinigo.

22 A.L.

modo il paese riuscì a mantenere intatta la sua costituzione, immutati i suoi privilegi, invariate le sue consuetudini, cambiando solo il protettorato.

I novant'anni sotto Venezia furono turbati in Ampezzo da lunghissimi e costosi processi fra le due Regole più importanti, quelle "alte" di Lareto e Ambrizòra; da contrasti col capitano di Botestagno; da lunghe contese per i confini con Marebbe; da abusi sorti per parecchie vendite dei diritti di comproprietà sui pascoli, del tutto contrarie alla consuetudine.

Ma le Regole rivelarono una straordinaria vitalità riuscendo a superare tutti questi scogli, a togliere gli abusi, a consolidare sempre più la loro posizione e la loro economia, dimostrando con nuovi Laudi di essere sempre attuali ed indispensabili per il paese.

Due guerre fra Venezia e il Tirolo, quella del 1487 e specialmente quella del 1508-1511, arrecarono gravi danni al paese e costituirono una svolta decisiva per la storia di Ampezzo.

Ospitale

L'osteria di Ospitale era allora assai importante come porto delle balle, stazione lungo il percorso delle merci da Venezia in Germania. Nel 1417 il Consiglio di Pieve ricordò anche ai nuovi proprietari che *l'oste di Ospitale deve sempre per amor di Dio (gratuitamente) accogliere le persone che transitano di là, alloggiarle di notte dando loro un tetto, fuoco, acqua e paglia per dormire; e se esse avessero dei buoi, lasciarli pascolare per un giorno e una notte se necessario, escludendo i campi coltivati e i prati recintati*²³. La ricostruzione degli edifici bruciati dai Tirolesi procedette con molta lentezza: mancavano evidentemente i fondi, esauriti colla compera e col processo contro Ambrizòra.

Nel 1427 finalmente l'osteria era finita, ma il fienile nuovo era ancora da fare, come si scrisse nell'atto di affitto al nuovo oste Antonio fu Lorenzo di Pecol per 10 anni e per 50 lire annue²⁴. Nel 1438 il fienile non c'era ancora; perciò si affittò l'osteria per 6 anni e per 60 lire annue a Bernardo fu Giacomo Freza di Verocai, che promise di costruire a sue spese il fienile, una camera, una cucina e una stua per i forestieri di passaggio. Forse l'osteria andò di nuovo alle fiamme perché nel 1440 l'assemblea dei regolieri decise di fabbricare a Ospitale una casa in muratura (*domum lapideam*) per evitare il pericolo di incendi; case di pietra erano allora assai rare. Nel 1448 si firmarono nella nuova osteria importanti atti di confinazione.

23 A.L.

24 A.L.

Nuovo Laudo di Lareto (1420)

Accresciuto notevolmente il territorio, acquistati nuovi consorti, Lareto decise di compilare un nuovo Laudo, che porta la data del 9 maggio 1420 e fu approvato dal vicario del Cadore nel 1424. La Regola si diede il nome di *Comunità degli uomini e consorti dei pascoli di Lareto, Lerosa e Intravenanzes di Ampezzo di Cadore*.

Il Laudo è lunghissimo, consta di ben 75 poste (28 nel 1363), presenta un notevole miglioramento su quello precedente ed è il più completo ed il più sistematico di tutti i Laudi ampezzani.

Comincia dalla prima riunione dei comproprietari a Pasqua e dalle norme democratiche alle quali ci si doveva attenere: libertà di parola, votazione segreta delle proposte, ecc. e passa poi a descrivere più o meno i vari incarichi, i diritti e i doveri del marigo, dei laudatori, del precone, del cuietro, dei vari pastori, del mistro, dei saltari. Si ribadirono decisamente la esclusione di qualsiasi estraneo, l'obbedienza al marigo, i pignoramenti per coloro che non volevano sottomettersi alla disciplina, ecc. Pena suprema per gli ostinati e incorreggibili restò la espulsione dalla Regola: *allora il marigo si alzi dal suo banco e i regolieri debbano andare con lui alla casa di colui... e se fosse di tanta superbia da non voler consegnare il pegno e non volesse ancora obbedire al marigo, allora sia espulso dalla Regola*.

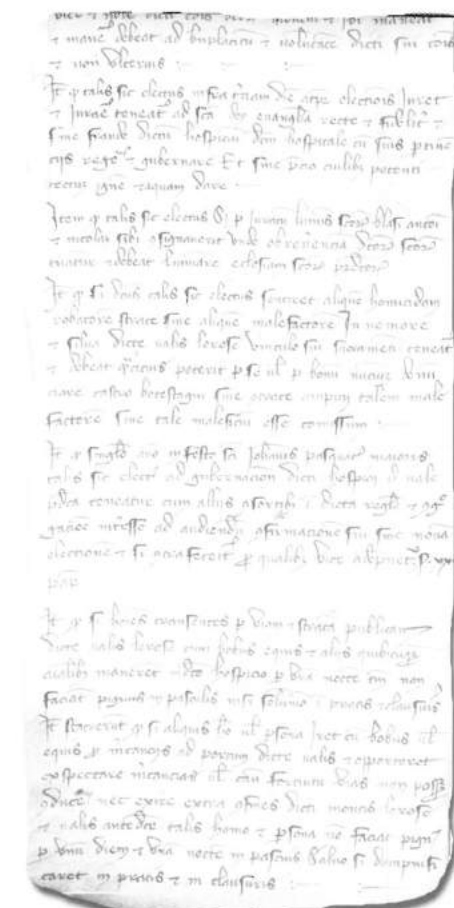
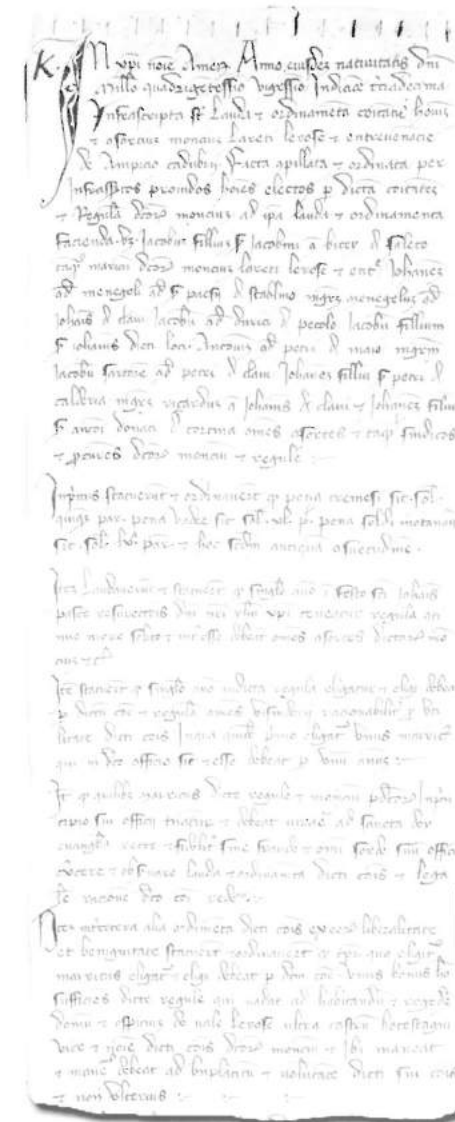
Piuttosto odioso pare a noi oggi l'invito ad accusare e denunciare chi aveva commesso qualche infrazione, per intascare un terzo della multa; ma probabilmente era l'unico metodo efficace per scoraggiare i malintenzionati e per mantenere il controllo della situazione, data l'enorme estensione dei territori della Regola.

Ostilità tra Lareto e Ambrizòra

Dopo la compera del 1415, nella valle bassa di Travenanzes aveva diritto di pascolo la Regola di Lareto, le cui pecore dovevano tornare passando per Progoito (accordo del 1238); ma nel 1417 alcuni regolieri le fecero passare per forcella Col di Bos, Rozes, Pocol.

Non l'avessero mai fatto! I saltari di Falzarego-Ambrizòra si opposero immediatamente *a mano armata* e sequestrarono 9 pecore ed un montone, per la violazione del loro pascolo. Questo incidente, che avrebbe potuto essere accomodato amichevolmente subito e senza complicazioni, fu la disgraziata scintilla che provocò in Ambrizòra lo scoppio della funesta invidia accumulata specialmente dopo il 1415 e trovò in ambedue le Regole *avverse* tanta ostinazione (nessuna delle due volle assolutamente cedere), da dare origine ad un processo-fiume che arrivò fino alle supreme istanze. Ampezzo restò per lunghi anni

diviso in due fazioni ostili; il denaro che avrebbe potuto portare prosperità al paese finiva nei tribunali e nelle tasche degli avvocati e si arrivò sull'orlo della rovina economica. Dopo 30 anni (!) quando ormai probabilmente i più intransigenti erano morti, la questione finì senza vinti né vincitori, con un accomodamento che sarebbe stato logico trovare fin dal principio, se lo avessero permesso l'invidia e



Inizio del Laudo di Lareto del 1420.

i consorti... e altri no...; dalle confinazioni, dai processi contro chi oltrepassa i confini del pascolo, che è dei consorti di... e appartiene a loro; infine dalle compere con moneta sonante, per esempio nel 1317 (parte di Valbona²⁶) e nel 1415 (Ospitale, Lerosa, ecc.), che sono inequivocabili.

Le Regole dovevano però pagare al conte una *pensione*²⁷, un tributo per l'affitto del calderone nel quale si faceva il formaggio: essendo esso di rame e caro, veniva fornito a prestito dalla curia, che esigeva in compenso del formaggio: per esempio 20 libbre da Lareto nel 1340. In quell'anno bruciò la casa del marigo e con essa anche la caldaia andò distrutta. A Pieve gli amministratori della curia, dopo aver brontolato perché secondo loro il marigo avrebbe dovuto depositare la caldaia in chiesa, pagarono le spese di una caldaia nuova, fatta da un mastro Bertoldo a Brunico in tredici giorni per 27 lire e le spese delle trasferte²⁸. Forse il tributo era ancora il ricordo di diritti di alta sovranità vantati dal conte.

Nell'anno 1447 però le Regole si affrancarono anche da questa ultima contribuzione, pagando una volta per tutte. Lareto doveva consegnare ogni anno 45 libbre di formaggio; si liberò pagando 102 lire il 22 luglio²⁹. Ambrizòra doveva consegnare ogni anno 130 libbre di formaggio (circa 65 chili); si liberò sborsando lire 240 il 26 luglio³⁰. Questo fatto mi sembra importante e significativo per la proprietà privata delle Regole, che d'allora in poi furono assolutamente libere anche dall'ultimo controllo, come riconobbe anche per iscritto il rappresentante dello Stato di Venezia che incassò: ... *cosicché d'ora in avanti i consorti avranno i pascoli con pienissimo diritto, con piena libertà e potestà e dominio... e li possederanno coi loro successori come cose loro proprie...*³¹ Più chiaro di così...

Le norme dello statuto di autonomia

La comproprietà dei consorti era chiara, ma c'erano ancora incertezze sul come esercitare e trasmettere questo diritto. Perciò durante il periodo veneziano si fecero a questo riguardo delle aggiunte allo statuto del 1338 o si precisarono norme antiche e troviamo scritto: nessuno può divenire (nuovo) regoliere se prima non è stato assunto dal Consiglio Generale e se non ha residenza stabile in Cadore; chi si trasfe-

.....
26 A.L.

27 A.A. 1331.

28 A.L.

29 A.L.

30 A.A.

31 A.L.

l'ostinazione.

Le parcelle degli avvocati erano salate già allora, i vari sopralluoghi non furono certo gratis (vicario e capitano del Cadore nel 1444; cancelliere di Udine nel 1445); viaggi e trasferte frequenti e gli appelli erano un salasso continuo. Il luogotenente di Udine affermò nel 1445 che le due parti avevano speso fino allora più di 5.000 lire. Poi ci fu ancora il ricorso in ultima istanza a Venezia e il concordato finale. Nell'ultima supplica a Venezia si lamentava solo per Lareto una spesa complessiva di più di 4.000 lire. Mentre quindi tutta la valle di Ospitale fino a Cimabanche, con Lerosa e Travenanzes, costarono a Lareto 2.600 lire, le nove pecore con il loro montone del 1417 costarono al paese almeno 6.000 lire. Siccome nel 1422 una pecora costava una lira, queste furono senz'altro le pecore più care di tutta la storia ampezzana²⁵.

Nuovo Laudo di Ambrizòra (1444)

Nel 1444 oppure (secondo altra data) nel 1456 anche i regolieri di Ambrizòra decisero di compilare un nuovo Laudo, e si diedero il nome di *Comunità e università dei consorti dei pascoli di Falzarego, Ambrizola, Val Mavò e di parte del pascolo di Fosses*. Il testo (36 poste) è lontano dalla chiarezza e completezza del Laudo di Lareto del 1420; è piuttosto disordinato e scompigliato e di sapore molto più arcaico. Forse Ambrizòra voleva contrapporsi a Lareto persino nel Laudo; quello di Lareto è verboso, prolisso; le poste di Ambrizòra sono assai concise, serrate, ma così anche oscure. Più di due terzi dei paragrafi sono nuovi rispetto al 1356, ma non toccano argomenti essenziali.

La proprietà dei pascoli

Io son convinto che le Regole abbiano avuto fin dall'inizio la proprietà privata ed esclusiva del suolo sul quale pascolavano, quindi anche di quello boschivo (sebbene il legname da commercio venisse amministrato dal Consiglio della Comunità = dalla Regola d'Ampezzo); lo deduco non solo dal diritto di apprensione e di usucapione; ma anche dalle pertinenze del diritto romano, da tutte le accortezze e multe con le quali le Regole escludono assolutamente ogni *estraneo, che non ha parte, dal loro pascolo: nessuno si deve ingerire, nemmeno se viene da parte del papa o dell'imperatore; inoltre dall'elenco accurato dei comproprietari: questi sono*

.....
25 Tutti i documenti nell'archivio di Lareto.

risce fuori del Cadore con la famiglia e non paga per 6 mesi, perde i diritti di Regola; ogni famiglia ha una sola consortia (diritto di Regola); ma i figli adulti hanno una consortia a testa; ogni Regola deve compilare il Laudo e farlo approvare dal vicario; la Regola può "vizzare" solo con espressa licenza del Consiglio; ciascun *ciau* o deceno deve tenere almeno 40 pecore; è proibito vendere pascoli o affittarli a *foresti*; è proibito vendere a *foresti* o esportare erba, fieno, biade; è proibito vendere *consortie di Regola* ai foresti: la vendita è ammessa agli altri consorti della stessa Regola, al massimo ad altro cadorino, ma sempre con licenza del Consiglio.

Per "vizzare" s'intendeva vietare qualsiasi taglio di un bosco, per facilitarne la ricrescita. La "vizza" presupponeva la proprietà del bosco e lo proteggeva in modo particolare, punendo con multe salate ogni abbattimento arbitrario delle piante. Ci sono rimasti molti documenti di vizzazioni temporanee.

Le figlie ereditarie

Da due processi di Lareto si deduce che le figlie ereditarie (uniche) in Ampezzo restavano consorti anche dopo maritate, se continuavano ad abitare la casa ereditata dal padre regoliere. Nel 1472 la Regola permise la monticazione degli animali di una donna sposata, perché figlia di regoliere, e anche di quelli dei suoi figli; ma non degli animali del marito, perché non consorte. *La consortia non è bene dotale, ma parafernale* (personale).

Nel 1486 si negò il diritto di consortia a una donna sposata con un non consorte, perché essa abitava nella casa del marito. La Regola decise: *la donna resterà consorte se verrà a stare coi figli e col marito, che si separerà da suo fratello, sui beni paterni, abitando e fogolando, ma per grazia in via eccezionale*.

Per evitare altri abusi, nello stesso anno 1486 la Regola in assemblea straordinaria decise: *se un consorte muore senza eredi, la consortia del defunto passa agli altri consorti; non s'intende erede e consorte chi non rappresenta il consorte defunto, non abitando la sua casa e non vivendo sui beni del consorte defunto* ³².

La vendita di consortie

Una chiara conferma della proprietà del tutto privata dei pascoli della Regola (benché tenuta indivisa ed esercitata in comune), ce la danno anche le numerose vendite di consortie, entrate in uso (anzi abuso) alla fine del 1400. Se uno per

32 A.L. norma approvata dal vicario.

esempio voleva espatriare, rendeva liquido tutto ciò che possedeva. Della sua quota di eredità familiare, divisa, poteva disporre a piacimento, perché lui solo ne era proprietario; ma della proprietà dei pascoli non poteva disporre a piacimento perché, essendo essi indivisi, anche tutti gli altri comproprietari vantavano diritti assieme a lui. L'assemblea dei regolieri non permetteva certo che egli vendesse i suoi diritti a estranei, ma accettava la cessione della sua parte a vantaggio degli altri regolieri e, considerandolo vero comproprietario, concedeva un indennizzo.

Nonostante i divieti si giunse ad abusi peggiori, alla "vendita" di consortie a "foresti", ad estranei e speculatori.

Il Consiglio del Cadore aveva bensì ribadito nel 1453 ³³: *si riconferma la norma antica, per la quale è proibito vendere consortie; la vendita è nulla e il venditore viene multato*; ma in pratica l'abuso continuava; anzi persino la curia nel 1476 si prese il diritto di consortia di un fu Zandonato di Ampezzo, perché non aveva lasciato altri beni coi quali pagare i suoi debiti verso di essa. Il diritto venne recuperato dalla Regola di Lareto pagando le 20 lire di debito ³⁴.

Tolti gli abusi

A questo punto i regolieri, allarmati giustamente, capirono che era intollerabile che il diritto di consortia divenisse trafficabile o per qualsiasi ragione trasmissibile a estranei senza il benessere di tutti i comproprietari; ciò era del tutto contrario alle tradizioni e diametralmente opposto alle finalità della Regola, che erano proprio quelle di legare al lavoro, alla terra nativa, alla responsabilità sociale dei consociati.

Perciò in una storica adunanza plenaria, *all'unanimità per la conservazione dei pascoli e perché non passino a estranei... decretarono che da allora in avanti nessun consorte avrebbe più potuto in nessun modo e a nessun titolo né vendere, né donare, né lasciare in testamento, né alienare in qualsiasi altro modo, né cedere per debiti insoluti la sua parte di consortia a nessun estraneo o non consorte e nemmeno a nessun altro consorte o fra consorti, anche per conformarsi allo statuto del Cadore che proibisce di avere più di una consortia... Se tuttavia qualcuno vendesse, la vendita sarà nulla; la sua parte andrà ad accrescere quelle degli altri e così si osserverà in perpetuo sotto pena di 100 ducati...* ³⁵

33 A.C.C. delibere.

34 A.L.

35 Atto del 17 luglio 1505; A.L. presenti 177 consorti di Lareto.

Anche per Ambrizòra presumo qualcosa di simile. Così fu salva la struttura genuina e la impostazione sociale delle Regole.

Numero dei regolieri

Le notizie pervenuteci sono ben poche. Eccole:

1289³⁶: elenco completo dei 17 capifamiglia di Vinigo, consorti di Lerosa.

1417³⁷: erano circa 60 i consorti di Lareto che marciarono su Pieve.

1443³⁸: alla assemblea erano presenti 67 consorti di Lareto.

1473³⁹: la Regola di Ambrizòra-Falzarego comprendeva 63 "fuochi".

1486⁴⁰: alla assemblea di Lareto erano presenti 52 consorti.

1494⁴¹: alla assemblea di Lareto erano presenti 98 consorti.

1498⁴²: alla assemblea di Lareto erano presenti 102 consorti.

1505⁴³: alla assemblea di Lareto erano presenti 177 consorti.

Niente notizie sul numero degli animali. Nel 1471 fu registrata la vendita di molti capi; il loro prezzo medio era: per una pecora, lire 1 1/2; per una *vedella*, lire 8; per una vacca, lire 10; per un *boxello*, lire 20; per un bue, lire 25; per una cavalla, lire 30. Delle vacche vendute una era *chiara*, un'altra *negra*, una *laura*, una *rossa*, un'altra *fumula*, dal che si potrebbe dedurre che non c'era una razza unitaria, ma di tutto un po' ⁴⁴.

Spese di Lareto nel 1400

1415: compera di Lerosa, Travenanzes, Ospitale, per lire 2.600 ⁴⁵.

1417-1445: i processi contro Ambrizòra costarono almeno 4.000 lire.

Ricostruzione di Ospitale.

.....
36 A.L.

37 A.L.

38 A.L.

39 A.A.

40 A.L.

41 A.L.

42 A.L.

43 A.L.

44 A.A.

45 1422: una pecora = 1 lira.

1442: compera edificio in Sol Col: 40 ducati d'oro ⁴⁶.

1447: affrancazione dai diritti della curia per lire 102.

1448: lite con Dobbiaco per legname e confini.

1448-71: liti con Marebbe: 500 ducati circa.

1476: lavori per il castello di Botestagno.

1400 (fine): riscatto di varie consortie: 1.500 lire circa ⁴⁷.

Altre spese non documentate; spese di ordinaria amministrazione.

Questo ci può dare un'idea dell'enorme ed incredibile sforzo economico sopportato dai regolieri di Lareto. Furono certo anni di durissimo lavoro e di incrollabile attaccamento alla terra nativa ed alle tradizioni.

Nascita delle Regole basse

I Laudi di Ambrizòra e di Lareto, Regole "alte", ci parlano di pecore, buoi e manzi, ma non si occupano delle vacche da latte, che restavano a pascolare nei dintorni delle case. Forse si può vedere una prima delimitazione fra Regole alte e pascolo delle vacche nelle confinazioni del 1327, 1331, ecc. e supporre che prima dei Caminesi la Regola di Ampezzo sia nata come Regola di valle, unica, di comproprietari in comune di pascoli bassi riservati alle vacche, che tornavano di sera alle stalle.

Coll'aumentare della popolazione e del bestiame, e coll'accrescersi delle competenze della Regola di Ampezzo, si ritenne poi opportuno, in epoca imprecisata, formare nuove consociazioni di vicini e comproprietari di pascoli bassi periferici, sul modello delle Regole alte, ma in forma molto più semplice. Questi pascoli bassi si estesero piano piano a spese delle Regole alte, ma senza gravi controversie, essendo i comproprietari su per giù gli stessi. In alcune zone più lontane dalle case si costruirono *brites* o stalle estive per le vacche ⁴⁸.

Noie si ebbero in questo periodo solo per i Vinighesi abitanti a Pecol, ai quali si proibì nel 1356 di pascolare in Mandres ⁴⁹. Ma poi nel 1369 Lareto concesse loro di pascolare dal fiume Bigontina fino alle rocce ⁵⁰.

Il Laudo dei regolieri di Pecol o di Mandres di Ampezzo ⁵¹ è del 1475. Nel 1453

.....
46 Nel 1417 un ducato valeva lire 5 e mezza. Vedi particolari fra poco.

47 A.L.

48 Larieto, Pocol, ecc.

49 A.L.

50 A.L.

51 7 poste, A.L.

si nomina la *Regola di Acquabona e Zuel* e il suo Laudo, forse ancora orale ⁵². Il Laudo di Zuel scritto è dell'anno 1490 circa ⁵³. Nel 1476 ⁵⁴ si nomina *Lareto maggiore* il che presuppone, mi pare, un Lareto minore o Regola bassa di Lareto. Nel 1504 ⁵⁵ è documentata la prima volta la *Regola di Chiave*. Anche le altre Regole basse devono già essere esistite in questo periodo (se non prima ancora), ma la documentazione è posteriore.

Primi contrasti fra i regolieri e i capitani di Botestagno

1430: capitano Pietro Da Cesena.

Senza il permesso di Lareto fece ridurre a coltura del terreno e costruire anche un fienile nei pressi del castello, con abitazione e stalla, e i regolieri dovettero tollerare; ma in seguito riferirono il fatto a Venezia e ser Pietro si ebbe la sua strigliata: *...abbiamo sentito che il capitano di Botestagno non risiede nel castello, ma abita in una casa di legno che si è fatta costruire nei dintorni... ciò è pericoloso sia per la sicurezza del castello, sia per il fuoco... o risiederà nel castello o sarà sostituito...* ⁵⁶

Gli Ampezzani protestarono ancora perché il capitano tagliava infinito legname dai loro boschi e lo vendeva; davanti al Consiglio lo ammonirono a lasciar stare le loro vizzie ⁵⁷.

Poco dopo questo Piero da Cesena morì e allora la Regola di Lareto, per impedire l'abuso, comprò l'edificio di Son Col e tutti i diritti sui lavori fatti fare sul monte, territorio e giurisdizione della Regola al di fuori delle fosse dell'antico spalto del castello di Botestagno, per 40 ducati d'oro ⁵⁸.

1442: capitano Daniele Malipiero.

Pretese di nuovo i terreni coltivati dal Cesena, ma con un ricorso a Venezia gli Ampezzani lo fecero recedere. Infine si giunse ad un accomodamento. Mentre i regolieri pretendevano il pascolo fino alle mura del castello e il capitano i terreni anche al di fuori della fossa esterna, il capitano del Cadore impose e sentenziò: *...il prato ed il terreno che è entro le fosse del castello di Botestagno, fino al recinto che ora è sul ciglio delle fosse, sia del castello... al di fuori delle fosse ed al di là*

52 A. C.C. Pergamene, XV, n. 35.

53 Manca l'inizio con la data. Approvato dal vicario nel 1492. Proprietà degli eredi Zorzi.

54 A.L.

55 A.L.

56 A.C.C. Delibere, 1439, pag. 148.

57 A.C.C. Delibere, 8 gennaio 1442.

58 Pergamena originale A.C.C. Sec. XV n. 30.

della strada il terreno spetta ai consorti di Lareto...Il terreno recintato al di fuori delle fosse e lavorato dal fu Pietro da Cesena lo possa lavorare ancora per uso proprio il sig. Daniele, ma riconoscendo che detto terreno è dei consorti, altrimenti no e solamente per uso suo, senza poterlo affittare ad altri. Il castellano potrà tenere anche qualche bestia e vacche nei pascoli circostanti il castello, ma non bestie di estranei... Se poi capitasse per un caso di guerra o in altro frangente che i consorti fossero costretti a togliere il bestiame dai pascoli, essi possano condurre i loro animali nel prato al di dentro delle fosse del castello per salvarli... ⁵⁹

Ampezzo passa all'Austria (1511)

Durante la guerra di Massimiliano d'Asburgo contro Venezia, il 22 febbraio 1508 comparve davanti al Castello di Botestagno un esercito comandato dall'imperatore in persona. Il presidio gli sbarrò coraggiosamente il passo; Massimiliano si fermò diversi giorni ad Ospitale studiando il modo per espugnare la rocca, mentre il grosso delle sue truppe passando, nonostante la neve, per Misurina e Tre Croci, occupò Ampezzo e conquistò il castello di Pieve. Ma i Veneziani, con fulminea manovra, accerchiarono gli imperiali a Rusecco presso Valle di Cadore, annientandoli. Per vendicarsi Massimiliano l'anno dopo fece mettere a ferro e fuoco la valle del Boite da milizie giunte da Belluno attraverso Zoldo e Cibiana.

Nel 1511 l'imperatore fece bombardare Botestagno con la sua nuova potente artiglieria, che ridusse il castello ad una rovina e costrinse gli eroici difensori alla resa. Le sue truppe rioccuparono Ampezzo e, quando si sparse la voce dell'arrivo di Massimiliano, i capi delle Comunità, consci dell'estrema importanza del momento, decisero di chiedergli la conferma dei loro statuti, cioè della costituzione del 1338 ratificata anche da Venezia, ed ebbero fortuna.

Gli Ampezzani ebbero fortuna: il 21 ottobre 1511 l'imperatore in persona impose ai capi-famiglia radunati sulla piazza di Cortina di fare atto formale di sottomissione. Gli Ampezzani non avevano scelta e promisero di restare per sempre suoi sudditi fedeli; in compenso Massimiliano promise alla popolazione ed ai capi della Comunità che gli antichi loro "privilegi" non sarebbero stati menomati, ma anzi ampliati. In tal modo Ampezzo, pur passando sotto la dominazione austriaca ("signoria" di Botestagno, retta da un capitano tirolese), non fu equiparata al Tirolo per la legislazione, ma mantenne la sua vasta ed invidiabile autonomia.

59 A.L. 1443.

L'epoca austriaca (1511-1918)

I primi decenni della nuova dominazione furono piuttosto burrascosi, perché i capitani austriaci volevano trattare i nuovi sudditi allo stesso modo degli altri Tirolesi, senza rispettare i "troppi" privilegi concessi loro dallo statuto cadorino. Gli Ampezzani perdettero la battaglia contro l'esenzione dalle tasse⁶⁰ e contro i capitani, che si erano appropriati un bel po' di pascoli attorno al castello; ma impegnandosi a fondo, *vinsero le battaglie decisive per il mantenimento dell'autonomia* (anche in fatto di processi), per la proprietà privata dei loro boschi, per la difesa dei confini con Auronzo e S. Vito.

Gli imperatori d'Austria, dopo esitazioni iniziali, mantennero sempre attraverso i secoli la promessa fatta da Massimiliano, confermando gli Statuti e difendendo l'autonomia del paese. Essendo trattati bene dalle autorità, oneste e corrette, gli Ampezzani divennero pian piano fedeli sudditi austriaci.

Per le Regole, dopo 40 anni di inutili processi contro i capitani, seguirono lunghi secoli di relativa tranquillità, specialmente per quelle "alte"; fra le Regole "basse" si ebbero numerose contese, ma di poca entità, per confini e diritti di pascolo. L'isolamento dal Cadore, per via dell'appartenenza all'Austria, ebbe effetti favorevoli per la coesione fra gli abitanti e l'assenza di immigrati, per il mantenimento della lingua ladina, delle tradizioni, delle usanze regoliere.

In Ampezzo le Regole non furono assorbite dal Comune, come avvenne in molte altre parti, ma rimasero separate da esso, di diritto privato, autonome come in origine, conservandosi quasi inalterate fino alla prima guerra mondiale. Il commercio del legname, sempre più redditizio, restò nelle mani degli originari; il Comune di Ampezzo divenne uno dei più ricchi e dei più progrediti di tutto il Tirolo.

Documenti di conferma degli Statuti

Ancora nel 1511 agli Ampezzani mandarono delegati all'imperatore a S. Candido, per ottenere un documento scritto di conferma dei loro "privilegi". Ad ogni nuovo sovrano del Tirolo ne chiedevano, per sicurezza, un altro. Quello di Ferdinando I, del 1523, era condizionato e divenne assoluto nel 1538, dopoché due testimoni ineccepibili di Livinallongo dispersero i dubbi del sovrano, giurando di esser stati presenti in piazza a Cortina, quando Massimiliano aveva promesso solennemente agli Ampezzani di ampliare le loro immunità.

Così ad ogni nuovo capitano di Botestagno arrivava anche l'ordine di rispettare

.....
60 1575.

l'autonomia del paese. Ho trovato p.es. a Innsbruck il seguente documento: *Noi Carlo V... imperatore romano... affidiamo a Jakob von Thun il castello di Botestagno col villaggio di Ampezzo... ordinandogli di non aggravare e di non opprimere i nostri sudditi... ma di lasciarli nelle loro libertà e buone vecchie consuetudini e tradizioni, come è stato loro promesso alla conquista... Innsbruck, 7 marzo 1523*⁶¹.

Riporto anche il diploma del suo fratello e successore:

*Ferdinando per divina clemenza imperatore romano... conte del Tirolo... ecc. riconosciamo e rendiamo noto a tutti col tenore della presente, che i nostri fedeli e dilette uomini della comunità di Ampezzo, della nostra giurisdizione del castello di Botestagno, ci hanno supplicato umilmente di confermare, ratificare ed approvare i privilegi che affermano d'aver impetrato da nostro nonno l'imperatore Massimiliano di felice memoria, e i loro statuti e ordinamenti, le consuetudini e immunità. Noi in considerazione della provata fedeltà e devozione degli uomini della detta comunità verso di noi e la nostra inclita Casa d'Austria, per grazia speciale ratifichiamo, confermiamo ed approviamo i detti privilegi e scritti, nonché gli statuti ed ordinamenti, le lodevoli consuetudini e immunità che essi ebbero in uso finora ed hanno ancora al presente e che già benignamente abbiamo confermato, ratificato ed approvato; volendo e decretando che i detti privilegi concessi agli uomini della comunità di Ampezzo coi loro statuti e ordinamenti, colle consuetudini che ebbero ed hanno in uso ancora al presente, siano fermi, validi ed approvati e debbano quindi esser osservati da tutti. Perciò comandiamo al nostro capitano del castello di Botestagno attuale ed agli altri che a lui succederanno, di mantenere fermamente la comunità e gli uomini di Ampezzo nei detti privilegi, statuti, e ordinamenti, nelle oneste consuetudini e loro immunità, di non molestarli e di non opprimerli in opposizione ad essi, perché in tal modo faranno la nostra volontà. In testimonianza di ciò firmiamo di nostra mano e apponiamo il nostro sigillo. Innsbruck, 9 febbraio 1563.*⁶²

Con ciò gli Ampezzani saranno stati soddisfatti: ora la loro costituzione (lo statuto del 1338) aveva ottenuto il pieno e chiaro riconoscimento dell'imperatore e la perfetta legalità.

Morto l'imperatore Ferdinando I, gli successe nel governo del Tirolo il figlio arciduca Ferdinando⁶³. Gli Ampezzani prestarono omaggio al nuovo sovrano e ottennero anche da lui una conferma scritta dei loro privilegi. Così fecero ad ogni nuovo sovrano

.....
61 in tedesco.

62 A.I. Confirmationsbücher, f. 118, lat.

63 I due non vanno confusi.

del Tirolo, che dapprima, per un secolo, ebbe un arciduca proprio, e poi dipese direttamente dall'imperatore d'Austria.

Molti di questi *privilegi*⁶⁴ sono ancora conservati in Comune e li elenco qui sotto; altri finirono in case private e quindi andarono perduti. Il privilegio dell'arciduca Ferdinando, per esempio, del 19.2.1567 fu trovato dal dott. Majoni presso i Zambelli di Acquabona e da lui trascritto diligentemente.

Serie dei "privilegi"

- 1511⁶⁵: Leonhard Rauber per Massimiliano I imperatore.
- 1523⁶⁶: Ferdinando I arciduca da Innsbruck.
- 1536 e 1538⁶⁷: deposizioni dei testi.
- 1550⁶⁸: re Ferdinando I d'Austria da Augusta.
- 1563⁶⁹: Ferdinando I imperatore da Innsbruck.
- 1567⁷⁰: Ferdinando arciduca da Innsbruck.
- 1598⁷¹: Rodolfo II imperatore.
- 1626⁷²: Leopoldo arciduca da Innsbruck.
- 1646⁷³: Ferdinando Carlo arciduca da Innsbruck.
- 1663⁷⁴: Sigismondo Francesco arciduca da Innsbruck.
- 1670⁷⁵: Leopoldo I imperatore da Vienna.
- 1710⁷⁶: Giuseppe I imperatore da Vienna.
- 1713⁷⁷: Carlo VI imperatore da Vienna.
- 1742⁷⁸: Maria Teresa imperatrice da Vienna.

.....

64 Il cui testo, in latino, restò suppergiù quello del 1563 visto poco fa.

65 Perduto.

66 A.C. Miscell., f. 32.

67 A.L. e A.C. Miscell., f. 39, ted.

68 Perduto.

69 A.I. Confirmationsbucher, f. 118.

70 D.M.

71 A.C. Pergamene, I, 3.

72 A.C. Pergamene, I, 5.

73 Nominato nel seguente.

74 A.C. Pergamene, II, 10.

75 A.C. Pergamene, II, 11.

76 A.C. Pergamene, I, 6.

77 Contenuto nel seguente.

78 A.C. Pergamene, I, 7.

1782⁷⁹: Giuseppe II imperatore da Vienna.

1792⁸⁰: Francesco II imperatore da Vienna.

Gli Ampezzani proprietari dei boschi

L'imperatore Massimiliano ed i suoi successori, riconoscendo e confermando lo statuto cadorino del 1338, riconobbero automaticamente anche la piena proprietà dei boschi alla Comunità degli originari. Abbiamo visto che già sotto Venezia lo statuto in pratica era interpretato così: i boschi posti in Ampezzo sono proprietà comune, indivisibile e inalienabile degli Ampezzani e non di altri foresti.

Allora si distingueva fra la Centena di diritto pubblico (il *Gericht* o *Giudizio* o *Signoria* del Tirolo), rappresentata da un *ufficiale* e da due consiglieri detti *sindici* eletti liberamente, inviati alla Dieta del Tirolo e responsabili del paese davanti al governo, ed il Comune di diritto privato (= Regola d'Ampezzo).

Allora non esisteva ancora il Comune in senso attuale, ma per Comune si intendeva la università, cioè la totalità concreta di tutti i capifamiglia, comproprietari anche dei boschi, riuniti nell'assemblea. Perciò fu il Comune a prendere in mano l'amministrazione dei boschi in nome e per conto di tutti i singoli comproprietari, che erano d'accordo e delegavano, tacitamente, i loro rappresentanti di turno a fare i loro interessi.

Perciò era il Comune che vizzava, che chiedeva al governo il permesso del taglio, che pagava i boscaioli, che contrattava coi grossi mercanti veneziani, che incassava il ricavato netto e lo reimpiegava a beneficio dei singoli comproprietari: il Comune distribuiva il legname necessario al rifabbrico, al rinnovo delle scandole del tetto e delle palizzate, al fabbisogno di legna da ardere nei lunghi inverni e persino per la cassa da morto⁸¹.

Il Comune inoltre pagava le tasse al governo, costruiva ponti, strade, chiese; comperava granaglie all'ingrosso per le necessità al minuto; amministrava in modo esemplare ed ineccepibile la sua unica fonte di guadagno. *La Magnifica Comunità si considerava la semplice amministratrice dei beni di allodiale proprietà dei regolieri*⁸².

79 A.C. Pergamene, I, 8.

80 A.C. Pergamene, I, 9.

81 L'ampezzano ha diritto fino a tutt'oggi a restar circondato dal legname odoroso dei boschi suoi anche nell'ultima dimora.

82 Girardi R., Per la tutela della proprietà comune regoliera di Ampezzo, Cortina, 1951.

Nessun bosco demaniale

Da quanto detto finora, la cosa dovrebbe esser più che chiara. Ma già al capitano Herbst non voleva entrare in testa che i boschi fossero del tutto privati⁸³ e che nemmeno l'imperatore vi avesse qualche diritto, ma qui gli Ampezzani non mollarono e riuscirono per fortuna a difendere la loro proprietà.

Già nel 1534 e poi, non avendo ottenuto niente, di nuovo nel 1535, il re Ferdinando aveva concesso al pittore Tiziano, per cinque anni di seguito, ogni anno tanto legname da poterne ricavare mille tavole *dai nostri boschi nella signoria di Botestagno*.⁸⁴

Herbst rispose che non poteva eseguire l'ordine perché gli Ampezzani si rifiutavano categoricamente di permettere il taglio a Tiziano, dicendo che i loro boschi erano liberi da ogni servitù (*gar frey*) e che nemmeno Sua Maestà poteva comandare niente in essi (*nicht zu solchen zu schafften hat*)⁸⁵.

Ferdinando ci rimase molto male ed ordinò ad Innsbruck di inviargli *una descrizione dettagliata di tutti i boschi di Ampezzo, coi nomi in italiano* (i nomi inviati gli prima, tedeschizzati, sono infatti irriconoscibili: Schianing, Alarbol, ecc.) *e di specificare quali erano propri degli Ampezzani e quali erano demaniali; dove erano, quanta legna giaceva già tagliata e pronta; quanto legname esportavano gli Ampezzani e se trascuravano campi e prati per dedicarsi al legname, sprecando poi i soldi all'osteria...* Ferdinando aveva dunque anche lui, come suo nonno, un debole per Cortina⁸⁶.

Ma la risposta ad Innsbruck non c'è. Né io né il direttore dell'archivio siamo riusciti a trovarla. Ciò dimostra, secondo me, che la risposta riguardo ai boschi demaniali fu del tutto negativa. Per i terreni demaniali in Ampezzo, per esempio, ci sono molti elenchi, di tempo in tempo aggiornati, e ben conservati, benché le somme degli affitti ricavati siano misere. A maggior ragione gli Austriaci avrebbero conservato e notato elenchi, atti e introiti di boschi demaniali, di valore di gran lunga superiore, se ce ne fossero stati. Ma non ho trovato un solo atto di questo genere. Forse anche per questo, nel processo per Son Col Innsbruck s'intestardì a considerare del castello almeno i prati circostanti ed il bosco vicino vizzato e così diventò

83 sie unterstehen sich derselben weld für ir eigentum anzuziehen. A.I. Pestarchiv, XXXVII-75, 1536.

84 Vienna, 30 settembre 1535; A.I. Kunstsache, I, n. 761.

85 A.I. Pestarchiv, XXXVII-75: 10-11-1536.

86 A.I. Embieten-Befelch, 26.4.1547, f. 437.

demaniale (l'unico, e per prepotenza) il bosco di Botestagno (circa il 1566). Da allora in poi il governo austriaco non avanzò più alcuna pretesa di proprietà sui boschi d'Ampezzo.

Primo processo per Son Col (1525)

Fra i capitani per l'Austria, il primo a voler mantenere bestiame proprio pare sia stato il Thun, che però chiese permesso regolare a Lareto.

*Io Jacob von Thun capitano di Botestagno dichiaro con questo scritto che le vacche che io ho tenuto per due anni per mio uso, hanno pascolato non per diritto, ma con permesso e per grazia e buona volontà della Regola. Perciò prometto... che non terrò bestiame anche in futuro senza il consenso della Regola. Per maggior sicurezza ho scritto questa lettera di mio pugno e confermo con la mia firma. Botestagno, 10-1-1525*⁸⁷.

*Ma... dopo la morte di Jakob Thun venne Cristoforo Herbst che con violenza e durezza... non solo osò ignorare e reprimere i diritti della Comunità (di Lareto) ... ma pretese per diritto come appartenente al castello ciò che era stato concesso per favore e cacciò via con la forza i poveri, dimodoché non poterono più pascolare le loro bestie... e non tenne soltanto gli animali necessari al castello, ma molti di più, grandi e piccoli, ricavandone grossi profitti con la vendita di burro e formaggio. Benché la Comunità spesso e ogni anno nuovamente chiedesse a Herbst e anche ad altri (vice) capitani di far cessare tali abusi, non solo essi proseguirono, ma il capitano punì e mise in carcere i nostri pastori capitati là... Per diverso tempo la Regola, per evitare spese data la sua povertà, rinunciò a intentare un processo... sperando che il capitano usasse clemenza, che Sua Maestà preferisse proteggere la povertà d'una intera comunità piuttosto che il comodo d'una singola persona... ma infine si decise a intentar lite a Herbst e fu formato un processo ordinario... ma prima che i commissari e giudici delegati pronunciassero la sentenza definitiva, Herbst chiuse i suoi giorni...*⁸⁸

87 A.I.

88 A.I.



Podestagno. Incisione.

Secondo processo per Son Col (1563)

Il sottocapitano Mörl continuò come Herbst a far pascolare i suoi animali; ma ogni anno si portava più avanti, comprava altre bestie, continuava ad allargare a spese di Lareto i suoi prati e campi, senza curarsi delle proteste dei regolieri. Essi pazientarono molti anni. Dal processo contro Herbst avevano capito che era pressoché impossibile spuntarla contro chi aveva in paese il potere esecutivo e soldati armati, ma soprattutto era spalleggiato dal governo. Inoltre essi non volevano inimicarsi troppo il Mörl, perché avevano bisogno di lui; in quegli anni erano già in corso varie contese per i confini con San Vito e con Auronzo e il vicecapitano, a questo riguardo, era dalla parte degli Ampezzani. Inoltre i soldi scarseggiavano, sia per le liti confinarie, sia per l'avvenuta ricostruzione di Ospitale.

Ma ogni pazienza ha un limite e i regolieri di Lareto, benché le prospettive fossero poco propizie, coraggiosamente decisero di intentare a Innsbruck un processo anche contro il Mörl. Il 18 febbraio del 1563 per deliberazione solenne di tutti i consorti, stabilirono di *ricuperare il pascolo di Son Col, chiedendo giustizia all'imperatore Ferdinando*, altrimenti i loro diritti sarebbero passati in prescrizione.

Innsbruck mandò commissari per un sopralluogo, per interrogare testi, cercare una conciliazione o compromesso; ma tutti i tentativi fallirono per colpa del Mörl.

Persino Ferdinando stesso s'interessò alla vertenza e ordinò di interrogare anche testimoni di Dobbiaco. Tutti dichiararono all'unisono che i regolieri di Lareto avevano comprato tutto il territorio dal Felizon in su; che il capitano nei primi tempi dell'Austria non aveva se non un cavallo, mentre i buoi ampezzani pascolavano fino al castello; che era stato Herbst a cominciare lo sfruttamento; che era stato il Mörl a fare campi e prati ed a recintarli; mentre prima il capitano aveva solo un orto e comprava in Ampezzo persino i cavoli e l'insalata e tanto più la segala, il burro, il formaggio... e ripeterono le altre cose che già sappiamo.

Ma queste chiare testimonianze non servirono a niente, e neppure le udienze in tribunale a Innsbruck nell'agosto e settembre 1563. Anche la sfortuna si accanì contro gli Ampezzani: i loro avvocati (con parcelle salate) si ammalarono l'uno dopo l'altro. Così passò inutilmente anche tutto il 1564 con sempre nuovi cavilli, con dilazioni successive, sedute inconcludenti; le spese intanto andavano alle stelle e Lareto dovette cercare soldi persino a Gsies (Pusteria, 200 fiorini) e neanche i vari *galli salvatighi, una camorza* ecc. in regalo ai commissari riuscirono a sbloccare la situazione.

Nel 1565 il diabolico procuratore della Camera tirò fuori nuovi cavilli. Per esempio: Lareto doveva dimostrare che i consorti di Vinigo erano davvero i proprietari; se i regolieri dovessero possedere il pascolo fino alle mura del castello, ciò sarebbe di grave danno a Sua Maestà, perché essi potrebbero controllare l'arrivo e la partenza di soldati e munizioni e in caso di guerra riferire tutto al nemico e avvicinarsi impunemente; ciò sarebbe assai pericoloso per la sicurezza del fortilizio. In ultimo il più bello: nel documento di vendita si diceva che un certo Tomaso Frasenelli non aveva acconsentito alla vendita: ecco che la parte del Frasenelli poteva benissimo corrispondere al pascolo di Son Col e siccome là avevano pascolato i capitani, pareva fuori dubbio che essi avevano comprato Son Col dal Frasenelli.

Davanti a simili argomenti i regolieri allibirono; essi risposero che nel contratto non si nominava Son Col perché era stato venduto in blocco tutto dal Felizon in su. Persino nel bosco del castello essi avevano sempre pascolato prima di esserne cacciati con la forza bruta e il carcere. Il possesso abusivo dei capitani non poteva mai costituire titolo di usucapione e prescrizione, perché essi non si erano mai stancati di protestare e poi di processare. Pretendere poi che Son Col fosse la parte del Frasenelli era assurdo: i pascoli dei regolieri erano indivisi e nessuno possedeva una certa parte speciale o separata: tutti i consorti avevano tutti i pascoli in comune e pro indiviso insieme. Ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, allegavano l'atto di cessione di Nicolò discendente del Frasenelli, col quale egli rinunciava espressa-

- Cantina: una finestra con vetri; supporto per il vino; una scansia; una rastrelliera appesa per il pane (*naja*); una porta rovinata, con serratura rovinata.

- Stanza di sotto, presso la via pubblica: due lettiere; un tavolo; una finestra senza vetri e senza inferriata; porta con serratura rovinata.

- Stanza sopra la stua: due lettiere vecchie e rovinate.

- Stua nuova di sopra: un tavolo con cassetto; tre panche; un armadio con serratura; una scansia per i piatti di stagno; tre finestre con vetri; porta con saliscendi e serratura.

- Stanza accanto a detta stua: porta con maniglia; quattro lettiere; una stufa nuova con castello; una finestra con vetri.

- Porta del corridoio di sotto, con serratura e spranga.

- Prima stalla del fienile nuovo: due mangiatoie e una piccola rastrelliera.

- Stalla di sotto: una mangiatoia e in mezzo una piccola rastrelliera

- Corridoio grande dell'ospizio: una panca per il recipiente dell'acqua.

- Stalla grande sopra il corridoio: mangiatoie tutto intorno, con le loro rastrelliere e accessori; un assito per buttare il fieno; due sostegni per posarvi selle, gioghi e finimenti ⁹¹.

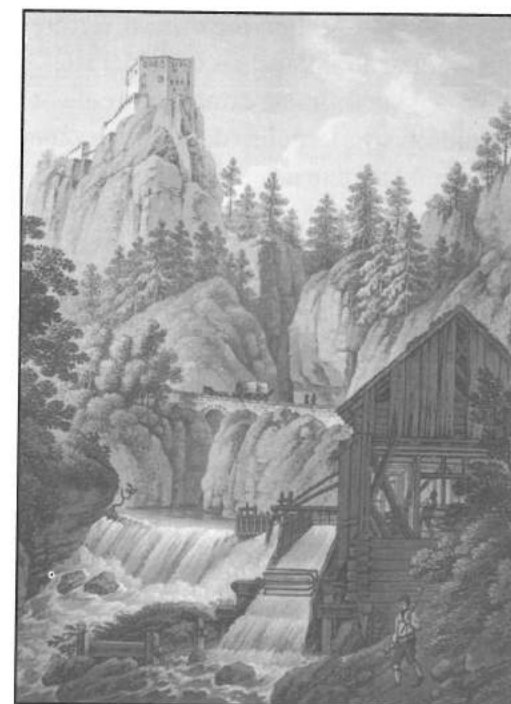
Nel 1560 l'ospizio fu nuovamente distrutto dal fuoco per negligenza dell'oste Sebastiano Fabri (già ufficiale). L'assemblea dei regolieri di Lareto decise perciò di affidare l'osteria ad un altro, tanto più che ci erano state molte lamentele: l'oste non teneva a sufficienza neanche pane e vino, companatico e legna. Ma questi si scusò, pianse a calde lacrime (*non sine lacrimis et fletu*), promise, pregò di lasciarlo al suo posto e ottenne una proroga provvisoria ⁹². L'osteria fu ricostruita con straordinaria celerità. Ecco l'inventario dell'ospizio nuovo, assai migliorato e già di lusso per quei tempi:

- Stua di sotto: porta con vetro inserito, con saliscendi e due maniglie di ferro; un tavolo quadrato nuovo; tre panche; un armadio grande, a sinistra entrando, ben fatto e accomodato; tre finestroni coi loro vetri sani e interi inseriti, con le inferriate all'esterno; una scansia di legno per mettervi i piatti di peltro; dodici ganci di ferro fissati all'intorno; una stufa nuova (*fornel*), con castello nuovo di legno completo e stanghetta per appendervi la biancheria, con panca fissata tutto intorno.

- Corridoio di sotto: un portone a due battenti, con maniglia di ferro fatta a saliscendi e gran catenaccio; un finestrone a due battenti con vetri interi e inferriata all'esterno; due panche, una grande e una piccola; un armadio a muro sotto

91 A.L. lat.

92 A.L. 25-4-1560.



Una veduta del Rio Felizon. 1760 circa.
Il disegno rivela la presenza di un mulino.

mente in favore della Regola di Lareto a tutti i diritti che egli potesse ancora avere sui pascoli in questione. ⁸⁹ Infine i regolieri rinfacciarono coraggiosamente il ragionamento del governo: *il pascolo è vicino al castello, perciò gli deve appartenere*, era un sofisma e non valeva e sarebbe stato contro ogni ordine e giustizia appropriarsi di una cosa solo perché faceva comodo. Che il capitano esibisse l'atto di compera dal Frasenelli, se ce l'aveva; altrimenti restituisse ciò che non era suo e cessasse la violenza ⁹⁰. Ma anche con questa replica ferma e chiarissima, aggiunta alle altre prove e testimonianze, gli Ampezzani non riuscirono a spuntarla. I processi dimostrano però con quale tenacia i regolieri difendevano i loro pascoli.

L'Osteria di Ospitale nel 1500

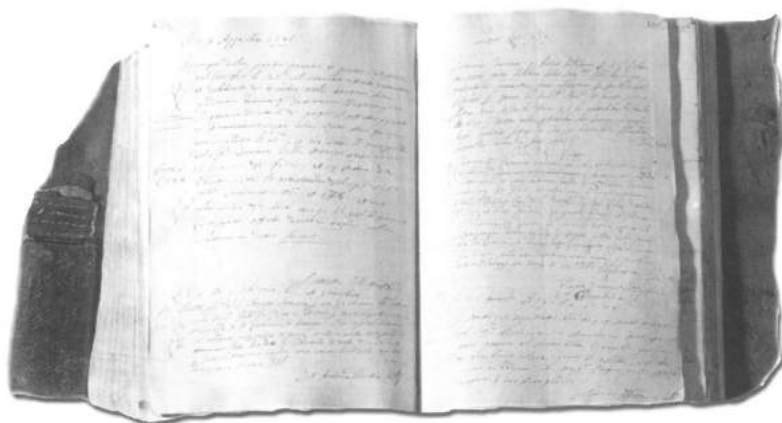
Era rimasta distrutta durante la guerra del 1508-1511; mancano notizie sulla ricostruzione. Per farci un'idea di com'era l'osteria di Ospitale nella prima metà del 1500, riporto l'inventario del 22.4.1556:

- Nella stua di sotto: tre tavoli quadrati, uno con cassetto; quattro panche; due armadi; due finestre con vetri una delle quali manca di tre vetri; la porta, senza saliscendi.

- Cucina: una finestra con vetri; due panche; una scansia (*schaffa*); sotto il pancone una gabbia per le galline; una lettiera; copribocca (*stropum*) del forno, di legno.

89 Atto del 7.10.1544, A.L.; e dimenticarono di accludere l'atto del 1444 che diceva già la stessa cosa cento anni prima.

90 A.L.



Il libro dei conti della Regola Alta di Lareto (1678 - 1773).

la scala per mettervi grano o avena per i cavalli, con serratura nuova.

- *Cucina: porta con saliscendi e maniglia di ferro; un tavolo vecchio e scadente; un finestrone a due battenti con vetri interi, ma a uno manca mezzo vetro, con inferriata, con altro telaio con reticolato (vulgo dicto de fil inchialco); due panche semplici fatte con assi intorno al focolare (larin).*

- *Cantina: porta con serratura, saliscendi e maniglia di ferro; due ganci di ferro; un finestrone a due battenti con vetri integri, con inferriata, con telaio con reticolato; due vecchie rastrelliere per pane; tre scansie di legno per il latte; in mezzo un supporto (per le botti).*

- *Camera attigua alla cantina, vicino alla scala: porta con serratura, saliscendi e maniglia; una lettiera; un finestrone con due battenti, dal quale mancano otto vetri, con inferriata; una stanga per la biancheria e due per appendervi carne.*

- *Camera sopra la cantina: un finestrone a due battenti con vetri integri e inferriata; il resto manca.*

- *Stua di sopra: porta con serratura, saliscendi e maniglia di ferro; tre finestroni a due battenti con vetri integri, e inferriate esterne; stufa.*

- *Corridoio superiore: un finestrone in quattro parti, con vetri integri e grande inferriata.*

- *Camera sopra la stua: porta con serratura e maniglia in ferro; quattro lettiere nuove; sedie a lato; due finestroni: uno in quattro parti, l'altro in due parti, con vetri e inferriata.*

- *Camera sopra la cucina: un finestrone a due battenti, finestrino nel gabinetto (in necessario), con vetri integri, senza porte.*

- *Stalla grande sotto il fienile: porta semplice in legno; mangiatoie nuove tutto*

intorno con rastrelliere e accessori; rampini di legno per appendervi i finimenti; due finestre con imposte di legno e croci di ferro esterne.

- *Immobili: la casa dell'ospizio integra, in muratura, bene coperta con scandola, con annesso fienile contiguo...*⁹³

Le Regole nel 1500 e 1600

Lareto Alta spese più di 800 fiorini per lo snervante processo per Son Col, già visto. La Regola comprendeva circa 250 "fuochi" nel 1563. Nel 1591 troviamo una lista di tutti i consorti, per nome e cognome: erano 341 e ricevettero tre lire a testa; un'altra lista del 1597 riporta invece solo 249 "fuochi".

La Regola Alta di Ambrizòra dal 1552 al 1575 comprò pian piano, uno dopo l'altro, circa 50 prati privati nella zona delle Cinque Torri, per un totale di lire 1500 circa; ciò dimostra ancora una volta la proprietà privata dei pascoli delle Regole.

Durante il 1600 ci furono numerose liti e processi per confini di pascolo fra le varie Regole, specialmente fra quelle "basse", che così appaiono per la prima volta sui documenti (anche se esistevano già molto prima): *Impocol* nel 1550 circa, *Lomerlo* nel 1609, *Campo* nel 1620, *Cadin* nel 1660.

La pignoleria e la tenacia con la quale i vari consorti difendono una "sera" di pascolo in più o in meno, un diritto di passaggio, un po' d'erba, dimostrano la vitalità delle Regole e quanta importanza avevano per il paese.

Questo puntiglio degli Ampezzani pareva eccessivo al capitano di Botestagno, che a proposito di una lunga lite fra Lareto Alta e Lareto Bassa per alcuni buoi pascolanti in Valbona, *inappellabilmente ha sentenziato che siino cassati tutti li atti et processi* (di Innsbruck), *ma che in avvenire sii pascolato pacificamente nel detto monte, come antichamente è stato praticato, godendo in quiete tutto quello che li ha dato la benignità et clemenza del Onnipotente Iddio*⁹⁴.

Indicazioni sulla consistenza del bestiame sono assai rare; ho trovato una prima documentazione abbastanza precisa per il 1676, negli atti di un processo⁹⁵: *Prenzere* (giorni di pascolo per i buoi): *Padeon* 8; *Ospedale* 4; *Rufredo* 4; *Pian de Iova* 3; *Proguoitto* 3; *Prosporcora* 3; *Travenanzes* 6; *Antruiles* 5; *Campo*

⁹³ A.L. lat. Nuovo oste Zanetto Pompanin; 6-5-1560.

⁹⁴ A.L. 1678.

⁹⁵ A.L.

di Croce 4; Lerosa 9; Fosses 7; Rudo 5; Geralbes 2; Valbona 7; Mondeciasadiò 6; Lareto 7. Le armente (vacche) di Zuel hanno 15 prenzere; quelle di Chiave 20. In Valbona ci sono: 230 armente, più 70 armente di Pecol; 7 prenzere per i buoi; 760 pecore da latte e 240 capre. La Regola di Impocol ha 300 armente, 500 buoi e 250 capre. La Regola di Lomerlo ha 250 armente. Impocol e Lomerlo sono disturbate da 1500 pecore da gries (senza latte) e da 150 cavalli.

Sia la Regola di Lareto che quella di Ambrizòra hanno grossi libri di conti (non ancora studiati).

Le Regole nel 1700

Per le Regole il 1700 fu un secolo di stasi e di pace.

Liti in tono minore ci furono fra Impocol e Campo per i pascoli di Volpera e Cu de Col nel 1703 e poi nel 1779, con processo e persino appello a Innsbruck; altre liti minori fra Mandres e Fraina nel 1712; fra Mandres e Pecol nel 1732; ecc.

I funzionari austriaci, giunti in Ampezzo nel 1755 per la compilazione del Catasto Teresiano, importantissimo, poco sapendo della natura delle Regole, attribuirono la proprietà del suolo boschivo al Comune, poiché l'utilizzazione principale era nelle sue mani.

Gli Ampezzani, o non si accorsero del grave errore che si stava commettendo, o non diedero molto peso a quella registrazione "burocratica", perché a quei tempi regolieri ed appartenenti al Comune (= Regola d'Ampezzo) si identificavano.

Perciò nel Catasto del 1755 le Regole risultano proprietarie esclusive soltanto dei prati, pur avendo il diritto riconosciuto al pascolo nei boschi. Ecco quanto risulta (tasse da un catasto del 1786):

- Ambrizola - pascoli nei boschi: pertiche 200.000 circa, per 200 bovi, 350 pecore da latte, 600 altre pecore e agnelle. Segativi: pertiche 23.930: valutati fiorini 126, tassati solo 45 Kreuzer (pertica = due metri scarsi).

- Lareto alta - pascoli nei boschi: pertiche 330.000 circa, per 250 bovi, 800 pecore da latte, 1.200 altre pecore e agnelle. Osteria di Ospitale. Segativi pertiche 28.000 circa; valutati fiorini 221 e tassati fiorini 1, 19. Prati di castello a parte.

- Lareto bassa - pascoli nei boschi: circa pertiche 200.000, più altri promiscui con Lareto alta, per 140 armenti.

- Mandres, Bigontina e Fraina (insieme) - pascoli nei boschi: pertiche 60.000 circa, più altri promiscui con Zuel, per 70 armenti.

- Zuel - pascoli nei boschi: pertiche 55.000 circa, per 50 armenti.

- Campo - pascoli nei boschi: pertiche 70.000 circa, più altri promiscui con Impocol, per 40 armenti.

- Impocol - pascoli nei boschi: pertiche 93.750 circa, per 250 armenti.

- Rio Merlo - pascoli nei boschi: pertiche 207.000 circa, per 140 armenti. Segativi: pertiche 9.000 circa; valutati fl. 1202 e tassati 36 Kreuzer.

- Cadin - pascoli nei boschi: pertiche 60.000 circa, per 30 armenti.

- Chiave - pascoli nei boschi: pertiche 40.000 circa, per 100 armenti.

Nel 1700 furono accettati come regolieri molti nuovi consorti (sempre ampezzani), specialmente da Ambrizòra, per prezzi vari, finché si decise di stabilire tariffe fisse uguali per tutti nel 1790 (protocollo comunale), pretendendo una *contribuzione moderata per l'acquisto di consortia delle Regole, dichiarando però che tutti non possino monticare animali in montagna di più di quel che avran in usufrutto della propria campagna per mantenerli, riservando li diritti delle rispettive Regole, in conformità dei laudi*.

- Regole alte: sudditi austriaci, fiorini 90; esteri, fiorini 135.

- Impocol, Lomerlo, Lareto bassa: sudditi austriaci, fiorini 60; esteri, fiorini 90.

- Altre Regole basse: sudditi austriaci, fiorini 40; esteri, fiorini 60.

Ambrizòra prescrisse un nuovo ordine per l'elezione dei laudatori nel 1766 e ordinò di formare il *catalogo dei consorti* (libro di Regola) nel 1784⁹⁶. Il bestiame era spesso affetto da *polmonera*: per esempio nel 1700, 1721, 1726⁹⁷; da altre malattie nel 1732, 1746⁹⁸, *malattia cavaì* nel 1719⁹⁹.

Alcuni prezzi del 1700

Un libretto delle Regole contiene i prezzi delle granaglie e delle fave, anno per anno dal 1724 al 1808. Scelgo gli anni di dieci in dieci circa. Lentamente i prezzi salirono ed alla fine del libretto risultano triplicati rispetto all'inizio.

I prezzi sono in lire e per staio (30 litri più o meno).

	<i>frumento</i>	<i>segala</i>	<i>orzo</i>	<i>fave</i>
1724:	7	5,8	4	
1734	8	6	4,15	
1744:	10,12	8,12	6,10	
1754:	10	6,16	5,8	8
1763:	8,15	7	5,12	

.....
96 A.A.

97 A.A.

98 A.I. Causa Domini.

99 A.A.

1774:	15,12	12,2	9,12	13,12
1784:	12,14	8,12	7,16	10,14
1794:	16	13	11	13
1798:	21,15	14,16	13	13
1803:	30	23	19	23
1805:	23	18	13	16

-Una giornata lavorativa (*opera*): 1695, lire 1,12; 1787, lire 2; 1807, lire 3 ¹⁰⁰; una giornata con buoi: 1733, lire 4.

-Animali; nel 1703: una pecora, lire 7; *vedeli* da lire 3 a lire 8; capretti, da lire 1,10 a lire 3,10; porcelli, da lire 1,10 a lire 8; una cavallina, 50 lire.

-Vino; *un bocal*: 1696, lire 1,12; 1792, lire 1,8; *un miol* (quarta parte del bocal): 1700, soldi 7; 1790, soldi 8 ¹⁰¹.

-Acquavite, *un miol*: 1786, lire 1; *un bocàl*: 1790, lire 4; 1794, lire 5,4.

-*Onto* (burro) la libbra: soldi 10; formaggio *di feda*: la libbra, soldi 8,8; *spres*; la libbra, soldi 3; nel 1703 ¹⁰².

-Olio, *un bocal*: 1799, lire 7; sale, uno staio: 1766, lire 8,8. Pane, *un pan* (una libbra?): 1749, soldi 2.

-Funghi ampezzani, una libbra 1733, lire 10 (!); 1788, lire 9.

-Pranzo all'osteria (tariffe per osti del 1788, in Kreuzer): *un pasto da signori: in giorno di grasso, 36; in giorno di magro, 39; un pasto da contadini: in giorno di grasso, 24; in giorno di magro, 21; un pasto da carrettieri: 21. Vino di prima qualità, al boccale: 20. Una misura di avena, 6; stallazzo per un cavallo, un dì e una notte: 16* ¹⁰³.

-Un paio di scarpe: 1733, lire 3,15; 1743, lire 4,10; 1787, lire 6.

-Tabacco da naso, la libbra: comune, 6 Kreuzer; spagnolo, 12 Kreuzer, nel 1722 ¹⁰⁴.

-Polvere da schioppo, la libbra: 1692, lire 1,10; 1733, soldi 16; 1742, lire 1; 1762, lire 1,14; 1789, lire 2; 1803, lire 2,5 ¹⁰⁵.

-*Posta una litera a Roveredo*, lire 1,14, nel 1774.

.....
100 A.A.

101 A.A.

102 A.C.

103 A.C. Miscell., f.480.

104 A.I.

105 A.A.

Riacquistati i pascoli e il bosco di Botestagno (1789 e 1847)

Nel 1755 l'Austria fece eseguire un sopralluogo a Botestagno. Ne risultò che il castello, decrepito e pericolante, in caso di guerra non sarebbe servito a nulla; Giuseppe II decise di sbarazzarsene. Il Comune di Ampezzo comprò Botestagno per una miseria (300 fiorini) nel 1783 e ottenne persino il permesso di demolirlo nel 1794.

Abbandonato il castello, il demanio non aveva più alcun interesse per i terreni circostanti e li vendette alla Regola Alta di Lareto. L'atto è datato 6.12.1789; il marigo Giuseppe De Mai acquistò *terreni arativi e prativi insiepati presso il castello, pertiche 9.478* (circa 37.000 mq.); terreni prativi insiepati fra le due strade, pertiche 2.640; *granaio con sotto stalle e dirimpetto una piccola casera; jus pasculandi nel bosco camerale di Botestagno; il tutto per fiorini 1.630.*

Non so se i regolieri di allora conoscessero tutti i precedenti, la compera per 500 ducati d'oro nel 1415, tutti i processi, le frequenti ricostruzioni dell'ospizio, con quanta tenacia i loro antenati avevano lottato per quei terreni; ma certo non si era spento il ricordo delle soperchierie dei capitani tirolesi, del dazio del castello, delle ingiustizie subite; perciò essi provarono sicuramente una immensa soddisfazione nel riacquistare quel suolo già tanto conteso.

Nel 1792 la Comunità di Ampezzo donò alla Regola Alta di Lareto anche *la chiesetta di Ospitale*. Nel 1847 infine il governo austriaco restituì agli Ampezzani anche *il bosco del castello e così tutta la valle del Felizon tornò agli originari.*

Le guerre napoleoniche (1796-1813)

Durante le guerre napoleoniche, a cui qui si può solo accennare, attraverso il Falzarego, ma soprattutto attraverso Cimabanche ci fu un incredibile andirivieni di truppe regolari austriache, di *Schützen* ladini e pusteresi, di *maoni* (masnada di irregolari). Già nel 1796/97 passarono circa 30.000 militari di tutte le nazionalità dell'impero, che si fermavano anche diversi giorni in paese a riposarsi; altri 4.000 soldati transitarono nel 1798; complessivamente si contarono in Ampezzo più di 300.000 pernottamenti; la confusione ed i disagi furono indescrivibili.

I danni arrecati alle Regole ed al loro bestiame non furono lievi. L'oste di Ospitale, disperato, sprangò l'osteria e tornò in paese.

Nel 1806 i Francesi entrarono a Vienna e l'Austria fu costretta a cedere *il Tirolo alla Baviera*, alleata di Napoleone. Con tutta probabilità la nuova costituzione avrebbe abolito le Regole, ma la parentesi bavarese durò solo pochi anni. Anche gli Ampezzani parteciparono nel 1809 alla lotta di liberazione del Tirolo, capeggiata da Andreas Hofer. Nella prima battaglia di Acquabona (10 agosto) si lamentarono nove morti

e ruberie fino a Pezié; nell'incursione francese del 31 agosto 40 case regoliere furono distrutte dal fuoco e molte altre saccheggiate; nella seconda battaglia di Acquabona (29 settembre) perirono altri due ampezzani. I danni furono enormi (117.000 fiorini; allora una casa regoliera modesta, con stalla e fienile, valeva circa mille fiorini). Per esempio l'oste di Ospitale denunciò danni per ben 1.156 fiorini.

Accorsero a sostenere gli *Schützen* ampezzani, ma arrivando in ritardo, quelli di Marebbe, Badia e Livinallongo e, fermandosi spesso per molti giorni, quelli di Monguelfo; poi giunsero drappelli francesi alla fine del conflitto; si calcolarono altri 70.000 pernottamenti circa.

Per vendicarsi della ribellione, Napoleone divise il Tirolo in tre parti; col Trentino anche *Ampezzo fu aggregata al Regno d'Italia nel 1810. Ma già nel 1813 tornarono gli Austriaci*; Ampezzo, su richiesta degli abitanti, fu lasciata col Tirolo e difese efficacemente il confine nella guerra del 1848. Per la sua importanza strategica, la sua fedeltà all'Austria, la sua lingua ladina, Ampezzo costituì dal 1868 in poi, assieme a Livinallongo e Colle Santa Lucia un proprio *Capitanato distrettuale* (una specie di prefettura) il più piccolo di tutta la monarchia austro-ungarica (6.155 abitanti).

L'agricoltura nel 1800

Nel 1773 si raccolsero in Ampezzo staia di frumento 1738, di segala 153, di orzo 4668, di fave 1515. Il raccolto non diede neppure 4 volte tanto la quantità seminata; allora purtroppo era spesso questa la media. Le fave erano ancora essenziali per l'alimentazione e presso ogni fienile c'era la caratteristica "arfa" per seccarle. Anche nel 1800 quasi la totalità degli Ampezzani si dedicava alla coltivazione dei campi e all'allevamento del bestiame.

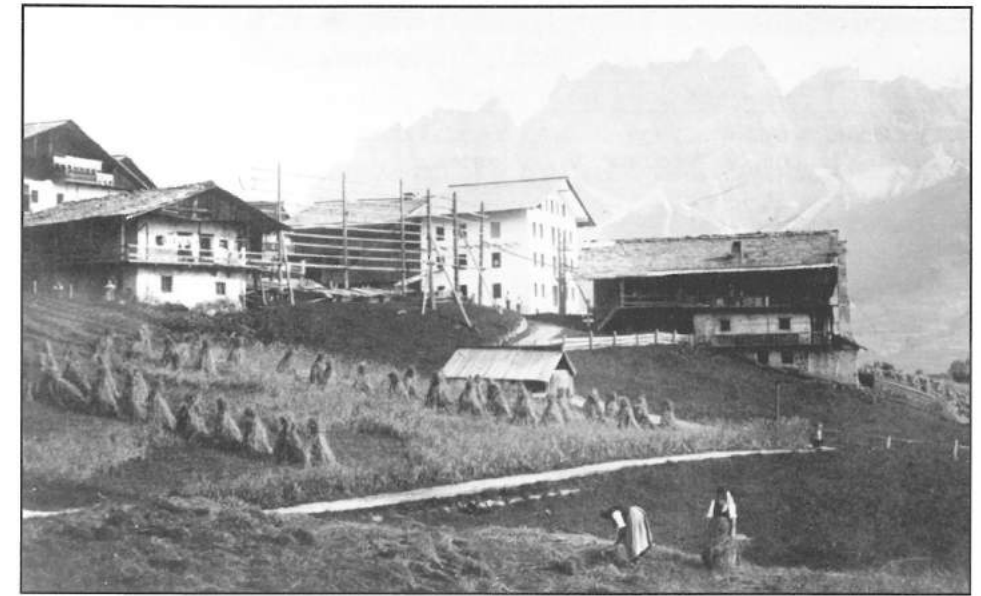
*Una volta Cortina era tutta campi e riquadri: a guardarla dall'alto si vedevano poche case scure e tanti campi gialli di segale e d'orzo, verdolini della fava, scuri delle patate, quelli fioriti di bianco del grano saraceno e di azzurro del lino... in variopinti scacchieri...*¹⁰⁶

Il giudice d'Ampezzo Klebelsberg scrisse nel 1836 al governatore del Circolo della Pusteria e dell'Isarco Staffler¹⁰⁷: *Gli arativi vengono coltivati cinque anni a campo (prima frumento, poi orzo, poi fava) quindi cinque anni a prato ("vara")*¹⁰⁸.

106 Casati, Olimpiadi 1956, numero unico, Cortina, 1956.

107 Staffler pubblicò una descrizione d'Ampezzo nel 1844, vedi: Tirol und Vorarlberg, II Teil, II Band, pag. 525.

108 F.FB. 4319.



1898 Lacedel.

Nel 1818¹⁰⁹ i campi coltivati erano 2.200 iugeri, calcolati a 1.000 passi quadrati (1 passo = circa 1 pertica = metri 1,90 = 800 ettari circa); dei quali però metà riposavano ("vare"). I prati a sfalcio intensivo erano Tagmahd (= opere) 1.066, di 500 passi ciascuna (210 ettari circa).

Il dottor Majoni annotò che quando il campo era infestato da troppa erbaccia, lo si lasciava diventare prato (*vara nor*) e quando la "vara" diventava scadente, si tornava ad ararla seminando prima orzo, poi grano, poi fava, indi patate. In tempi ancora anteriori, riferì, si seminavano anche segala, avena, fagioli, piselli, rape ed ogni famiglia aveva il suo campo di lino e di canapa.

Dal 1812 al 1817 ("l'anno della fame") e dal 1835 al 1840 si registrarono gravi carestie.

109 A.C. Statistiche.

La produzione

1811 ¹¹⁰			
prodotto	some (200 kg. circa)	consumo annuo some	prezzo in lire ital. (1 fl.= L. 2,115) la soma
frumento	420	700-900	42,30
orzo	1200	1.000-1.500	27
segale	20	100-150	36
granoturco	-	350 -600	-
pomi di terra	660	450-800	6
	<i>libbre</i>	<i>la libbra</i>	
fieno	1.600.000	tutto	
lino (tessitori 38)	7.600	1,34	
canapa (tessitori 21)	3.000	0,74	
lana	3.000	2,15	
bottiro	15.000	6.000-9.000	1,10
formaggio	25.000	8.000-12.000	0,28
miele	1.100	700-1.000	1,60
1824		1897	
prezzi medi, in fiorini allo staio		prezzi medi, in fiorini all'ettolitro (circa 3 staia)	
frumento	3,58	frumento	10
orzo	2,8	orzo	8
fava	2,34	piselli	17
pomi di terra	0,24	pomi di terra	3,40
	<i>al quintale</i>		<i>al quintale</i>
fieno dolce	1,30	fieno dolce	4
lino greggio	34	lana	120

110 A.C. Statistiche. Le patate furono introdotte probabilmente nel 1807 per interessamento del governo bavarese.

Un'opera con due cavalli, carro e uomo, per tutto il giorno: fl.2,50; un paio di cavalli medi, compresi finimenti e carro: fl.330 ¹¹¹.

Prezzo medio in lire nel 1811 ¹¹²; vacche, 60; buoi, 85; cavalli, 110; pecore, 6,40; porci, 20,50. Il giudice Klebelsberger scriveva nel 1836: *una vacca produce in inverno un vitello, d'estate 18 kg. di burro e 24 kg. di cacio; una pecora circa kg. 2,5 di cacio grasso, più la puina e circa 1 kg. di lana.*

Statistiche del bestiame ¹¹³

Vista la scarsa produttività del suolo, risulta evidente la somma importanza dell'allevamento del bestiame. Per fortuna i pascoli erano abbondanti ed il loro sfruttamento era organizzato alla perfezione dalle Regole.

	vacche	buoi	cavalli	pecore
1784:	488	278	72	
1811:	760	380	198	2.600
1814:	660	248	206	1.433
1818:	670	712	228	2.138
1821:	699	555	283	3.110
1839:	588	385	198	3.624
1867:	577	159	150	3.181
1870:	563	73	105	3.570
1879:	631	449	202	3.733
1881:	634	620	152	3.500
1890:	581		158	2.318
1894:	510	202	149	2.152
1899:	674	205	124	1.967
1905:	657	169	192	1.927
1908:	710	97	174	1.550
1910:	711	52	193	1.792

Per un confronto 1924: 680 vacche, 18 buoi, 128 cavalli, 1.300 pecore; 1944 (guerra!): 713 bovini, 60 cavalli, 2.900 pecore; 1973: 420 bovini, 8 cavalli, 320 pecore, 250 suini.

111 Due Soldi, aprile 1966.

112 A.C. Statistiche.

113 Scelta da A.C. e altre fonti.



Elenchi dei consorti della Regola di Lareto (1882) e della Regola di Ambrizola.

Le Regole negli ultimi 150 anni

Nel 1849 il governo attuò l'esonero *del suolo*, cioè rinunciò a pretendere decime, regalie, servitù e diritti vari, relitti del medioevo, ma ancora gravanti su molti terreni in Tirolo; così i contadini della Pusteria e della Ladinia del Sella diventarono finalmente padroni assoluti dei loro fondi. In Ampezzo ciò era già avvenuto, come visto, nel 1447. Erano rimaste in paese solo le decime dovute al decano (un quarantesimo del raccolto), e il capitale corrispondente fu pagato per metà dal Comune.

L'unica cosa che lo Stato si riservò espressamente fu la proprietà dei monti nudi e dei massicci deserti, nel 1838 (Stolz); perciò le Tofane, per esempio, sono dello Stato.

Con patente sovrana del 5.7.1853 si ordinò anche che venissero regolate e sciolte tutte le servitù di pascolo, di legnatico e di ogni prodotto boschivo. Ma in Ampezzo la legge fu ignorata fino al 1870, anno in cui alcuni progressisti si appellarono alla legge per affermare che ormai le Regole erano un relitto anacronistico, non s'adattavano ai tempi nuovi e dovevano quindi essere assorbite dal Comune. Così nel 1870 il Comune dovette inoltrare una prima domanda di scioglimento della promiscuità fra Regole e Comune; ma la pratica andò misteriosamente perduta, probabilmente perché nessuno voleva togliere le castagne dal fuoco.

Nel 1880 gli accentratori ci riprovarono; stavolta la domanda *allo scopo vengano*

definiti e regolati i rapporti di proprietà e rispettivamente di servitù fra la Comunità e le Regole giunse alla Regia Imperial Commissione per l'affrancamento ed il regolamento degli oneri fondiari di Bruneck, che mise in moto la macchina burocratica; la quale, quando è mossa, non c'è più santo che la fermi.

Le Regole attraversavano un periodo di torpore e lì per lì non capirono la portata della cessione dei loro diritti. Se il Comune amministrava alla perfezione i boschi, con generale soddisfazione, perché non scaricare su di lui anche l'amministrazione dei pascoli? In paese foresti stabili non ce n'erano (gli impiegati statali venivano spesso trasferiti e qualche raro singolo veniva presto assimilato): *regolieri* e *"comunisti"* quindi in pratica si identificavano.

I sacerdoti fratelli Alverà, sostenitori delle Regole

In quel momento assai delicato e pericoloso per l'esistenza stessa delle Regole (vedi Cadore), allarmati dal padre, intervennero provvidenzialmente i due figli di Angelo Alverà: don Pietro e don Isidoro, che capirono la gravità della situazione e col loro ascendente aprirono gli occhi ai regolieri indifferenti. Inoltre, sapendo bene il tedesco ed essendo sacerdoti, furono ascoltati anche dalle autorità di Innsbruck alle quali si rivolsero.

Essi pubblicarono in tedesco sul giornale *Tiroler Volksblatt* di Bolzano¹¹⁴ un bell'articolo di divulgazione sulle Regole, che, tradotto in italiano in un opuscolo, fu distribuito ai regolieri. Dopo un breve sunto della storia delle Regole, fra l'altro essi scrissero: *Le Regole... sono indipendenti dal Comune. Che i boschi siano del Comune è da ascrivere unicamente alle Regole... Se Lareto non avesse comperato la valle da Botestagno a Cimabanche e difeso Campo di Croce e i monti adiacenti... chissà a chi ora apparterrebbero... Dall'esistenza delle Regole dipende l'esistenza del contadino d'Ampezzo... E' un inganno dire: è lo stesso se possiedo come membro di Regola o di Comune... Le Regole sono consorzi privati, i loro beni sono privati cioè di famiglia; tra essi e quelli del Comune è la stessa immensa differenza che fra i beni di famiglia e del Comune... come nessuno cederebbe il suo al Comune, così nessuno può cedergli i diritti di Regola... perciò si sostengano le Regole ad oltranza...*¹¹⁵

Con ciò fu messa al corrente l'opinione pubblica e gli avversari delle Regole non poterono più fare quello che volevano, sfruttando l'ignoranza della massa. Ai due fratelli sacerdoti va riconosciuto quindi un grande merito e ad essi deve andare la

¹¹⁴ 51 e 52 del 1884.

¹¹⁵ *Le Regole d'Ampezzo in Tirolo*, Bolzano, 1884; senza indicazione d'autore.

gratitudine dei regolieri; senza il loro deciso intervento, le cose avrebbero forse preso tutta un'altra piega. Don Pietro Antonio Alverà morto nel 1927, è benemerito anche per aver scritto per primo una *Cronaca di Ampezzo nel Tirolo*, manoscritto conservato in canonica, interessante soprattutto per gli avvenimenti del 1800.

Bisogna infatti ricordare qui che, con la legge del 1819 e specialmente con quella del 1848, si erano istituiti i Comuni in senso moderno; il Comune d'Ampezzo quindi non era più un ente privato, erede dell'antica Regola di fondovalle, ma un ente pubblico; il "capocomune" doveva giurare fedeltà a *Sua Maestà Imperiale Francesco Giuseppe I*; gli eventuali capifamiglia immigrati (allora rarissimi) avevano quindi in teoria gli stessi diritti dei regolieri.

Le Regole riconosciute dal governo (1885)

Angelo Alverà de Pol rinunciò alla carica di capocomune per dedicarsi alle Regole, ed assieme ad altri due esperti ricevette regolare procura dai marighi delle undici Regole, per rappresentare tutti i regolieri. A rappresentare il Comune fu nominato dalla giunta provinciale l'avvocato Hibler di Brunico, perché si era scoperto che tutti i delegati del Comune erano contemporaneamente anche regolieri.

Nonostante l'opposizione prima ed il ricorso poi dello Hibler, rappresentante del Comune (e degli avversari delle Regole), la commissione provinciale di Brunico¹¹⁶ decise che la procura dei marighi era valevole. Così le Regole riportarono una prima e forse decisiva vittoria, perché con ciò (e con gli atti seguenti) - come rileva don Pietro - le Regole furono riconosciute formalmente per la prima volta dallo Stato austriaco.

Con atto del 7.10.1886 la definizione della vertenza fu rimessa a tre arbitri; ma poi, siccome le firme dei regolieri a questo atto sarebbero state estorte con minacce ed intimidazioni del capitano distrettuale Carlo Maurizio de Mohrenfeld, il capitano si beccò un cicchetto da Innsbruck¹¹⁷, i tre arbitri furono sollevati dall'incarico e la commissione fece pressione perché fra le Regole ed il rappresentante del Comune si giungesse ad un compromesso accettabile da ambo le parti.

.....
116 18.7.1885, col n. 8156-441.

117 D.A.

In questione della proprietà del suolo

Le sedute decisive si tennero il 9, 10, 11 febbraio 1887 e la questione fondamentale era: il suolo è proprietà del Comune con servitù di pascolo a favore delle Regole o è delle Regole, con servitù di legnatico a favore del Comune?

Rappresentanti delle Regole erano Angelo Alverà de Pol, Antonio Lorenzi di Zuel, Giuseppe Zambelli di Acquabona, Arcangelo Colle Codés, assistiti dall'avvocato Gustavo Gramatica. I regolieri intendevano dapprima pretendere la proprietà del suolo; e avevano ragione.

Rimando qui a quello che ho già scritto per il 1400, a tutte le compere, ai processi, alle contese per i confini del 1500; e ripeto solo: se il confine territoriale rimase sulla linea ancora attuale, ciò avvenne perché furono le Regole a difenderlo con irremovibile tenacia, perché risultò che fino a quel punto avevano diritto di pascolo le Regole ampezzane. Quando poi in seguito il bosco acquistò maggiore importanza del pascolo, si stabilì, come visto, che il confine del boscare coincidesse col confine del pascolo; quindi la Comunità di Ampezzo poté ottenere solo tanto bosco, quanto ne cresceva sul territorio già riconosciuto delle Regole. A me pare che, coi documenti di confinazione del 1327, 1333, ecc. la proprietà del suolo fosse già riconosciuta alle Regole; non però la proprietà del legname da commercio, che, secondo lo statuto cadorino, era pro indiviso di tutti gli originari della centena, appartenenti alla Regola di valle.

Già nel 1821 il capocomune aveva risposto al giudice, al quale la cosa interessava: *Le Regole non stanno in alcuna correlazione col Comune... ed agiscono ognuna da per se stessa indipendentemente... sembrano assolute padrone di ciò che attualmente possiedono... il Comune ha la proprietà delle piante esistenti nei pascoli...*¹¹⁸

Il Convegno fra la Comunità e le Regole (1887)

Nonostante ciò, nel compromesso concluso e firmato il 14 febbraio 1887 (confermato dal commissario provinciale di Innsbruck il 23.2.1887), che fu chiamato *Convegno fra la Magnifica Comunità d'Ampezzo e le Regole*, la proprietà del suolo fu riconosciuta alla Magnifica Comunità d'Ampezzo.

Don Alverà fa capire che ci furono pressioni da parte del capitano distrettuale e del commissario del governo dott. Festner, presenti alle sedute; poi non si volle mutare la prassi e togliere al Comune l'unica fonte di entrata; come per la confina-

.....
118 A.C. Protocollo Relazioni Politiche.

totalitario; era assurdo immaginarsi il Comune amministrato da estranei.

Concludendo, col Convegno furono fissati per iscritto tutti i diritti delle Regole *senza alcuna controprestazione*; elencate tutte le numerosissime particelle fondiarie sulle quali esse avevano diritto di pascolo, o che erano loro proprietà assoluta; fu stabilito un nuovo regolamento per la amministrazione interna, ecc.

Le Regole ottennero insomma tutto, eccetto la proprietà del suolo e la proprietà del legname, che continuò così ad essere amministrato dal Comune come prima, a nome dei membri comproprietari ¹²⁰.

La prima guerra mondiale (1914 -1918)

Nel maggio del 1915, quando l'Austria capì che anche l'Italia le avrebbe dichia-



Costruzioni italiane della Prima Guerra Mondiale.

rato la guerra, *il comando decise di abbandonare spontaneamente la conca di Cortina*, per non dover evacuare la popolazione, ma soprattutto per accorciare il fronte e

.....
¹²⁰ Particolari in: *Convegno fra la Magnifica Comunità di Ampezzo e le Regole*, 1887. Ristampa: Cortina 1958.

zione con Dobbiaco (1867), poiché allora il legname era ben più importante del pascolo, si pensò che il diritto di proprietà del suolo dovesse seguire la utilizzazione principale.

Pretendendo il suolo sarebbero sorti per le Regole grossi problemi e si sarebbe dovuta inventare per l'amministrazione dei boschi una "comunanza regoliera" che, secondo la mentalità di allora, esisteva già ed era costituita dal Comune (tutti gli amministratori erano regolieri).

Il Comune del resto, nonostante la nuova legge del 1848 non veniva considerato come una entità astratta, proprietaria essa dei boschi; proprietari restavano, secondo la mentalità di allora, i singoli ampezzani, seppure riuniti *in comune, pro indiviso*. Tanto è vero che si distribuiva il sopravanzo di gestione a tutti i comproprietari (p. es. nel 1849 il capocomune Silvestro Franceschi fece distribuire 50 fiorini per ogni capofamiglia, più 10 fiorini per ogni persona). Si trova persino documentato il caso (che mi pare più unico che raro per un Comune) di un certo Paolo Demenego sellaio, che si stabilì a Pieve con moglie e figli e perciò chiese un *equo compenso per il suo espatrio*. Ebbene, egli ottenne effettivamente dalla commissione comunale di Ampezzo nel 1867 lire austriache 700 in oro, *a condizione che egli rinunci per sé e famiglia a tutti i diritti di cittadino d'Ampezzo, passati, presenti e futuri...* ¹¹⁹. Se il Comune trovava giusto pagare (cosa per noi paradossale), secondo me riconosceva implicitamente ma chiaramente, che non il Comune in quanto tale era proprietario del legname, ma i singoli componenti o membri; e quindi anche il Demenego, in quanto comproprietario dei boschi (altra ragione del pagamento io non saprei trovarla), aveva diritto a essere risarcito, se rinunciava a favore degli altri.

Ora, tenendo conto di questa mentalità e prassi, comprendiamo come mai i regolieri lasciarono la proprietà del suolo al Comune: erano convinti di riconoscere come proprietari se stessi, in quanto membri del Comune.

Tuttavia ciò fu un grosso errore ed un equivoco fatale; ma, come scrive don Alverà, *se non fosse sorta questa grossa controversia a riaccendere l'antica passione e gelosie dei diritti di Regole e così a ringiovanirle e consolidarle, con tutta probabilità esse sarebbero scomparse*.

In fondo, col riconoscimento ufficiale e giuridico dei loro diritti, fissati per iscritto, le Regole avevano ottenuto più di quello che forse allora speravano; avevano ricevuto nuovo impulso vitale e potevano esplicare tutta la loro attività senza più nessun fastidio. Dai regolieri di allora non possiamo pretendere che divinassero il futuro: allora nessuno poteva prevedere né la mecca del turismo né tanto meno un regime

.....
¹¹⁹ A.C.

tentare una difesa da posizioni strategicamente favorevoli.

Quasi tutta la linea del fronte ampezzano si snodava sul terreno delle Regole. Le trincee di Rufiedo che sbarravano la via per Dobbiaco, gli arroccamenti di Gotres e Son Pòuses, teatri di sanguinosi attacchi, che impedivano il passaggio a Marebbe, i capisaldi di Travenanzes, erano tutti sui pascoli della Regola alta di Lareto. L'osteria di Ospitale fu distrutta dalle granate. Il forte Intrà i Saš e le trincee del Passo di Valparola, che bloccavano l'accesso alla Val Badia, erano sul terreno di Ambrizòra. Alla stessa Regola appartenevano i pascoli di Falzàrego, Cinque Torri ecc. pieni allora di postazioni di artiglieria, di baracche, depositi, attendamenti e servizi di ogni genere. La stessa cosa succedeva sui pascoli di Romerlo, Cadin, Larieto Bassa ecc.

I soldati di ambedue gli eserciti tagliarono una enorme quantità di piante per scaldarsi e sopravvivere, per costruire baracche, camminamenti, ripari ecc. I danni arrecati ai boschi ed ai pascoli ampezzani furono spaventosi e incalcolabili. Dopo il conflitto furono ancora i regolieri che col loro sudore liberarono i pascoli migliori dal filo spinato e dai residui bellici, colmarono le buche delle granate e delle trincee, rifecero le malghe e gli edifici di Ospitale e Falzàrego, promossero il rimboschimento.



L'osteria di Ospitale. Novembre 1917. Passaggio di truppe austriache dopo Caporetto.

Le Regole sotto l'Italia

Nel 1918 l'impero asburgico si sfasciò; l'Austria, perduta la guerra, fu costretta ad accettare il confine del Brennero e così tutto il Sudtirolo passò al Regno d'Italia. Con l'avvento del fascismo, nel 1923 *Ampezzo fu staccata da Bolzano* e sottoposta alla provincia di Belluno. Non si tennero in nessun conto le vivacissime e reiterate proteste della popolazione, contraria al troncamento di legami politici, religiosi (diocesi di Bressanone), di cultura, di tradizioni, consolidatisi in quattrocento anni di appartenenza al Tirolo.

Nel 1927 fu emanata la legge italiana sul riordinamento degli Usi Civici ¹²¹, che ignorava del tutto le Regole. Siccome nel Convegno del 1887, ancora in vigore fin allora, la proprietà del suolo boschivo era stata aggiudicata alla Magnifica Comunità d'Ampezzo assieme alla maggior parte dei pascoli, le Regole si trovarono in pratica espropriate completamente di tutti i loro beni, comprati, difesi, posseduti da lunghi secoli, come visto.

Nel 1927 la situazione era del tutto diversa dal 1887: in Comune c'era un Podestà non ampezzano e in paese si formava pian piano una comunità numerosa di immigrati. Dobbiamo riconoscere che costoro furono onesti e non pretesero mai gli stessi diritti a pascoli e boschi degli originari; ma la situazione era insostenibile.

Il fiduciario dei regolieri allarmati, Angelo de Zanna, ebbe la fortuna di trovare nel professor Giangastone Bolla un difensore dei diritti delle Regole di eccezionale valore e competenza: col suo aiuto egli iniziò la riscossa nel 1936.

Dopo la funesta seconda guerra mondiale restava ancora sempre in vigore la legge precedente sugli usi civici. Allora il professor Bolla presentò un ricorso al Ministero dell'Agricoltura e Foreste dicendo che la legge del 1927 non poteva essere applicata alle Regole, consociazioni speciali di natura privata.

Una commissione inviata dal Ministero ad esaminare la questione rigettò il ricorso con sentenza del 24.12.1947 a Trento; ma ordinò lo scioglimento della promiscuità fra Regole e Comune ¹²².

Questa sentenza di Trento fu impugnata dalle Regole presso la Corte d'Appello di Roma con atto del 26.1.1948; ma anche quest'ultima confermò la sentenza di Trento ¹²³ e le Regole si rivolsero allora alla suprema Corte di Cassazione ¹²⁴, che per intanto non fece niente.

.....
¹²¹ 16-6-1927, n.1766.

¹²² Sentenza di 43 pagine dattiloscritte, con la storia delle Regole come la vedeva il dottor Raffaglio.

¹²³ 30-12-1955 e 18-2-1956.

¹²⁴ 6-4-1956.

Nel frattempo però l'amministrazione del Comune era tornata in mano agli Ampezzani e quindi a migliori intenzioni verso le Regole. Le idee propagate dall'autorevole professor Bolla, da Angelo de Zanna, da Rodolfo Girardi ed altri convinti regolieri, cominciarono a prendere il sopravvento.

Nella delibera del 7.1.1947 il Comune si dichiarò disposto a riconoscere i secolari diritti delle Regole, a sciogliere la promiscuità ed a definire la vertenza; anzi a cedere loro la proprietà del suolo, riservandosi solo 700 metri cubi di legname annui (Sindaco Angelo Ghedina).

In attesa di una definizione conclusiva le Regole e il Comune decisero intanto di consociarsi per la gestione provvisoria tecnico-amministrativa dei beni agro-silvo-pastorali in una *Azienda speciale consorziale boschi e pascoli ampezzani* (ASCoBA), che fu approvata e costituita con delibere sia di tutte le Regole che del Comune ¹²⁵.

La Prefettura di Belluno costituì l'ASCoBA e ne approvò lo statuto ¹²⁶; ma poi improvvisamente ¹²⁷ revocò l'approvazione ingiungendo al Comune di riprendere la gestione del patrimonio. Naturalmente si presentò un ricorso contro questa ultima decisione.

Su insistenza del professor Bolla, instancabile fautore delle Regole, a Roma fu emanata finalmente una nuova legge per la montagna ¹²⁸, che dichiarava all'art. 34: *Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale: dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.*

Questo articolo, pur non trovando applicazione pratica immediata, conteneva in radice il riconoscimento delle Regole come proprietarie dei terreni ed idonee ad amministrarli secondo le consuetudini vecchie, su base privata, non secondo leggi nuove. Le Regole avevano ottenuto una prima grande vittoria.

La transazione definitiva (1957-59)

Si giunse finalmente alla cosiddetta *transazione*: cioè allo scioglimento della promiscuità ed alla ripartizione fra Regole e Comune delle terre in controversia dal

125 1949-1950.

126 Decreto del 10.6.1950.

127 3.4.1952.

128 Legge Fanfani, 25.7.1952; n.991.

1887. Si elaborò una equa ripartizione del bosco e dei pascoli, approvata a Belluno da Comune, Regole e autorità statali il 5.3.1957. Questa transazione fu approvata dal Consiglio comunale in due sedute ¹²⁹.

L'atto privato della transazione poté così esser firmato a Venezia dai delegati del Comune e delle Regole il 24.5.1957 ¹³⁰ e la controversia fra le parti si poté considerare composta e definita.

Le Regole perciò rinunciarono al ricorso in Cassazione ¹³¹ e la rinuncia fu accettata anche dal Comune ¹³².

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste nominò per la effettiva ripartizione ¹³³ una commissione che finì i suoi lavori nell'aprile 1959.

Il Comune approvò gli elaborati della commissione per la effettiva ripartizione ed attribuzione delle terre, con storica seduta del 18.5.1959 ¹³⁴ che si può definire il trattato di pace fra Regole e Comune ¹³⁵. Le deliberazioni del Consiglio comunale del 1957 e 1959 riguardanti la transazione sono stampate in due bei volumi, ai quali rimando per gli interessanti particolari e dai quali estraggo ¹³⁶: le terre pascolive, ettari 4.021, vanno intavolate per intero alle Regole; i boschi vengono attribuiti alle Regole per circa il 90%, ettari 10.398; i boschi vengono attribuiti al Comune per circa il 10%, ettari 1.051. Ma ci sono ancora incolti improduttivi, alpi, ecc. cosicché in conclusione la superficie totale delle terre viene ripartita così: alle Regole ettari 15.395; al Comune 1.553; totale ettari 16.948.

Naturalmente le Regole restarono in possesso anche dei prati e pascoli di cui già erano in possesso ¹³⁷, ettari 544.

Dato che siamo alle prese con le cifre aggiungo, sempre in ettari: proprietà demaniale = rocce nude delle montagne: 6.244; proprietà privata = fondovalle: 2.179; strade: 35; acque: 97; superficie totale del Comune di Cortina d'Ampezzo: ettari 25.451.

Dopo l'approvazione della transazione da parte del Comune, il Commissariato Usi Civici di Trieste ordinò lo scioglimento della promiscuità ¹³⁸. Il 23.3.1960 avvenne

129 6.3.1957: 18 favorevoli, 2 astenuti; 7.5.1957: 17 favorevoli e 1 contrario.

130 Omologato ivi dalla commissione usi civici il 5.12.1957.

131 Ancora pendente; 15.6.1959.

132 17.7.1959.

133 18.6.1958.

134 14 favorevoli, 2 astenuti, sindaco dott. Amedeo Angeli.

135 Delibera convalidata dalla Giunta Provinciale di Belluno il 5 agosto.

136 18.5.1959.

137 Convegno 1887.

138 27.11.1959.

l'intavolazione nel libro fondiario delle terre ripartite: le une a nome di: *Comune di Cortina d'Ampezzo* (con cancellazione della precedente servitù di pascolo e di percepire erba e legna a favore delle Regole); le altre a nome delle *11 Regole Ampezzane elencate, quali comunione generale per condominio*. Inoltre: *i beni elencati di proprietà delle Regole, conserveranno la loro originaria natura, rimanendo inalienabili, indivisibili, e vincolati alla loro destinazione*.

Le Regole, eredi e continuatrici dell'antica comunità degli originari, rientrate in possesso dei loro beni plurisecolari, compilarono un nuovo Laudo, datato 25.11.1962.

L'attività dell'ASCoBA

Da un'interessante pubblicazione: ASCoBA: *Rassegna dell'attività 1950-1962*, Feltre, 1963 a cui rimando per particolari ¹³⁹, apprendiamo: *Il pino mugo (barancio) ricopre circa 2.000 ettari; il bosco d'altofusto, ettari 9.300 circa, si compone per il 48% di abete rosso, per il 34% di larice, per il restante di abete bianco, pino, pino cembro (cirmolo)*.

1950: il bosco è in un impressionante stato rado, la foresta è in dissesto più o meno pronunciato... per ettaro si ottengono 160 metri cubi di legname circa, cifra inferiore di circa 100 metri cubi per ettaro per essere funzionali e stabili; l'età degli alberi recidibili varia dai 150 ai 300 anni. Bisogna ristabilire l'equilibrio biologico e fisico... Seguono elenchi di grosse somme reinvestite nei boschi e nei pascoli per: un milione di piante messe a dimora su 200 ettari, bonifiche, prosciugamenti, fossi di drenaggio, rete stradale (complessivi 90 chilometri con molti ponti), consolidamento frane, costruzione di quattro case forestali, nuova segheria di Pontechiesa, restauri a cinque malghe, nove casoni, ecc. In dodici anni di gestione si spesero in totale un miliardo e trecentodieci milioni, con un guadagno netto di soli quindici milioni.

Presidente emerito dell'ASCoBA fu per lunghi anni Angelo de Zanna, che ebbe la soddisfazione di veder coronato il suo sogno prima della morte, nel 1964. Egli fu naturalmente anche il primo presidente della Deputazione Regoliera, eletto dalla nuova assemblea generale dei regolieri, rientrati in possesso dei pascoli e dei boschi.

Ripartite le terre, era logico che le Regole volessero sciogliere l'ASCoBA ¹⁴⁰; ma trovarono accanita opposizione da parte della Prefettura di Belluno ¹⁴¹. Le Regole dovettero di nuovo ricorrere a due valenti avvocati: Emilio Romagnoli e Cesare Trebe-

.....
¹³⁹ ASCoBA: *Rassegna dell'attività 1950-1962*, Feltre, 1963.

¹⁴⁰ Assemblea del 12.1.1964.

¹⁴¹ Atti 15.4 e 25.8.1964.

schì, allievi del professor Bolla e presentarono le loro deduzioni, cioè un ricorso contro la Prefettura ¹⁴².

Le Regole del tutto indipendenti (legge 1971)

Per interessamento dei due avvocati Trebeschi e Romagnoli e dell'on. Arnaldo Colleselli fu discussa nel 1968 una nuova legge (Restivo) sugli usi civici, che desse alle Regole ampezzane sistemazione autonoma rispetto alla legge del 1927; ma essa non giunse alla approvazione.

Finalmente fu emanata nel 1971 la nuova legge per la montagna ¹⁴³, che dice all'art.10: *Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini. Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari...*

Questa legge riconosce dunque chiaramente sia le singole Regole ampezzane che la nuova Comunanza delle Regole. Il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata della Comunanza Regoliera fu degnamente commemorata nell'assemblea generale del 5.12.1971, alla presenza dell'on. Colleselli, degli avvocati Romagnoli e Trebeschi, delle autorità locali. Questa assemblea ebbe luogo già nella Ciasa de ra Regoles, la nuova degna sede propria, in centro sotto il campanile, inaugurata poi ufficialmente il 2.7.1972.

Nell'assemblea del 28.5.1972 i regolieri dichiararono il loro recesso dall'ASCoBA, che fu sciolta ¹⁴⁴; cosicché le Regole ampezzane sono finalmente in piena funzione autonoma dal 1.6.1973.

.....
¹⁴² 20.3.1965.

¹⁴³ 3.10.1971, n.1102.

¹⁴⁴ Approvazione del Comune 18.7.1972; scioglimento con atto del commissario prefettizio 31.5.1973, ratificato dalla Prefettura il 12.6.1973.



Ciasa de ra Regoles, sede degli uffici e dei musei delle Regole.

Gli ultimi trent'anni (1971-2000)

(a cura di Stefano Lorenzi)

Il periodo recente ha visto la rinascita a vari livelli di un nuovo interesse per le Regole, accompagnato da una serie di innovazioni legislative ed economico-sociali che hanno messo alla prova la millenaria realtà ampezzana, riproponendola con vigore nel nuovo secolo con una veste più adeguata ai tempi.

L'attività agro-silvo-pastorale

L'economia ampezzana ha puntato sempre di più sul turismo, causando una progressiva marginalità delle attività legate al settore primario tradizionale. Gli agricoltori e gli allevatori in Ampezzo si sono ridotti in numero, sia per abbandono da parte dei più anziani, sia perché le nuove generazioni non hanno dato il necessario "ricambio" di energie e lavoro, preferendo occupazioni legate al turismo e ai servizi in genere, più remunerative e meno faticose del lavoro in stalla o nei campi.

L'abbandono del primario ha avuto conseguenze dirette anche sull'attività regoliera, forzando un processo di adeguamento alla nuova realtà che ha prodotto effetti diretti quali la riduzione del bestiame alpeggiato sui pascoli regolieri e un progressivo abbandono dello sfalcio e della cura dei prati di fondovalle.

Per mantenere la tradizionale attività di pascolo e l'assetto del territorio montano le Regole hanno dovuto ricorrere in modo sempre più consistente all'alpeggio di bestiame proveniente dal vallate limitrofe, soprattutto Pusteria, Badia, Col e Fodom.

Sul lato del legname, invece, il patrimonio boschivo è stato finalmente consolidato dopo gli enormi danni subiti nel periodo bellico, e le attività di taglio e di vendita hanno garantito alla Comunanza buona parte dei suoi introiti economici.

Il valore di mercato del legname ha avuto alcune oscillazioni, ma in linea di massima la tendenza è stata quella di una diminuzione del prezzo di vendita, vista la concorrenza del legname cadorino, in molte valli migliore di quello ampezzano, e del mercato estero.

L'uso di legname per rifabbrico, il cosiddetto "uso interno" si è invece mantenuto costante, e la Comunanza ha sempre tenuto per i regolieri il legname migliore di ogni anno, da destinare ai lavori di rifabbrico e di arredamento della prima casa.

Si è ridotta in quantità anche la raccolta di legna da ardere, legata al fabbisogno di combustibile per riscaldamento. La progressiva diminuzione delle richieste da parte dei regolieri è stata causata dal maggior benessere generale, che ha portato a un diverso tipo di riscaldamento (gasolio, metano) utilizzato nelle abitazioni, più costoso, ma meno faticoso da ottenere.

Le nuove leggi statali e regionali

L'attività delle Regole Ampezzane e di altre realtà simili hanno dimostrato come questo modo di amministrare il territorio possa essere valido anche oggi; anzi, la recente legislazione ha riconosciuto in modo sempre più esplicito la valenza dell'istituto regoliero quale realtà in grado di esercitare funzioni di manutenzione e di salvaguardia del territorio, sia dal punto di vista silvo-pastorale, sia da quello ambientale.

L'ente pubblico ha riconosciuto inoltre la possibilità di utilizzare porzioni di territorio regoliero anche per attività turistiche e di servizio pubblico, oltre che per l'edificazione di case di prima abitazione per le famiglie regoliere.

In particolare, la destinazione turistica del territorio è una necessità legata allo sviluppo economico e sociale della valle, in contrappunto all'abbandono dell'allevamento di bestiame. Dal 1975 (legge regionale 3.5.1975 n° 48) le Regole possono quindi modificare la destinazione silvo-pastorale dei propri beni, attraverso parti-

colari procedure che garantiscono l'integrità del patrimonio regoliero cosiddetto "antico" con la messa a disposizione di terreni silvo-pastorali sostitutivi.

In realtà gli ambiti turistici sono rimasti limitati rispetto alla vastità dei boschi regolieri, in quanto l'assemblea dei regolieri ha di volta in volta accettato o respinto i progetti di sviluppo turistico ad essa presentati: su un patrimonio di boschi e pascoli regolieri di circa 15.395 ettari è stato destinato all'uso turistico circa lo 0,3% dello stesso, poco meno di 50 ettari. Il valore economico derivato da tale uso è stato però notevole, sia per gli imprenditori che hanno realizzato gli impianti, sia per la Comunità che ne ha potuto ricavare canoni di affitto, sia per la comunità ampezzana in generale.

Un principio fondamentale che è stato comunque mantenuto fino ad oggi è l'inalienabilità del territorio e la sua indivisibilità. Questi vincoli sono buone garanzie, riconosciute prima dal Laudo e poi con forza di legge, che il patrimonio regoliero rimarrà integro nel tempo, una maggiore sicurezza contro interessi individuali e speculazioni varie.

La nuova legge sulla montagna del 31.01.1994 n° 97 ha riconosciuto il valore delle Regole nella tutela ambientale e ha permesso ad altre realtà regoliere, fino ad allora sopite o scomparse, di ricostituirsi. Negli anni successivi la Regione Veneto ha emesso la legge 19.08.1996 n° 26, che oltre a riconfermare i risultati precedenti, ha permesso la ricostituzione di alcune Regole nel Cadore e in altre località del bellunese.

L'evoluzione dei Laudi

Sia il Laudo della Comunità, sia i Laudi delle singole undici Regole, hanno avuto alcune modifiche di carattere sostanziale, mentre il *corpus* principale ha mantenuto l'assetto originario ereditato dal passato, adeguato comunque ai tempi.

Il Laudo della Comunità è stato modificato nel 1977, nel 1981 e nel 1984 ed ha aperto le porte ai cosiddetti *fiol de sotefamea*, i discendenti diretti dei regolieri ancora in vita. Questi, compiuta l'età di venticinque anni, sono ammessi a tutti gli effetti nella Comunità regoliera, con diritti quasi parificati a quelli dei padri.

I Laudi delle nove Regole basse sono stati modificati nel 1979 e quelli delle due Regole alte nel 1980 e nel 2000; nelle singole Regole non è stata però accolta la figura del *fiol de sotefamea*, mentre tutti Laudi si sono aperti – compreso quello della Comunità – alla possibilità di concedere terreni regolieri per usi turistici o diversi.

Nessuna modifica è stata finora apportata ai soggetti del diritto regoliero, che rimangono ancora i capifamiglia discendenti dai nuclei originari ampezzani. Nell'ultimo decennio è iniziata una discussione sulla possibilità di modificare il soggetto

beneficiario dei diritti, dibattito finalizzato a garantire maggiori possibilità anche alle donne di amministrare il patrimonio collettivo. Al momento però i regolieri non si sono ancora espressi ufficialmente sul problema.

L'istituzione del Parco

Nel corso degli anni '70 ci sono state parecchie attività militari sulla proprietà regoliera, e in particolare in zone d'alta quota utilizzate dalle Regole come pascoli, località di straordinaria bellezza in cui negli anni '30 l'esercito effettuava manovre, poligoni e addestramenti anche con esplosivi. C'era ancora in sospeso la questione del deposito militare di Sorabances, in cui l'esercito aveva occupato con la forza circa trenta ettari di bosco regoliero per costruirvi una polveriera.

I regolieri nel 1979 chiesero la possibilità di istituire un parco naturale, ampliando in pratica i confini dell'attuale Parco di Fanes Senes e Braies.

La possibilità che un parco naturale portasse a un'ingerenza dell'ente pubblico sugli affari regolieri portò però negli anni successivi ad un ripensamento da parte dell'assemblea dei regolieri, che nel 1984 si espresse contrariamente a quanto ipotizzato cinque anni prima.

Seguirono anni di lunghe trattative e accordi, che portarono all'accettazione – da parte della Regione Veneto – di un parco gestito direttamente e autonomamente dalle Regole. Si giunse quindi all'accettazione del Parco da parte dell'assemblea dei regolieri, che si tradusse nella legge istitutiva del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo (legge regionale 22.03.1990 n° 21), organismo regionale gestito direttamente dalla Comunità delle Regole attraverso una specifica convenzione.

La zona interessata dal Parco è quella dei gruppi montuosi di Tofana, Fanis, Col Bechei, Croda Rossa e Cristallo, un'area di circa 11.000 ettari (di cui 6.000 circa di proprietà regoliera e i rimanenti di rocce demaniali) in cui l'ambiente viene protetto con maggiore rigore che altrove.

In sostanza tale territorio era già un parco, protetto e vincolato per secoli direttamente dalle Regole, tanto che le stesse non hanno avuto difficoltà ad avviare la gestione, adeguando l'organico e il personale di sorveglianza e d'ufficio.

Il bilancio di gestione dei primi dieci anni dà sicuramente un risultato positivo, visto che la Regione ha corrisposto circa un miliardo di lire l'anno per l'amministrazione del Parco e che non ci sono mai state particolari ingerenze o prepotenze da parte dell'ente pubblico. L'istituzione dell'area protetta è stata accettata anche dalla popolazione, che tranne in alcuni casi limitati, ha accolto il Parco come opportunità per valorizzare ancora di più le bellezze naturali della Valle d'Ampezzo.

Le Regole, d'altra parte, hanno potuto continuare le proprie attività tradizionali

senza problemi, ma hanno aggiunto alla loro attività nuove competenze quali la gestione della fauna all'interno del Parco e la regolamentazione dei flussi turistici, soprattutto quelli escursionistici estivi.

L'attività culturale

Con l'apertura del Museo d'Arte Moderna "Mario Rimoldi" nel 1974 e del Museo Paleontologico "Rinaldo Zardini" nel 1975, frutto di due generose donazioni, le Regole hanno avviato a pieno regime la loro attività culturale, finalizzata alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico, scientifico e linguistico della Valle d'Ampezzo.

Il Laudo ha istituito un apposito Centro Culturale, che negli anni ha organizzato innumerevoli esposizioni, conferenze, libri e manifestazioni. L'istituzione del Parco ha accelerato tali attività e ha dato maggiori possibilità economiche per la valorizzazione della cultura locale. Ogni anno, nella Ciasa de ra Regoles, oltre alle attività museali vengono organizzate una o più esposizioni temporanee con temi naturalistici, storici o legati alla tradizione agro-silvo-pastorale ampezzana.

Le Regole sono state da molte parti riconosciute come principale centro di tutela del patrimonio storico ampezzano, attirando quindi molti lasciti e donazioni di oggetti e documenti antichi.

Conclusione: le Regole, valide e vitali anche al presente

Il Laudo attuale contiene in sintesi tutte le norme fondamentali della secolare tradizione regoliera, ribadendo che la proprietà dei pascoli e dei boschi è indivisibile e inalienabile, è privata ed ereditaria, basata sul principio di solidarietà fra "consorti". Il Laudo adatta le antiche usanze alle norme vigenti, adeguandosi ai tempi attuali.

Se molti credono che i parchi naturali siano una conquista moderna, non conoscono la storia delle Regole. Vincolati severamente e gestiti in maniera ideale, i vasti boschi ampezzani costituiscono da secoli un grande e magnifico parco naturale, anche oltre i confini di quello istituito dalla Regione, una difesa idrogeologica dell'ambiente, uno spazio di salubre ristoro per residenti e turisti, un orto botanico di splendida flora dolomitica in uno scenario unico al mondo.

Basta vedere con quale interesse i numerosi partecipanti alle assemblee seguono le relazioni e intervengono ai dibattiti, come nei giorni precedenti e seguenti si discute animatamente nelle *stue* e nelle osterie sulle decisioni da prendere o prese *in Regola*, constatare con meraviglia che si prestano a fare il *marigo*, carica che comporta molti

impegni senza fruttare nessun compenso, persino albergatori e negozianti, per accorgersi che le Regole d'Ampezzo non sono un fossile, ma sono vive e vitali, profondamente radicate nelle circa mille famiglie di originari, e sentite come qualcosa di indispensabile per la loro vita socio-economica. Lo spirito che animava gli antichi regolieri sussiste ancora e tiene insieme la gente ampezzana, ridotta quasi a una minoranza nel proprio paese, *svenduto* in buona parte, nel centro, agli immigrati ed ai *šiore*.

La natura della valle offre, oggi come allora, il pane quotidiano alla gente d'Ampezzo; in modo diverso certo, ma comunque legato al generale rispetto dei boschi e della natura e alla necessità di lavorare insieme per il progresso della collettività.

I regolieri, soprattutto i giovani, comprendono che è un sacro dovere conservare la preziosa eredità tramandata loro dagli antenati, la lingua, le tradizioni, pur adeguandole ai tempi attuali; sanno che il rispetto dei fattori ecologici, a lungo andare, porta a tutti vantaggi ben maggiori di un egoistico utile immediato.

Essi capiscono che l'autonomia, la solidarietà, la concordia, la collaborazione fra vicini sono di valore straordinario per una comunità. Tocca ai giovani consorti tenere alta la fiaccola delle migliori tradizioni e trasmetterla ai loro figli, affinché i regolieri ampezzani restino un popolo conscio e fiero della propria individualità e caratteristica.

APPENDICE

Laudo di Lareto, del 1420 ¹⁴⁵

Questo secondo Laudo di Lareto, composto dopo la compera di Lerosa e della valle del Felizon nel 1415, conservato nell'archivio delle Regole, fu scritto su sette pergamene cucite insieme, per la lunghezza complessiva di circa tre metri, dal notaio Giovanni di Meneghello di Chiave d'Ampezzo ¹⁴⁶.

"Nel nome di Cristo. Amen. L'anno dalla sua nascita 1420, indizione terza, giorno 9 del mese di maggio. I seguenti sono i Laudi e gli ordinamenti della comunità e degli uomini e consorti dei monti di Lareto, Lerosa e Intravenanze di Ampezzo di Cadore, fatti compilati e ordinati dai seguenti uomini previdenti eletti dalla comunità e dalla Regola dei detti monti perché facessero questi laudi e ordinamenti, cioè: Giacomo di Giacomino fu Biteo di Saliato come marigo dei detti monti e della Regola, Giovanni fu Meneghello fu ser Paesio di Staolin, mastro Meneghello del fu Giovanni di Chiave, Giacomo fu Dorigo di Pecol, Giacomo di Giovanni di Pecol, Antonio fu Pietro di Mayo, il sarto mastro Giacomo fu Pietro di Chiave, Giovanni di Pietro di Caldera, mastro Rizzardo fu Giovanni di Chiave, Giovanni di Antonio di Donato di Cortina, sindici, procuratori e consorti dei monti e della Regola.

(1) Per prima cosa stabilirono e ordinarono che la multa di un tremisso sia di 5 soldi; la multa di una vadia sia di 40 soldi e la multa di un soldo montenaro sia di 60 soldi, e ciò secondo l'antica consuetudine.

(2) Lodarono e stabilirono che ogni singolo anno nella seconda festa della Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore si tenga (l'assemblea de) la Regola secondo l'uso solito alla quale devono intervenire tutti i consorti dei detti monti, tutte le volte che a ciascuno di loro ciò sarà comandato e ordinato dal precone o nunzio e se accadrà che il marigo debba fare qualche proposta su qualche fatto che riguarda la Regola, il marigo deve alzarsi e proporre semplicemente senza intonazione particolare, in modo che non si possa capire quale è la sua volontà rispetto alla cosa proposta, e chiedere consiglio sul da farsi. Fatta la proposta e chiesto dal marigo il consiglio, sia lecito a ciascun regoliere ivi e non altrove riferire onestamente quello che gli sembra più utile a riguardo della proposta. Fatto questo, il marigo metta ai voti quello che i consorti hanno riferito e ciò che sarà approvato da due terzi di tutta la Regola o almeno dalla maggioranza, ottenga piena efficienza e chi contravverrà a ciò che è stato così stabilito, sia condannato ad una vadia per la comunità.

(3) Ciascun regoliere sia tenuto a dare ascolto a tutti quelli che vogliono prendere la parola singolarmente davanti al marigo, tanto regolieri come forestieri, e nessuno deve gridare o far tumulto in Regola, dopodiché essa (la riunione) ha avuto inizio. Chi contravverrà sia condannato a due soldi per ciascuno e per ogni volta, per la comunità; se poi griderà o farà tumulto dopo esser stato ammonito (a tacere) dal marigo, sia condannato ad una vadia o anche di più ad arbitrio del marigo, secondo il laudo e secondo la gravità della trasgressione.

.....
¹⁴⁵ Traduzione dal latino di Giuseppe Richebuono.

¹⁴⁶ Eccetto le aggiunte posteriori dal 1640 al 1846, qui tralasciate.

(4) Se qualche regoliere mandato dal marigo ad (eseguire) un laudo (ordine) per qualche questione si accordasse cogli altri e non mantenesse la sua parola secondo il suo consiglio, sia condannato a 10 soldi per ciascuno e per ogni volta, per la comunità.

(5) Ogni singolo anno nella Regola si eleggano e debbano esser eletti ragionevolmente dalla comunità tutti i visendieri (incaricati) per l'utilità della comunità; e in primo luogo si elegga un marigo, che debba restare in carica per un anno.

(6) Se un regoliere, eletto a marigo della Regola e della comunità, non vorrà accettare ed esercitare il suo ufficio, perda una vadia di 40 soldi per la comunità e cionondimeno sia tenuto ad esercitare il suo ufficio, eccetto se porta entro tre giorni una giustificazione convincente.

(7) Ogni marigo dei detti monti e della Regola al principio del suo ufficio deve giurare sopra i Santi Vangeli di esercitare il suo ufficio rettamente e fedelmente senza frode ed imbrogli e di osservare i laudi ed ordinamenti della comunità e di rendere ad essa il conto dovuto.

(8) Ogni marigo della detta Regola in forza del suo giuramento e sotto pena di 20 soldi deve far giurare anche tutti gli altri eletti visendieri della Regola all'inizio del loro ufficio, di esercitarlo bene e secondo la legge.

(9) Se il marigo ordinerà la Regola o la foula (fabula, assemblea) e poi non interverrà (alla riunione) sia condannato a 20 soldi per la comunità, a meno che non dimostri di esser stato impedito giustamente.

(10) Se qualche marigo o laudatore avesse tanta audacia e superbia da contraddire a quello che si è stabilito e deliberato in piena regola e assemblea dalla maggior parte degli uomini e consorti della comunità dei detti monti, tale marigo o laudatore ognuno e per ogni volta sia condannato a 10 lire; metà della multa sia versata alla Curia e l'altra metà alla comunità e se ancora (dopo di ciò) si ostinerà, tale marigo o laudatore sia privato del suo ufficio e beneficio e dagli utili della comunità tanto del monte che della Regola e la comunità ne elegga un altro a spese del ribelle.

(11) Nessun regoliere deve andare (ricorrere) alla Curia (autorità di Pieve) per qualche fatto riguardante la Regola, se prima non ne ha chiesto l'autorizzazione al marigo, e chi trasgredirà, ciascuno e ogni volta, paghi alla comunità 40 soldi, che non si debbano condonare; ma chiunque possa ricorrere in appello alla Curia contro la sentenza del marigo, entro 4 giorni.

(12) Lodarono ed ordinarono che ogni marigo, in forza del suo giuramento deve sentire le ragioni e tutelare il diritto di chiunque glielo chiede, per cose che sono di competenza della Regola, entro un mese al massimo dal momento in cui la petizione è stata depositata e lo faccia prima, se può, eccetto il caso di legittimo impedimento del marigo o per volontà delle parti.

Se il marigo trasgredirà qualcuna delle norme predette, sia condannato ogni volta a soldi 100 e metà della multa vada alla Curia, l'altra metà alla comunità e cionondimeno si debba rendere giustizia.

(13) Il marigo conservi la caldaia e la stadera del monte e le altre cose della comunità che vanno custodite e mandi la caldaia e la stadera sul monte per mezzo del mistro con la condizione che glielo riporti dal monte e che non le adoperi per nessun altro servizio all'infuori di quello per la comunità dei detti monti. Chi trasgredirà sia multato di una vadia per ciascuno e per ogni volta.

(14) Ogni visendiere o ministro eletto a qualche incarico per la comunità che non volesse assumerlo, sia ammonito tre volte dal marigo sotto pena di un tremisso e sia multato di tre tremissi;

se ancora non vorrà obbedire glielo si ingiunga sotto pena di una vadia e sia multato di una vadia; se ancora non vorrà obbedire glielo si ingiunga sotto pena di un soldo montenaro e lo si multi di un soldo montenaro.

Eseguite le condanne di tre tremissi, di una vadia e di un soldo montenaro e versatele alla (cassa della) comunità l'eletto sia tenuto ugualmente ad esercitare l'ufficio al quale è stato designato, salvo tuttavia un impedimento legittimo. Chi vien condannato perché è senza giustificazione, non abbia condono della pena. Ciò vale per ogni incarico.

(15) Quando si elegge il marigo, si eleggano anche dalla comunità quattro uomini "buoni" (di provata onestà) che siano e si chiamino laudatori del marigo ed il loro ufficio duri per un anno, come quello del marigo, e non oltre. E debbano giurare di eseguire il loro ufficio bene e legalmente.

(16) Ogni volta che è ordinata la (riunione della) Regola e qualcuno dei laudatori non interviene, sia multato di 10 soldi ciascuno per ogni volta, se non ha una plausibile giustificazione.

(17) Quando si eleggono il marigo ed i laudatori, si elegga similmente nella Regola anche un uomo fra i consorti che sia il precon della Regola e il suo ufficio duri per un anno. Il precon sia tenuto, ogni volta che si raduna l'assemblea, ad intervenire e ad obbedire al marigo o al suo delegato e ad osservare gli ordini che il marigo gli darà e presentarsi ogni giorno ed ora ogni volta che ne sarà richiesto dal marigo ed eseguire tutto quello che gli sarà affidato, convocare alla Regola o riunione i consorti dei monti suddetti e pignorare i renitenti su commissione del marigo, citare qualsiasi consorte davanti al marigo per cose riguardanti la Regola. Se il precon trasgredirà, non obbedendo al marigo o facendo in modo differente da quello che gli è stato detto, paghi soldi 10 ogni volta o anche di più e di meno ad abritrio del marigo, valutando il genere della trasgressione.

(18) Il precon al principio del suo incarico debba giurare sui Santi Vangeli di fare il suo ufficio bene e legalmente, osservando i laudi della comunità.

(19) Al precon tutti i consorti devono credere, senza che egli sia tenuto a portare le prove di qualche ordine di sequestro o delle altre cose che gli sono state comandate dal marigo perché le eseguisca e che spettano al suo ufficio.

(20) Se qualche consorte o regoliere avrà ricevuto dal precon l'ordine di intervenire alla Regola o riunione e non verrà, subito appena (dichiarata) aperta l'assemblea sia condannato ad un tremisso per ogni volta e non s'intende presente chi non si ferma fino alla fine, salvo tuttavia un legittimo impedimento.

(21) Chi non vorrà obbedire al marigo della comunità o al suo precon quando gli comandano di fare o di non fare qualche cosa, sia condannato alla pena sotto la quale gli è stato imposto (di obbedire) e tutta la multa sia devoluta alla comunità ad eccezione dei primi 5 soldi, dei quali tre andranno al marigo e due al precon.

(22) Il precon deve avere per ogni pegno che si farà dare su commissione del marigo per il suo lavoro, due soldi per ogni volta.

(23) Se qualche consorte e regoliere si rifiuterà di dare al precon un pegno da un tremisso, sia multato di soldi 10 per ogni volta. Per il rifiuto di (del pegno da) una vadia, sia multato di soldi 20. Per il rifiuto di (del pegno di) uno soldo montenaro sia condannato a soldi 40. E se quel tale che si rifiuta avesse tanta superbia da non voler consegnare il pegno allora il marigo si deve

alzare dal banco insieme ad i suoi regolieri per andare alla casa di colui che si rifiuta di dare il pegno. E se qualche regoliere non volesse andare, ogni volta sia condannato per la comunità a 10 soldi, da non condonare per nessun motivo. E se (chi rifiuta di dare il pegno al precone) avesse tanta superbia da non voler dare il pegno al marigo (coi regolieri radunati a casa sua) e non volesse obbedire, allora sia espulso dalla Regola, in modo da risultare privato di tutti gli onori, uffici e utili della comunità, tanto del monte che della Regola; e ciò s'intende per ogni regoliere e consorte ribelle alla comunità.

(24) Quando si elegge il marigo, si deve eleggere dalla comunità un uomo buono (di provata onestà) e capace della Regola, che vada ad abitare e ad amministrare la casa e l'ospizio della valle oltre il castello di Botestagno in nome e al posto della comunità dei detti monti e vi rimanga a beneplacito e volontà della sua comunità e non oltre.

(25) Il tale così eletto entro tre giorni dalla sua elezione, deve giurare sui Santi Vangeli di governare e reggere rettamente e fedelmente e senza frode il detto ospizio con tutto quello che gli spetta e di dare acqua, fuoco e tetto a chiunque glielo chiede, senza pretendere pagamento.

(26) Ogni singolo anno, la seconda festa di Pasqua quel tale così eletto per l'ospizio della valle predetta sia tenuto a intervenire alla Regola insieme con gli altri consorti, per sentire se vien riconfermato o se c'è una nuova elezione. Se trasgredirà sia condannato ogni volta a 20 soldi (di multa).

(27) Il tale così eletto, dopochè il giurato dei Ss. Biagio, Antonio e Nicolò gli avrà consegnato il necessario deve "illuminare" la chiesa dei detti Santi. (Tener in ordine la chiesa, servire la S. Messa ecc.).

(28) Se il tale così eletto sentisse che si aggira per i boschi della detta valle qualche omicida, ladro da strada o qualche altro malfattore, in forza del suo giuramento sia tenuto a denunciarlo al castello di Botestagno o alla contrada di Ampezzo il più presto possibile o di persona o per un messo fidato: così pure se fosse stato commesso qualche reato.

(29) Se gli uomini di passaggio per la via della detta valle con buoi, cavalli ed altri animali si fermano nel detto ospizio per una notte soltanto, non sequestri un pegno (se gli animali mangiano l'erba) sui pascoli, ma solo sui prati cintati.

(30) Se qualche persona arrivasse con buoi e cavalli per "caricare" le merci al "porto" (deposito, luogo di carico e scarico) della detta valle e dovesse aspettare mercanzie o per un caso fortuito non le potesse trasportare via ed uscire oltre i confini del monte di Lerosa e della valle, (l'oste) non prenda pegno a detta persona per un giorno ed una notte (se le bestie si sfamano) sui pascoli, ma soltanto sui prati cintati.

(31) Nessuna persona che voglia condurre le pecore alla federa in maggio osi né presuma accettare qualche animale estraneo senza il consenso del marigo. Chi prenderà qualche animale estraneo nel gregge senza il permesso del marigo sia condannato ad una vadia tanto per le vacche come per le pecore.

(32) Ogni bifolco deve condurre fuori le vacche sui luoghi stabiliti dalla Regola ad un'ora ragionevole. Chi trasgredirà sia multato di 5 soldi per ogni volta.

(33) Qualunque pastore o bifolco che perdesse o danneggiasse qualche animale per sua colpa e negligenza rifonda il danno al padrone dell'animale. Se ciò accade per un caso inevitabile, tutto

il danno ricada sul padrone dell'animale, purché il pastore o bifolco lo faccia sapere al padrone entro il giorno stesso o entro la notte seguente e risulti che gli si deve prestar fede.

(34) Nessun consorte osi mettere insieme alle vacche su (il pascolo de) la Regola, dei "castrati", e chi trasgredisce perda 5 soldi per ogni animale ogni volta.

(35) Nessun pastore o bifolco osi mettere qualche animale sotto il tetto della federa (stalla) per nessun motivo, eccetto quello di riparo dal maltempo. Chi trasgredisce paghi alla comunità 20 soldi ogni volta e per ogni animale e ognuno possa accusare e la terza parte della multa vada a chi accusa (la trasgressione avvenuta).

(36) Se a qualcuno sarà stato comandato di fare (degli steccati) chiusi ed egli non li avrà fatti entro 8 giorni da quando gli animali vanno a brite (malga), passati questi giorni paghi 10 soldi di multa ed inoltre sia ugualmente tenuto a farli ogni qualvolta gli sarà stato comandato.

(37) Chiunque asporterà un palo o una pertica dallo steccato di qualche consorte dei detti monti, paghi alla comunità 5 soldi di multa per ogni palo e pertica e chiunque possa accusare se ha un valido teste. Costui rifonda il danno e così pure si faccia per le scandole o altre parti dell'edificio della federa o per i recinti degli stabbi e dei briti.

(38) Se il marigo o il precone avrà comandato di far qualche "piòvego" (lavoro di pubblica utilità, non retribuito) ed egli non sarà andato, paghi alla comunità soldi 5 ogni volta se (il lavoro è da farsi) senza buoi e soldi 10 se (il lavoro è da farsi) con i buoi, ma cionondimeno sia tenuto a fare il "piòvego" ed a rifondere (il danno) mandando il miglior lavoratore della (sua) casa.

(39) Lodarono che nessuno s'impossessi di qualcosa dei detti monti o recinti terreni dei pascoli della Regola senza la parola (autorizzazione) del marigo e della comunità dei monti. Se qualcuno trasgredirà, il marigo gli comandi per tre volte a pena di un tremisso di sgombrare il terreno recintato e se non obbedirà lo condanni a tre tremissi. Poi glielo ordini a pena di una vadia e se non obbedisce lo condanni ad una vadia; quindi glielo ordini a pena di un soldo montenario e se non obbedisce lo condanni ad un soldo montenario di multa, lasciandogli però sempre fra un ordine e l'altro almeno 6 o 7 giorni di tempo. Dopo tutti questi ordini, se ancora non obbedirà, allora il marigo comandi ad uno per ogni "fuoco" (famiglia) della comunità (di accompagnarlo) ed il marigo con tutti quelli che avrà chiamato vada e disfaccia tali (recinti dei) ribelli. S'intenda e si faccia la stessa cosa con quelli che hanno appreso e recintato finora contro la volontà della comunità nonostante (essi dicano avvenuta) la prescrizione e similmente si faccia con quelli che (spostando a loro favore le siepi del loro) riducono la larghezza delle vie alle malghe.

(40) Nella Regola ogni anno si deve eleggere un "cuietro" che incassi le entrate della comunità ed anche il suo incarico duri un anno dalla sua elezione. Il cuietro insieme al marigo deve rendere conto (del suo operato) ogni anno, entro un mese dopo la festa di S. Maria di settembre. Chi trasgredisce paghi alla comunità una vadia e debba ugualmente render conto.

(41) Il cuietro al principio del suo ufficio deve prestar giuramento davanti al marigo di serbare le entrate della comunità, di non spendere niente senza la volontà del marigo e di render conto, bene e legalmente ogni anno, entro il termine visto prima. Chi trasgredisce sia tenuto lo stesso a giurare e paghi soldi 20.

(42) Il cuietro riceva tanto sale quanto il marigo con i suoi laudatori ordineranno che deve ricevere e non di più. Per il caglio prenda due denari per ogni pecora di quelli che lo daranno (in

natura). Il cuietro sequestri pegni per il valore del doppio per il sale ed il caglio (non versati regolarmente) e si tenga i pegni 8 giorni e poi, se quei tali non pagano, li venda a chi vuole senza pena. Ma sia tenuto a riferire al proprietario del pegno chi è il compratore, affinché egli lo possa riscattare, e venda con la condizione che il compratore sia disposto a ridare il pegno al padrone (originario) per tutto il giorno che segue alla vendita (se costui paga). Ciò si faccia tanto per il sale ed il caglio quanto per le collette ordinate dalla comunità per salvaguardare e conservare i detti monti.

(43) Se il cuietro lascerà trascorrere due anni interi dall'inizio del suo incarico senza richiedere, personalmente o per mezzo di un suo procuratore, le pasture (ciò che gli è dovuto) e non restituirà le "stele" delle pecore (tessere di legno riproducenti "ra nodes" - contrassegno della famiglia inciso nelle orecchie delle pecore) o non farà citare qualcuno davanti al marigo o all'ufficiale (giudice) per esigere le pasture e non lo denuncerà e non protesterà; e questa citazione, denuncia o protesta deve risultare da un documento scritto o almeno dalla deposizione di due testimoni; allora il cuietro perda del tutto il diritto di chiedere (in seguito) le dette pasture. Similmente si faccia per le strade e per i lavori fatti per l'utilità dei detti monti se qualcuno (che ha eseguito i lavori, lascia passare due anni) e non chiede il pagamento e non protesta.

(44) Coloro che non daranno al monte la farina che sono tenuti a dare, paghino alla comunità 12 denari per ogni libbra di farina. Il cuietro deve esigere la farina da tutti in consorti del monte cominciando da colui che ha il maggior numero di pecore e procedendo così fino a quello che ne ha di meno; e la dia ai pastori e renda conto della farina tanto ai pastori che alla comunità. E quando i pastori vengono per la farina, se il cuietro ne ha, la dia loro; se non ne ha, il cuietro mandi il pastore ad ordinare all'interessato di portare la farina o la quantità corrispondente di pane a pena di un tremisso. Ed ogni volta che non obbediranno all'ordine e non porteranno la farina, siano condannati ad un tremisso per ogni ordine e pignorati dai pastori e il pegno sia consegnato al cuietro ed i tremissi alla comunità.

E il cuietro per il suo ufficio abbia una aliquota o calzatura.

(45) Si devono eleggere insieme ai pastori necessari anche un "mistro", un "cavedagno" ed un "dièi" perchè vadano sui monti a dirigere e governare le pecore e gli animali dei consorti dei detti monti.

Il marigo ed i laudatori provvedano al salario che loro spetta secondo la consuetudine. I predetti giurino di esercitare fedelmente il loro ufficio.

(46) Il cavedagno così eletto deve comparire sull'aia (della malga) di buon'ora il giorno della monticazione per esercitare il suo ufficio e se il cavedagno trasgredirà, paghi una vadia di multa.

(47) Il cavedagno non accetti al pascolo pecore di altre persone se non le sue proprie e quelle che gli consegneranno il marigo, il cuietro ed i laudatori della comunità. E sia condannato ad una vadia tanto chi dà come chi accetta contrariamente a questo laudo e se anche il trasgressore paga la multa, tuttavia non abbia valore (la consegna abusiva di animali).

(48) Il mistro deve portare sul monte e giù dal monte la caldaia e gli attrezzi che occorrono per il mestiere.

(49) Nessuno osi prendere le pecore o le capre che il marigo con i laudatori avrà consegnato ai pastori delle "gries" (pecore senza latte) perchè abbiano del latte. Tuttavia il marigo e i laudatori prenderanno le pecore da latte o le capre incominciando da colui che ne ha di più e proseguendo

fino a quello che ne ha di meno. Chiunque trasgredisce paghi ogni volta 5 soldi per ogni pecora o capra, che tuttavia dovrà restituire ai pastori delle gries.

(50) Stabilirono ed ordinarono che quelli che hanno il maggior numero di pecore sul monte forniscano anche i pastori. E i pastori che vanno a pascolare il primo giorno restino sul monte per tutto l'anno e non vengano cambiati senza permesso del marigo.

(51) Se qualche pastore si allontanerà dal monte senza il permesso del cavedagno, il suo padrone paghi alla comunità 10 soldi per ognuno e per ogni volta e questi soldi siano defalcati dal suo salario. Se poi non tornerà (più) al monte o non manderà un altro buon pastore (al suo posto) entro il terzo pasto, si uccida una sua pecora.

(52) Se il pastore si allontana dal monte, non obbedendo al cavedagno, al dièi al mistro, per il primo giorno non sia condannato, se mangia con gli altri, eccetto che se cesserà di andare e tornare sul monte per malizia, nel qual caso sia condannato ad un vadia per la comunità. Se però non comparirà al pranzo con gli altri nemmeno il giorno seguente, allora sia uccisa una sua pecora e così pure il giorno successivo se non compare. Fino al terzo giorno ed alla terza pecora. Ma dopo uccise tre pecore, il cavedagno o il dièi non deve più uccidere (altre bestie) nè far giustizia, ma allora il marigo con i suoi laudatori deve far giustizia e ristabilire l'ordine.

(53) Se qualche consorte del monte o estraneo avesse più gries che pecore da latte, paghi alla comunità 6 denari per ogni capo di gries secondo la vecchia usanza; e il cuietro sia tenuto a riscuoterli per la comunità.

(54) Se qualche consorte dei detti monti metterà con malizia qualcuna delle sue pecore nel gregge di un altro consorte, sia condannato alla pena di un vadia e non solo chi le ha messe, ma anche chi le ha accettate.

(55) Se qualche consorte metterà con malizia le sue pecore o capre su due monti (diversi) senza il consenso della comunità, paghi una vadia.

(56) Nessun consorte dei detti monti può monticare le sue pecore o altri suoi animali su un monte o più monti diversi senza il permesso del marigo e della comunità, eccettuato il caso che egli sia pure consorte o faccia parte di quel monte. Chi trasgredisce sia condannato alla pena di 10 lire (?) a favore della comunità.

(57) Ogni singolo anno siano eletti dei saltari che sorvegliano i detti monti, i pascoli e i prati da falciare. Il loro ufficio duri per un anno ed essi giurino di esercitare il loro incarico bene e diligentemente.

(58) Chi, eletto saltario, non vorrà accettare l'incarico, paghi alla comunità 20 soldi e tuttavia sia tenuto ad esercitare il suo ufficio, a meno che abbia un motivo sufficiente. Ai saltari si dovrà credere quando eseguiranno pignorazioni, senza che essi debbano dimostrare.

(59) Se il marigo comanda ad un saltario di andare a far la guardia ai monti ed ai prati da falciare ed egli non andrà, paghi ogni volta una vadia.

(60) Ogni saltario abbia per il suo lavoro la terza parte (del valore) del pegno che egli avrà fatto sui detti monti e la metà (se ciò avverrà) di notte. I saltari devono consegnare al marigo i pegni sequestrati entro 3 giorni dalla pignorazione; se il saltario non farà così, paghi alla comunità 10 soldi ogni volta.

(61) Delle multe riscosse per denuncia di un altro con un testimonio, la terza parte vada a

chi ha accusato.

(62) Se qualche consorte dei detti monti comprerà o prenderà con malizia dei buoi estranei per metterli sul monte, paghi alla comunità una vadia.

Il proprietario dei buoi sia pignorato ogni giorno per 10 soldi per ogni paio di buoi ogniqualvolta il saltario li vedrà; e ognuno possa accusare se ha un testimonio.

63) Nessuno dei consorti possa tenere pecore o capre di qualche forestiero sui detti monti con malizia per più di una notte; chi trasgredisce paghi alla comunità 40 soldi per ogni notte che le tratterrà. Fanno eccezione gli incaricati della Curia che possono tenere qualche pecora di forestieri per fatti della Curia, ma dopo la prima notte solo con licenza del marigo e dei laudatori, i quali possano concedere tale permesso per otto giorni e non oltre.

(64) Se qualche forestiero metterà sul monte buoi, vacche, vitelli, porci o cavalli senza il consenso della comunità e del marigo, sia condannato a 10 soldi per ogni paio di buoi, a 10 soldi per ogni cavallo, a 5 soldi per ogni vacca ed ogni porco; per ogni fedaria sia condannato ad una vadia e per fedaria si intendono almeno 9 pecore. Ed il saltario del monte sia tenuto a sequestrare pegni ogni giorno che vede ciò e ciascuno possa accusare se può provarlo con un testimonio. E se si trovasse sul monte una grossa quantità di bestiame o monticazione estranea, il saltario dei monti sia tenuto a sequestrare 9 capi della detta monticazione e 20 soldi per ogni pastore che vedrà, ogni giorno che si trasgredirà.

(65) Di ogni gruppo di pecore inferiore a 10 capi trovato sui detti monti, paghi soldi 4 ogni pecora, capra, montone o castrato tanto del paese che forestiero; paghi soldi 10 ogni paio di buoi, ogni cavallo o cavalla, mulo o mula, soldi 5 ogni vacca, ogni porco o scrofa. Ciò deve durare dall'inizio del mese di maggio fino alla festa di S. Michele secondo il laudo antico sui monti di Lareto, Lerosa, Travenanze ed oltre il castello di Botestagno. E se un primo saltario avrà pignorato, un altro saltario che gli ha dato il cambio possa pignorare nuovamente, se il tale non se ne sarà andato.

(66) Se il saltario dei monti troverà qualche monticazione (abusiva) o gregge, sia tenuto a prendere loro un pegno e se il cavedagno o dièi (forestiero) si ribellerà alla pignorazione, allora il saltario contrassegni il punto dove il bestiame è stato trovato ed il marigo col saltario e tre uomini vadano da colui che si è portato via il pegno con violenza e se egli lo dà loro o permette che se lo prendano, lo debbano prendere; ma se colui non vuole darlo nè permettere che lo prendano, allora il marigo, il saltario e gli uomini vengano via e vadano a (chiedere) la giustizia.

(67) Se trovassero pecore o qualche altro animale, come è stato detto sopra, il marigo o i laudatori e non potessero avere (presente con loro) il saltario, possano fare la pignorazione essi e ciascuno abbia per la sua fatica la metà dal pegno.

(68) Quando la comunità condona a qualcuno la pignorazione, possano condonare tanto la parte che spetterebbe al marigo o ai saltari quanto la parte della comunità.

(69) Se la detta comunità volesse affittare o far falciare e vigilare i campi dei monti o altri prati da falciare, i saltari e i visendieri devono far la guardia a questi campi, a pena della multa che la comunità vorrà comminare a seconda dell'entità del danno.

(70) Chiunque pascolerà i "colonnelli" (strisce di prato) sotto Rodenà o altrove, dove la comunità intende falciare, paghi per ogni volta una vadia, in qualunque modo abbia pascolato e ognuno

possa accusare con un testimonio.

(71) Dopoché le pecore tornano dal monte, nessuna persona osi falciare o far falciare nei prati della comunità e neppure sul campo della federa, nè sul viado nè in altro luogo dei detti monti senza licenza del marigo e della comunità e chi trasgredirà paghi una vadia.

(72) Chiunque taglierà un albero tanto grande che piccolo dalla Federa in su e dalla ghiaia del Forame in dentro e dal Giou della cena verso in fuori e dalla forcella di Padeon in fuori sia condannato a 20 soldi per ogni albero per la comunità e ognuno possa accusare e resterà segreto.

(73) Tutte le altre pene che non sono state scritte siano lasciate all'arbitrio del marigo e dei laudatori e secondo la vecchia consuetudine".

CAPITOLO I

Le Regole d'Ampezzo e la loro Comunanza

Art. 1) - Le Regole d'Ampezzo

Le Regole d'Ampezzo, associate nella Comunanza Regoliera e con sede in Cortina d'Ampezzo, sono:

*Regola Alta di Lareto
Regola Alta di Ambrizola
Regola Bassa di Zuel
Regola Bassa di Campo
Regola Bassa di Pocol
Regola Bassa di Rumerlo
Regola Bassa di Cadin
Regola Bassa di Chiave
Regola Bassa di Lareto
Regola Bassa di Mandres
Regola Bassa di Fraina*

Art. 2) - Finalità della Comunanza delle Regole d'Ampezzo

La Comunanza delle Regole, di cui all'articolo precedente, si propone di valorizzare l'associazione dei Consorti Regolieri e dei loro Familiari, riuniti nelle singole Regole e di organizzare, di amministrare e di godere il patrimonio comune nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico-sociale della Comunanza stessa.

Art. 3) - Laudo

Il Laudo è il titolo qualificativo e statutario dell'ordinamento della Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Il Laudo e le sue eventuali modifiche sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri in adunanza straordinaria, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti, con il voto di due terzi dei partecipanti.

Il verbale deve essere redatto da un notaio.

CAPITOLO II

Soggetti

Art. 4)

I Soggetti sono i Consorti Regolieri, portatori dell'interesse familiare, riuniti nelle singole Regole e nella loro Comunanza e costituiscono comunioni di persone e di beni in base ai rispettivi statuti e consuetudini. Essi esercitano da tempo immemorabile i loro diritti in modo indiviso sui beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo e sul restante loro patrimonio.

Art. 5) - Acquisto dello stato di Regoliere

In conformità alle antiche consuetudini sempre osservate, il titolo di Consorte Regoliere si assume:

- a) per eredità dal padre, anche adottivo, o dalla madre "ereditaria";*
- b) per acquisto alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su deliberata proposta della Regola Bassa che intende conferire tale titolo. La proposta della Regola, deliberata a sensi del rispettivo Laudo, deve pervenire alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale.*

L'Assemblea Generale delibera validamente con i due terzi dei voti dei partecipanti, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti Regolieri.

Art. 5) bis - Fioi de Sotefamea

a) I Fioi de Sotefamea, raggiunta l'età di anni 25, assumono il titolo di Regoliere nel solo ambito della Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Essi saranno iscritti in apposito catasto, secondo i criteri indicati dal successivo articolo 7. Solo all'atto della morte del padre intestato o della madre "da roba", saranno iscritti nei catasti delle singole Regole di appartenenza;

b) l'assunzione del titolo avviene per eredità, in funzione della natura allodiale dei beni regolieri;

c) ai Fioi de Sotefamea non viene riconosciuta la facoltà di delega ad altri, per farsi rappresentare nell'esercizio dei diritti derivanti;

d) i Fioi de Sotefamea non possono assumere la carica di Marigo, perché non appartenenti alle singole Regole. Nel caso una Regola, nella sua piena autonomia, intendesse conferire ai Fioi de Sotefamea i diritti attivi e passivi previsti dal rispettivo Laudo, dovrà in ogni caso escludere la possibilità della marighezza;

e) la carica di Marigo del padre intestato è prioritaria, rispetto al mandato di Deputato o di Sindaco del Fiol de Sotefamea.

Art. 5) ter - Figli naturali

I figli naturali di madre "non da roba" di famiglia regoliera, sono ammessi quali Regolieri in una Regola Bassa di loro scelta e senza alcuna formalità, raggiunta l'età di anni 25, a condizione che prestino gratuitamente almeno 15 giornate di lavoro nell'arco massimo di due anni, a favore della Regola conferente o, in subordine, a favore delle altre Regole o della Comunanza.

Art. 6) - Sospensione dall'esercizio dei diritti regolieri

a) La Deputazione Regoliera sospende dall'esercizio dei diritti regolieri chi non risulti residente e domiciliato a Cortina d'Ampezzo. Tale sospensione decade dopo sei mesi di stabile residenza e domicilio a Cortina d'Ampezzo.

b) La Deputazione Regoliera, con apposita deliberazione, può proporre la sospensione dall'esercizio dei diritti regolieri, a tempo determinato, per chi palesemente danneggia o pregiudichi la conservazione dell'ordine interno o per chi contravvenga alle disposizioni del Laudo e del Regolamento.

La proposta di sospensione deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni, il quale può ricorrere alla Commissione Arbitrale nei sei mesi successivi.

La sospensione temporanea, sentito il giudizio della Commissione Arbitrale, è deliberata validamente dall'Assemblea Generale con il voto di due terzi dei partecipanti, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti Regolieri.

Art. 7) - Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo

Per Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo si intende il ruolo dei Consorti Regolieri, con la indicazione del titolo di appartenenza alla o alle Regole.

Sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere. In mancanza di discendenti di sesso maschile, all'atto della morte del Consorte Regoliere, vi sono iscritte le figlie, chiamate "ereditarie" o "da roba".

Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sono coniugate con Consorti Regolieri o loro discendenti.

I figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi -maschi e femmine - sono equiparati ai figli legittimi, sempre che residenti e domiciliati a Cortina d'Ampezzo.

Tuttavia, coloro che successivamente verranno adottati, riconosciuti o legittimati da un soggetto non appartenente alle Regole, perdono il titolo di Regoliere e decadono dall'esercizio dei diritti.

Il Catasto Generale è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione e chiederne copia a proprie spese.

Art. 8) - Diritti regolieri

I Consorti Regolieri che non siano decaduti o sospesi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo

all'interno delle Regole di appartenenza e nella Comunanza, nonché all'eratico, al legnatico e al fabbisogno, in relazione ad esigenze familiari e non industriali, accertate a sensi del Regolamento, per quanto concerne i beni della Comunanza e a sensi dei rispettivi Laudi per quanto concerne i beni delle singole Regole.

CAPITOLO III

Oggetto

Art. 9) - Beni della Comunanza Regoliera

L'oggetto dei diritti, base e sede dell'attività della Comunanza delle Regole, è costituito:

a) dai beni allodiali appresi per Laudo, attribuiti in perpetuo per fini di lavoro diretto e indiretto ai Consorti Regolieri e consolidatisi nelle Regole per effetto dell'Atto di Conciliazione 24 maggio 1957, registrato a Cortina d'Ampezzo il 9 settembre 1958 al n. 195 vol. XI, intavolati nel Libro Fondiario alle undici Regole d'Ampezzo, quale comunione generale per condominio con decreto 23.3.1960, giorn. 31/60 del Pretore di Cortina d'Ampezzo.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunanza, in conformità della destinazione al lavoro e al godimento delle famiglie regoliere, risultano vincolati in perpetuo allo scopo e quindi inalienabili e indivisibili, data la loro funzione economico-sociale e la complementarità esistente tra di essi;

b) dai beni acquistati a qualsiasi titolo dalla Comunanza successivamente al 31 dicembre 1952.

CAPITOLO IV

Rapporto diretto con la cosa e sua natura

Art. 10)

Il rapporto si istituisce fra le persone - Consorti Regolieri - e la Cosa, produttiva di utilità ripetute e durevoli, complesso di beni come sopra individuati e descritti nel Libro Fondiario, costituenti un patrimonio unico avente una propria autonomia.

Il rapporto è privato e ereditario per effetto della natura allodiale dei beni e del titolo di trasferimento e di acquisto. Esso ha carattere fiduciario ed è basato su principi di solidarietà.

Ciascuno ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune.

CAPITOLO V

Godimento della proprietà comune regoliera

Art. 11)

L'utilizzazione dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'attività agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie regoliere. Essa dovrà esercitarsi in comune, cioè senza quote.

Tuttavia i fabbricati silvo-pastorali possono essere dati in conduzione a famiglia regoliera anche per usi diversi.

Le attività sono ripartite per settori allo scopo di realizzare un più agevole governo della cosa comune.

Art. 12)

Le norme per la gestione dei beni comuni, per il loro godimento, nonché quelle afferenti la costituzione degli organi e lo svolgimento di tutte le loro attività e quelle per l'esercizio di tutti i diritti regolieri, sono contemplate in apposito regolamento.

CAPITOLO VI

Rapporti tra la Comunanza Regoliera e le Regole d'Ampezzo

Art. 13)

La Comunanza può assumere, in forza di apposita deliberazione delle singole Regole, i seguenti loro compiti:

- a) la ricognizione del loro Laudo, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;*
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del loro Catasto dei Regolieri;*
- c) la ricognizione generale del loro patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.*

CAPITOLO VII

Rapporti della Comunanza con il Comune di Cortina d'Ampezzo e con la Comunità Montana

Art. 14) - Rapporti con il Comune di Cortina d'Ampezzo

La Comunanza Regoliera può assumere la gestione tecnica del patrimonio agro-forestale del Comune di Cortina d'Ampezzo, mediante apposita convenzione.

Sempre con apposita convenzione la Comunanza Regoliera e il Comune di Cortina d'Ampezzo possono accordarsi per l'esecuzione di opere di comune interesse.

Art. 15) - Rapporti con la Comunità Montana

La Comunanza Regoliera, in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana, può assumere in tutto o in parte le funzioni di consorzi forestali e aziende speciali, dei consorzi di bonifica montana e zootecnica, prevenzione montana, difesa idraulica, difesa contro le calamità naturali e la realizzazione di tutti gli interventi annessi e connessi alle proprie specifiche funzioni.

CAPITOLO VIII

Organi della Comunanza

Art. 16)

Gli organi della Comunanza Regoliera sono:

- a) Assemblea Generale dei Regolieri;*
- b) Deputazione Regoliera;*
- c) Giunta Esecutiva;*
- d) Presidente;*
- e) Collegio dei Sindaci.*

Legali rappresentanti e amministratori delle singole Regole sono i Marighi.

CAPITOLO IX

Arbitrato

Art. 17) - Commissione Arbitrale

La definizione di ogni controversia tra la Comunanza, le Regole e i Regolieri, delle singole Regole tra loro o dei singoli Regolieri tra loro o con le Regole, in ordine alla interpretazione e alla esecuzione

REGOLAMENTO DEL LAUDO 1985

Art. 1)

In conformità dell'articolo 12 del Laudo è compilato il presente Regolamento.

CAPITOLO I

Organi della Comunanza Regoliera, loro costituzione e loro compiti

Art. 2) - Assemblea Generale dei Consorti Regolieri

L'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri, iscritti nel Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo, si riunisce ordinariamente ogni anno, salvo che particolari circostanze non richiedano una convocazione straordinaria.

La convocazione ordinaria avviene entro il mese di maggio in Cortina d'Ampezzo.

Salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea, la stessa è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente della Deputazione, il quale propone, tra i Regolieri presenti, gli scrutatori e un segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della Deputazione Regoliera, su conforme deliberazione della stessa, con invito personale contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 3)

L'Assemblea Generale si costituisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei Consorti Regolieri in prima convocazione.

In seconda convocazione, che dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea Generale si costituisce validamente:

a) con la presenza di almeno un terzo dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi dei votanti in merito:

1) al presente Regolamento e sue eventuali modifiche;

2) al piano di delimitazione del patrimonio antico suscettibile di sviluppo turistico e sue eventuali modifiche;

3) alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico secondo il piano di cui sopra, per consentirne l'utilizzazione ai fini turistici, a sensi dell'art. 11 legge regionale 3.5.1975, n. 48, a favore dei soli Regolieri e loro familiari, singolarmente o costituiti in società di persone, fintantoché le stesse sono formate da soli Regolieri o loro familiari;

b) Con la presenza di almeno un quarto dei Consorti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti in merito:

4) al Catasto Generale dei Consorti Regolieri;

del Laudo, del Regolamento, delle consuetudini o comunque all'esercizio dei diritti regolieri, deve essere deferita ad una Commissione Arbitrale composta da tre persone nominate di volta in volta dalle parti fra Regolieri e presieduta da un Regoliere nominato dai primi due arbitri. In difetto di accordo tra gli arbitri, il presidente della commissione arbitrale sarà nominato a maggioranza dagli undici Marighi, dai due arbitri e da altri cinque Regolieri nominati da ciascuna delle parti in lite.

La Commissione decide secondo equità nei limiti consentiti dalla legge.

CAPITOLO X

Norma finale

Art. 18)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento restano abrogate tutte le disposizioni anteriori, in quanto incompatibili.

5) all'approvazione dei bilanci annuali, udite le relazioni della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci;

c) con la presenza di almeno un terzo dei Consorti Regolieri e delibera validamente con il voto favorevole di tre quarti dei votanti, in merito:

6) alla modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il patrimonio antico, secondo il piano di cui alla lettera a) punto 2) di questo articolo, per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, limitatamente a impianti di risalita ed a impianti sciistici, a sensi dell'art. 11 legge regionale 3.5.1975, n. 48 a favore di Enti, Società e Associazioni.

Art. 4)

Il Regoliere impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da discendente maggiorenne o da altro Regoliere, salvo per quanto attiene all'elettorato passivo.

Il delegato può avere una sola delega.

Art. 5)

L'Assemblea elegge i Deputati di cui al successivo articolo 6, lettera a), ed il Collegio dei Sindaci secondo il capitolo II del presente Regolamento.

Art. 6) - Deputazione Regoliera

La Deputazione Regoliera è composta da 22 elementi, e cioè:

a) da 11 Deputati eletti dall'Assemblea Generale con mandato di tre anni e rieleggibili una volta sola consecutiva. Trascorso un periodo equivalente a quello della carica ricoperta, il Consorte potrà ripresentare la propria candidatura. Tuttavia, il Deputato che alla scadenza del mandato di sei anni ricopre la carica di presidente, è rieleggibile per un ulteriore triennio;

b) dai Marighi in carica delle undici Regole, con mandato di anni uno.

I Deputati eletti dall'Assemblea Generale scadono entro il mese di maggio in ragione di quattro per due anni e di tre il terzo anno. La designazione degli uscenti avviene per anzianità di carica.

I Marighi sono nominati dalle Regole secondo le tradizioni tramandate e a norma dei rispettivi Laudi, entro il mese di aprile di ogni anno.

Non può essere nominato Marigo il Deputato in carica o chi sia stato Marigo durante il triennio precedente.

Ogni Consorte, nella pienezza dei propri diritti regolieri, può coprire la carica di Deputato per un periodo massimo e complessivo di anni otto, sia egli eletto dall'Assemblea Generale, sia in qualità di Marigo, fatta eccezione per il Deputato-Presidente.

La Deputazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta esecutiva.

Non possono fare parte della Deputazione Regoliera due o più parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado e coloro che con le Regole o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite. In caso di parità di voti prevale l'anzianità per età.

Nel caso di necessità di sostituire un Deputato eletto dall'Assemblea, gli subentrerà quel candidato che nella medesima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti. La scadenza della sua carica coinciderà con quella del Deputato sostituito.

Qualora si dovesse sostituire un Marigo, gli subentrerà quel Consorte che, per nomina nelle Regole Alte e per "rodoletto" nelle Regole Basse, sarà chiamato a ricoprire la carica di Marigo durante l'anno successivo.

Art. 7)

La Deputazione Regoliera si riunisce normalmente sei volte all'anno nella sala della Comunanza e quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando almeno otto Deputati o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Deputato, salvo i casi eccezionali d'urgenza. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno 15 Deputati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Deputati non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve li abbiano i loro congiunti o affini entro il secondo grado.

Ai Deputati e ai Sindaci spetta il rimborso delle spese e una diaria in caso di vacanza.

Nei verbali delle sedute saranno riportati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, tutte le deliberazioni prese e quant'altro richiesto dai Deputati o dai Sindaci. I verbali sono approvati dalla Deputazione Regoliera e sottoscritti dal Presidente, da due Deputati e controfirmati dal Segretario che li redige.

Il Libro Verbali della Deputazione Regoliera è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione. Le deliberazioni della Deputazione Regoliera possono essere impugnate avanti alla Commissione Arbitrale, dai Consorti aventi causa nell'oggetto delle deliberazioni stesse, entro novanta giorni dalla loro adozione. Scaduto tale termine le deliberazioni si intendono esecutive e tutti gli effetti.

Art. 8)

La Deputazione Regoliera ha i più ampi poteri per l'amministrazione e più segnatamente le sono conferite tutte le facoltà che, per Laudo o Regolamento, non siano riservate in modo esplicito all'Assemblea Generale o ad altri organi amministrativi.

Spetta, tra l'altro, alla Deputazione Regoliera:

a) la facoltà di proporre modifiche al Laudo e al Regolamento che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale. Eguale facoltà è riservata anche a quaranta Regolieri, che non siano decaduti o sospesi, purché la loro proposta - scritta e controfirmata - sia presentata alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea;

b) di aggiornare periodicamente il Catasto Generale dei Consorti Regolieri;

- c) di compilare i bilanci annuali di attività, corredandoli della propria relazione sull'andamento dell'esercizio;
- d) di approvare i programmi annuali di attività, predisposti dalla Giunta Esecutiva;
- e) di approvare il Piano Economico e di Assestamento;
- f) di nominare apposite commissioni consultive per i diversi settori delle attività regoliere;
- g) di deliberare la concessione temporanea per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali dei beni costituenti il patrimonio antico, a sensi dell'art. 14 legge regionale 3.5.1975, n. 48;
- h) di concedere sul patrimonio antico della Comunanza, anche a lungo termine, garanzia a favore delle Regole e/o della Comunanza, mediante la costituzione di privilegio speciale sulle utilizzazioni forestali previste dal Piano Economico in vigore, a sensi della legge 5.7.1928, n. 1760;
- i) di effettuare acquisti immobiliari e di permutare o ipotecare nuovo patrimonio, cioè beni pervenuti successivamente al 31 dicembre 1952;
- l) di determinare il rapporto di lavoro del personale dipendente, nel quadro delle leggi e dei contratti in vigore;
- m) di adottare provvedimenti relativi all'esercizio dei diritti regolieri;
- n) di delegare alla Giunta Esecutiva eventuali propri compiti, fissandone i limiti;
- o) di nominare una apposita commissione formata da Regolieri per la gestione autonoma delle attività culturali annesse e connesse al patrimonio culturale regoliere, secondo apposita disciplina;
- p) di accendere mutui e/o prestiti presso gli Istituti di Credito;
- q) con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e votanti, di autorizzare, nell'ambito del Piano di Sviluppo Turistico, le opere di miglioramento di impianti e piste esistenti.

Art. 9) - Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è eletta dalla Deputazione Regoliera ed è composta dal Presidente e da sei Deputati, dei quali due sono Marighi. La durata in carica dei membri di Giunta non può essere superiore al mandato di Deputato, rispettivamente di Marigo.

La Giunta:

- a) assiste il Presidente e prende tutte quelle decisioni che per la loro urgenza non possono essere procrastinate; tali decisioni devono essere presentate alla Deputazione Regoliera per la loro ratifica;
- b) sottopone i programmi di attività alla Deputazione;
- c) dà esecuzione, per quanto di competenza, alle deliberazioni della Deputazione;
- d) cura l'applicazione dei contratti di lavoro, stabilisce le paghe degli operai e compila i regolamenti di servizio per il personale dipendente.

Art. 10) - Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente, designati dalla Deputazione Regoliera, sono scelti tra i Deputati eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica fino alla scadenza del mandato di Deputato.

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunanza delle Regole, ne ha la firma e rappre-

senta la Comunanza in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il Presidente, o un suo delegato, firma i mandati e le reversali con facoltà di quietanzare anche nei confronti di enti pubblici e in particolare della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale dei Regolieri, la Deputazione Regoliera e la Giunta Esecutiva e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Tutela in generale gli interessi della Comunanza delle Regole.

La Deputazione Regoliera potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a Deputati o a Consorti Regolieri procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente senza eccezioni di sorta.

Art. 11) - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, che devono essere Regolieri. Essi vengono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta sola, anche consecutiva.

Il candidato che ha ottenuto maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci effettivi devono intervenire alle assemblee generali ed alle riunioni della Deputazione Regoliera e possono intervenire alle riunioni della Giunta Esecutiva, alle quali sono invitati ed hanno facoltà di far inserire le loro osservazioni nei rispettivi verbali.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini dei Deputati sino al quarto grado di parentela o di affinità e coloro che con le Regole o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite.

Art. 12) - Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo:

- a) di vigilare sulla osservanza delle consuetudini, del Laudo, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e delle leggi generali e speciali disciplinanti le Regole d'Ampezzo e la loro Comunanza;
- b) di controllare l'amministrazione della Comunanza, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci;
- c) di accertare che gli impianti e i mobili in bilancio risultino per un valore non superiore al prezzo d'acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della valutazione in proporzione al deperimento o consumo verificatosi durante l'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo un presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea Generale le eventuali deroghe a queste norme;
- d) di esercitare il controllo contabile almeno ogni trimestre;
- e) di riferire all'Assemblea Generale, compilando allo scopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio finanziario e sulla tenuta della contabilità e di fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;

f) di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale in caso di omissione da parte della Deputazione Regoliera e della Presidenza;

g) di registrare in apposito libro gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni.

Art. 13) - Commissione Arbitrale

La Commissione Arbitrale, di cui all'art. 17 del Laudo, è nominata dalle parti e ciascuna di esse, con lettera raccomandata, rende noto all'altra l'arbitro che essa nomina, con l'invito di procedere alla designazione del proprio.

La parte, alla quale è rivolto l'invito deve notificare, sempre con lettera raccomandata, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro da essa nominato. In difetto, l'arbitro verrà designato dal Collegio dei Sindaci.

Le parti possono stabilire, con atto scritto, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

Gli arbitri possono assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.

CAPITOLO II

Norme di elezione della Deputazione Regoliera e del Collegio dei Sindaci

Art. 14)

Ai sensi dell'art. 8 del Laudo i Consorti Regolieri di maggiore età e che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'esercizio attivo e passivo di elezione.

Art. 15)

La lista per l'elezione dei Deputati è formata dalla Deputazione Regoliera e dovrà contenere anche i Deputati uscenti, in quanto rieleggibili e purché accettino la candidatura.

Tuttavia possono essere formate altre liste purché firmate da almeno quaranta Regolieri aventi diritto di voto e presentate alla Deputazione Regoliera, almeno trenta giorni prima della data della elezione.

Ogni lista non potrà contenere un numero superiore a undici candidati.

Art. 16)

Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, la lista, con un numero massimo di nove candidati, è formata dalla Deputazione Regoliera.

Art. 17)

Le votazioni vengono fatte, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Generale, durante l'assemblea stessa, a schede segrete riproducenti le liste elettorali.

Un fac-simile della scheda dovrà essere inviato agli aventi diritto di voto almeno tre giorni prima della data dell'elezione e dovrà contenere tutte le modalità di votazione.

La scheda non sarà valida qualora il numero dei candidati votati superi il numero prefissato.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità per età.

Per gli eletti l'accettazione della carica è obbligatoria.

Art. 18)

La nuova Deputazione Regoliera sarà convocata dal Presidente in carica, rispettivamente da quello uscente, entro un mese dalla data di elezione per la nomina del Presidente - in quanto uscente - e per il rinnovo della Giunta Esecutiva.

Fino alla nomina del Presidente, quello uscente è autorizzato a dare esecuzione agli atti di ordinaria amministrazione nei limiti dell'indispensabile e salvo ratifica.

CAPITOLO III

Norme di godimento dei beni della Comunanza delle Regole

Art. 19)

Ai sensi dell'art. 8 del Laudo, i Consorti Regolieri, le loro famiglie, quelle dei loro familiari e, per antica concessione dei Consorti, i figli naturali e i loro familiari di famiglia regoliera, hanno diritto al "fabbisogno" di legna da ardere e di legname da opera e all'erbatico, in relazione ad accertate esigenze familiari e non industriali.

L'accertamento del fabbisogno sia di legna che di legname, chiamato tradizionalmente "uso interno", verrà fatto da apposita Commissione, detta "Commissione Uso Interno", con funzioni di rilevamento e di controllo.

Art. 20) - Legna da ardere

Tutta la legna derivante dall'annua utilizzazione dei boschi della Comunanza verrà distribuita sul luogo di caduta nelle ragioni e in base alle assegnazioni di cui all'articolo precedente.

Per facilitare la distribuzione tuttavia, l'Amministrazione potrà allestire totalmente o in parte la legna e distribuirla come sopra tra gli aventi diritto, contro il rimborso delle spese.

Il cattivo uso della legna e la sua commercializzazione sono passibili di sanzioni a norma

dell'art. 6, lettera b) del Laudo.

Art. 21) - Legname da opera

Il diritto di percepire il fabbisogno di legname da opera si distingue in:

a) diritto di rifabbrico o acquisto di casa di abitazione;

b) diritto di manutenzione e conservazione.

Gli aventi diritto, per ottenere le assegnazioni di legname ad uso interno, dovranno fare domanda:

- scritta e corredata di progetto per il rifabbrico;

- verbale per la manutenzione che sarà annotata in apposito libro.

Le domande dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Quelle presentate dopo il mese di febbraio saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Circa la qualità, il legname assegnato sarà conforme allo scopo per cui viene richiesto e la quantità si intende generalmente allo stato tondo.

Art. 22)

L'assegnazione di legname per rifabbrico deve essere deliberata dalla Deputazione Regoliera ed è contenuta entro i quattro metri cubi per ogni stanza.

La famiglia composta dai soli coniugi ha diritto a tre stanze più una per i servizi. Se ha convinti i figli di sesso uguale ha diritto ad una stanza per ogni due figli. Se invece i figli sono di sesso differente, il diritto prevede due stanze.

La persona che vive sola ha diritto a tre stanze.

Art. 23)

Per la manutenzione o conservazione della casa di effettiva abitazione, la quantità di legname assegnata dalla Commissione Uso Interno è la seguente:

	segato	tondo
- porta d'entrata con cassa massiccia, luce 100 x 220	0,250	0,325
- detta senza cassa	0,155	0,200
- porta interna con cassa e posterna, luce 90 x 200	0,180	0,235
- detta senza cassa e posterna	0,125	0,165
- finestra a due ordini vetro con cassa, luce 100 x 200	0,165	0,215
- detta senza cassa	0,080	0,105
- coppia scuri per finestra	0,070	0,090

- coppia scuri per portiera	0,100	0,130
- pavimento mm. 30 grezzo con travatura 20/10, per mq.	0,100	0,130
- detto, con sormontèš, per mq.	0,080	0,105
- detto, senza travi e sormontèš	0,050	0,065
- scannellata da mm. 20, per mq.	0,030	0,040
- tavolato da mm. 20, per mq.	0,025	0,035
- rampa scala con otto scalini e metà completa	0,400	0,500
- uno scalino e parapetto	0,025	0,030
- rivestimento interno da mm. 20, per mq.	0,040	0,050
- poggiolo con modiglioni, al completo per ml.	0,165	0,215
- detto, solo pavimento	0,050	0,065
- detto, solo ringhiera	0,040	0,050
- fodera stua, a corpo	2,000	2,500
- mangiatoia con modiglioni, per ml.		-0,080
- rastrelliera greppia, per ml.		0,030
- aia fienile da mm. 80, per mq.		-0,110
- ostra, per ml.		-0,050
- ponte fienile con travi, per mq.		-0,120
- detto senza travi, per mq.		-0,055
- siepe orto a corpo: stangame		-1,000
- siepe orto a corpo: tavolette		-0,500
- paraneve 10/10, per ml.		0,010
- ossatura fienile con mantellata da mm. 20, per mq.		-0,050
- ossatura sopra aia con pavimento da mm. 35, per mq.	0,050	0,065
- ossatura tetto senza tavolato, per mq.		-0,050
- legnaia, a corpo		-1,500
- bussola di porta maestra, a corpo	0,600	0,800
- mobilio doppio matrimoniale		1,100
- armadio		0,260
- comò		0,240
- letto singolo con cassone		0,130
- comodino		0,050
- tavolo con cassetto		0,100

-	sedia	0,025	-
-	credenza	0,350	-
-	sorèi completo, per mq.	0,080	0,105
-	mobilio per figlio	0,570	-
-	mobilio per due figli		
	di sesso uguale	0,800	-
-	panca con schienale, a corpo	0,200	-
-	apiario, a corpo	0,700	1,000
- in sostituzione della scandola è assegnata corrispondente superficie di lamiera, contro il rimborso della metà del costo di acquisto.			

Art. 24)

L'avente diritto che aliena la casa "d'uso interno" a non aventi diritto, riceverà la quota intera di legname da opera dopo cinquant'anni dal giorno della vendita risultante dal contratto.

Art. 25) - Erbatico

Il diritto di erbatico viene esercitato nella misura in cui l'avente diritto svolge direttamente o indirettamente l'attività zootecnica.

Sui pascoli della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ogni avente diritto pascola il proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato in Cortina d'Ampezzo.

Spetta alla Deputazione Regoliera, sentito dai Marighi le effettive esigenze, di indicare le zone a pascolo, che dovranno essere previste anche dal Piano Economico.

Il Marigo di ciascuna Regola, nominato secondo le tradizioni tramandate e a norma del rispettivo Laudo, provvede alla gestione dell'esercizio di pascolo.

Il Marigo è il responsabile rappresentante dell'amministrazione del bestiame.

I pastori sono scelti secondo le consuetudini della Regola nella cui circoscrizione è svolta l'attività di pascolo e dovranno essere in numero sufficiente. Allo scopo la Deputazione Regoliera, in casi particolari e su motivata richiesta, potrà stabilire dei contributi per alleggerire le spese di pascolo.

Le date dell'alpeggio saranno stabilite dalle singole Regole interessate, a seconda dell'andamento stagionale e tenendo conto delle consuetudini.

La Deputazione Regoliera assisterà e promuoverà tutte le iniziative atte ad agevolare i Consorti Regolieri allevatori di bestiame e a favorire l'agricoltura e la zootecnica in genere.

CAPITOLO IV

Norme di gestione del patrimonio della Comunanza delle Regole

Art. 26)

Le norme per l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, salvo quanto previsto dal Laudo e dal Regolamento, sono stabilite dal Piano Economico.

Il Piano Economico, detto anche Piano di Assestamento, deve contenere tutte le norme di natura tecnica ed economica atte alla conservazione, accrescimento, miglioramento e, se del caso, trasformazione della produzione forestale, per ottenere un reddito annuo possibilmente costante e progressivo.

Il Piano Economico prevede anche una disciplina del pascolo.

Art. 27)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le entrate della Comunanza regoliera provengono:

- dall'utilizzazione dei boschi e dagli eventuali redditi delle pertinenze;*
- da entrate eventuali e da ogni sopravvenienza e contributo che a qualsiasi titolo venga attribuito alla Comunanza.*

Con le entrate la Comunanza provvede:

- a tutte le spese per conseguire i propri fini di conservazione, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del patrimonio comune;*
- al soddisfacimento dei diritti dei Consorti Regolieri;*
- al funzionamento dei propri organi;*
- al pagamento degli stipendi e dei salari del personale dipendente;*
- alla eventuale difesa dei diritti e degli interessi delle istituzioni regoliere;*
- alla elargizione di contributi e oblazioni, deliberata di volta in volta dalla Deputazione Regoliera.*

Art. 28)

Le eventuali disponibilità di gestione, chiamate secondo le antiche consuetudini "dispense", potranno essere distribuite agli aventi diritto secondo le seguenti norme:

- la famiglia intera conta come tale, riceve una quota intera;*
- la vedova che ha con sé un figlio ottiene quota intera;*
- la vedova che ha con sé figlie od anche che sia sola, ottiene mezza quota;*
- il figlio separato dalla famiglia del padre ottiene, durante la vita di questi, solo metà della quota;*
- le ragazze ereditarie ottengono quota intera;*

f) le ragazze nubili, coeredi con un fratello, dopo la morte del padre, percepiscono un terzo della quota;

g) le sorelle aventi un fratello, se questi muore intestato, non possono subentrare a lui nel diritto e percepiscono un terzo della quota;

h) i figli maschi, anche se naturali, di una ragazza ereditaria morta intestata, subentrano nei diritti della madre.

Art. 29)

Per la gestione tecnica e amministrativa dei beni comuni è previsto un sufficiente organico impiegatizio ed un corpo di sorveglianza costituito da guardie giurate.

Il personale di cui sopra non può concorrere né direttamente né per interposta persona a contratti di compravendita, di affitto, di appalto di opere che interessino la Comunanza.

Le condizioni d'impiego, le mansioni di servizio, i diritti e gli obblighi delle diverse categorie del personale, possono essere stabiliti in appositi regolamenti di servizio.

CAPITOLO V

Limiti e condizioni per l'attività turistico-sportiva sui beni della Comunanza

Art. 30)

Per la costruzione e la manutenzione di impianti sportivi sui beni della Comunanza, limitatamente alle zone di minor valore silvo-pastorale ed incluse nel piano di cui all'art. 3 secondo comma, dovrà essere presentata domanda scritta, corredata di progetto e di relazione tecnica, entro il 15 del mese di febbraio. Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione l'anno successivo.

Art. 31)

Salvo diverse disposizioni della Deputazione Regoliera e fermo restando le norme di legge in materia, la concessione dovrà prescrivere a carico del richiedente:

a) la ricostituzione della consistenza forestale attraverso la messa a dimora, per ogni pianta tagliata, dei seguenti quantitativi minimi di piantine:

- fino a quota 1400 m s.l.m. n. 50
- da m 1400 a m 1600 s.l.m. n. 75
- oltre m 1600 s.l.m. n. 100
- per ogni mq di pino mugo n. 25

b) l'abbattimento, lo smacchio e trasporto del legname e della legna, che rimarranno di proprietà della Comunanza;

c) il rinverdimento delle superfici soggette a sbancamento e comunque a movimento, attraverso opportune semine e concimazioni.

Art. 32)

Per quanto riguarda il patrimonio delle singole Regole valgono le norme previste dai rispettivi Laudi.

CAPITOLO VI

Norma transitoria

Art. 33)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento, la Deputazione Regoliera e i Revisori dei Conti, congiuntamente con i Marighi, provvedono alla amministrazione ordinaria sino alle nuove elezioni, che dovranno essere indette entro 45 giorni dall'approvazione del Laudo e del Regolamento.

I Deputati eletti nel 1974 e coloro che contemporaneamente rivestono la carica di Marigo e di Deputato, si intendono a tutti gli effetti uscenti.

I Revisori dei Conti sono riconfermati nella carica di Sindaci sino alle elezioni del 1980.

Alla prima votazione dovranno essere eletti tanti Deputati quanti ne occorrono per raggiungere il numero di undici, tenuto conto di quelli già in carica e non uscenti.

Alla seconda e alla terza votazione i quattro Deputati uscenti, ad eccezione del Presidente, saranno designati a sorte tra quelli eletti nel 1976 e nel 1977.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI 1985

Art. 1)

Il Centro di Cultura delle Regole d'Ampezzo è istituito, a norma di Laudo, per la gestione autonoma delle attività e dei beni culturali delle Regole d'Ampezzo e della loro Comunanza.

Art. 2)

Il Centro di Cultura ha il compito di:

- a) promuovere il Museo delle tradizioni regoliere per raccogliere, conservare, coordinare e divulgare quanto interessa la storia naturale e civile d'Ampezzo, ed in genere le istituzioni regoliere;*
- b) conservare in apposito archivio storico e divulgare quanto probatorio e illustrativo della storia e della attività delle Regole e della loro Comunanza;*
- c) dare opera vigilante e legale affinché l'originale patrimonio linguistico, di cultura, di costume e le antiche tradizioni vengano conservate e tramandate, sia pure nel quadro della naturale evoluzione dei rapporti e della vita sociale;*
- d) promuovere la galleria d'arte "Mario Rimoldi" con il compito di valorizzare le collezioni artistiche esistenti in Ampezzo.*

Art. 3)

Al Centro di Cultura è preposto un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente della Deputazione Regoliera o da un suo delegato, che lo presiede, e da sei consiglieri proposti da uno o più Deputati ed eletti dalla Deputazione stessa.

Alla surrogazione o sostituzione dei consiglieri provvede la Deputazione Regoliera.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Vicepresidente che assume le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Art. 4)

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 5)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due Consiglieri ne facciano richiesta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Art. 6)

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Della seduta sarà redatto apposito verbale, approvato e sottoscritto dal Consiglio e controfirmato dal verbalizzante.

Art. 7)

Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di:

- a) promuovere le finalità culturali delle Regole, di cui all'art. 2 del presente regolamento, con possibilità di valersi, settore per settore, dell'opera di collaboratori esterni che esso riterrà più idonei;*
- b) compilare i bilanci annuali, corredandoli di una propria relazione sull'attività svolta, che sarà approvata dalla Deputazione Regoliera. Le risultanze del bilancio faranno parte integrate del bilancio annuale della Comunanza delle Regole;*
- c) richiedere e sollecitare contributi pubblici e privati per l'attuazione delle proprie finalità.*

Art. 8)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le entrate del Centro di Cultura provengono:

- a) dall'ingresso di visitatori al Museo e Galleria;*
 - b) dalla vendita delle proprie pubblicazioni a carattere scientifico, divulgativo, popolare e scolastico;*
 - c) da un contributo minimo annuale della Deputazione Regoliera che possa assicurare l'apertura stagionale al pubblico del Museo e della Galleria e da contributi pubblici e privati.*
- Con le entrate il Centro provvede:*
- d) all'attuazione dei propri compiti istituzionali;*
 - e) al compenso del personale dipendente del Museo e della Galleria, nonché alle relative spese di esercizio;*
 - f) alla istituzione di eventuali borse di studio per promuovere studi e ricerche nell'ambito della cultura e delle tradizioni d'Ampezzo.*

Art. 9)

In caso di scioglimento del Centro di Cultura, le attività e le passività saranno assunte dalla Deputazione Regoliera.

mento, l'amministrazione e l'organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.

Legge del 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(...)

Art. 34) - Comunioni familiari

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

(...)

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(...)

Art. 10) - Comunioni familiari

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società degli antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11) - Patrimonio

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Aziende per la gestione dei domini collettivi.

Art. 150)

Le Università agrarie, le Comunanze, le Partecipanze e le Società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessati ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formulata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di Consorzi con altri corpi morali, per l'assunzione del personale in parola.

Art. 151)

L'assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa della Azienda, determinandone le attribuzioni.

Art. 152)

Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme, saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della Comunanza.

(...)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979

Regolamento per l'esecuzione della Legge 25 luglio 1952, n. 991.

(...)

Art. 30)

Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godi-

dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.

(...)

Legge 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

(...)

Art. 3) - Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antichi laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società degli antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

(...)

Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26

Riordino delle Regole

CAPO I

Riconoscimento

Art. 1) - Individuazione e finalità

1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo

socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.

2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusufruttabile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le Regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.

Art. 2) - Personalità giuridica delle Regole

1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle Regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:

- a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;
- b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;
- c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola

3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.

Art. 3) - Procedimento per la ricostituzione delle Regole

1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni:

- a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione;
- b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;
- c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.

2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.

3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari.

4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione.

5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.

Art. 4) - Laudo o statuto

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini.

2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.

CAPO II Patrimonio antico

Art. 5) - Determinazione

1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari.

2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti.

3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d'Ampezzo.

Art. 6) - Regime giuridico

1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuità tra due o più Regole.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.

Art 7) - Mutamenti di destinazione

1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche.

2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul ben sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. E in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.

Art. 8) - Mutamenti temporanei di destinazione

1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:

- a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;
- b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti;
- c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria;
- d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.

Art. 9) - Procedimenti autorizzativi

1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico.

2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale.

4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.

5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma del Codice Civile.

CAPO III Amministrazione

Art. 10) - Disposizioni generali

1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto.

2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.

3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

Art. 11) - Gestione dei beni agro-silvo-pastorali

1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali.

Art. 12) - Forme sostitutive di gestione

1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione.

CAPO IV

Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti locali

Art. 13) - Pubblicità degli atti

1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:

- a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;*
- b) la elezione degli organi;*
- c) i bilanci;*

d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico;

e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei familiari.

2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all'albo pretorio del comune sede della Regola. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede.

4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola.

5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.

Art. 14) - Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie.

2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito.

3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15) - Estensione dei benefici regionali

1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.

Art. 16) - Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice Civile sulle persone giuridiche.

Art. 17) - Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni

1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.
3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 18) - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 48;
- b) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 49;
- c) la legge regionale 2 settembre 1977, n. 51;
- d) il regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5.

Art. 19) - Norma finanziaria

1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali" iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21.

Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo.

TITOLO I

Norme generali

Art. 1) - Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo è istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale

- regionale delle Dolomiti d'Ampezzo come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.
2. Il Parco è compreso nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.
 3. La gestione del Parco è affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla Comunità delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 2) - Finalità

1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, faunistiche, floristiche e vegetazionali;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) la regolamentazione delle funzioni di servizio per il tempo libero e dei flussi turistici;
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni ladine.

TITOLO II

Il Piano ambientale e gli strumenti di attuazione

Art. 3) - Contenuti del Piano ambientale

1. Il Piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è formato allo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere le attività economiche e sociali gravitanti su di esso.

2. Il Piano ambientale determina:

- a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
- b) l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;
- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'ente gestore;
- d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;

e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;

f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;

g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;

h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;

i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il Piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con eventuale riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

4. Il Piano ambientale determina altresì in particolare:

a) gli edifici esistenti da destinare a sede dell'attività del Parco o ad altrui usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;

b) le specifiche misure di tutela dei corpi idrici;

c) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro.

Art. 4) - Elaborati del Piano ambientale

1. Il Piano ambientale è costituito da:

a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;

c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto naturalistico e funzionale;

d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;

e) programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5) - Procedimento di formazione del Piano ambientale

1. Il Piano ambientale è redatto dalla Comunità delle Regole d'Ampezzo che lo propone alla Giunta regionale.

2. Il Piano ambientale è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e acquisito il parere del Comune di Cortina d'Ampezzo.

3. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo, per la durata di 30 giorni durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo del Comune di Cortina d'Ampezzo.

5. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, presenta al Consiglio regionale il Piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni.

6. Il Piano ambientale è approvato dal Consiglio regionale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo Piano è depositato presso la segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo.

7. Il Piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Art. 6) - Efficacia del Piano ambientale

1. Il Piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di Piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli approvati.

3. Il Piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc).

4. Il Piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7) - Varianti al Piano ambientale

1. Le varianti al Piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al Piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del Piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale e competente.

Art. 8) - Classificazione delle aree protette

1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'articolo 9 procede alla classifica-

zione e perimetrazione definitiva del territorio del Parco nelle seguenti zone:

- zona di riserva naturale generale;
- zone agro-silvo-pastorali.

Art. 9) - Criteri per la redazione del Piano ambientale

1. Le riserve naturali generali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri, propri dell'ambiente.
4. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale può individuare:
 - a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
 - b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.
5. Il Piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.
6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali.
7. Il Piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone: in particolare sono consentiti l'utilizzo forestale, l'alpeggio nonché le attività legate all'escursionismo e all'alpinismo.
8. Il Piano ambientale disciplina gli interventi di regolazione e selezione della presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di personale del Parco da parte di residenti debitamente autorizzati. Tale attività è disciplinata anche in relazione alla gestione del Parco naturale Fanes, Sennes e Braies della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 10) - Salvaguardia.

1. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Parco non sono consentiti:
 - a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
 - b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
 - c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi e la conversione dei prati alla coltura boschiva;
 - d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

- e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la Comunità delle regole d'Ampezzo;

h) l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;

i) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili nonché il servizio di eliski salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico o per trasporto di materiali e merci debitamente autorizzato;

l) l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;

m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni e alla custodia del bestiame; in tali casi sono realizzate con siepi o materiali tradizionali;

n) la costruzione di nuovi edifici;

o) l'esercizio della caccia.

2. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 1 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;

d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;

e) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;

f) sono consentite le strutture e le attività previste dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52;

g) è consentita la ricostruzione della malga "Ra Stua" e l'adeguamento del relativo impianto idroelettrico di servizio;

h) sono consentiti gli interventi di regolazione e selezione della presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di personale del Parco da parte di residenti debitamente autorizzati.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità delle Regole d'Ampezzo propone alla Giunta regionale per l'approvazione, un documento con l'individuazione grafica della rete delle strade su cui è consentito esclusivamente l'uso dei mezzi motorizzati di cui alla lettera h) del comma 1, nonché di mezzi di servizio pubblici; il documento è altresì corredato di

indispensabili per la tutela degli interessi del Parco, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica della giunta esecutiva nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro della giunta esecutiva da lui delegato.

Art. 12) - Comitato tecnico-scientifico

1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul Piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato entro 3 mesi dalla stipula della convenzione e rimane in carica 5 anni. Esso è composto da:

a) sei esperti, di cui due nominati su terne preposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco, nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;

b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;

c) il direttore del Parco.

4. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente della Comunanza Regoliera o un suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunanza Regoliera.

6. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico possono essere riconosciute le indennità e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13) - Personale

1. Per le necessità della gestione del Parco la Comunanza delle Regole d'Ampezzo opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni tecniche e amministrative; può avvalersi altresì previa stipula di apposita convenzione, di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.

2. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizio per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 14) - Il direttore del Parco.

1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

una normativa di regolamentazione dell'accesso e del transito degli automezzi compresi i mezzi speciali per il servizio delle piste da sci.

TITOLO III

Strumenti di gestione

Art. 11) - Adempimenti

1. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, la Deputazione Regoliera assolve ai seguenti compiti:

a) delibera i regolamenti per la gestione del Parco da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione del Piano ambientale in conformità al disposto dell'art. 5 e alla trasmissione dello stesso alla Giunta regionale;

c) propone le varianti del Piano ambientale;

d) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;

e) adotta provvedimenti relativi al personale;

f) nomina il direttore del Parco;

g) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12.

2. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, la giunta esecutiva delle Regole assolve ai seguenti compiti:

a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici;

b) predispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeno degenerativi;

c) rilascia il parere di cui all'art. 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, relativamente alle concessioni edilizie;

d) autorizza l'attività di ricerca scientifica;

e) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;

f) propone alla Giunta regionale interventi relativi a operare di prevenzione ed estinzione di incendi;

g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;

h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;

i) delibera su ogni atto che rientri nelle finalità della presente legge.

3. Il presidente della Comunanza delle Regole d'Ampezzo vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza della giunta esecutiva che si rendono

2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il direttore del Parco:

a) sovrintende all'elaborazione del Piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano ambientale;

b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento delle attività tecniche;

c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 15) - Vigilanza

1. La Comunità delle Regole d'Ampezzo vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale del comune e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informarne tempestivamente l'autorità competente.

6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 16) - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la revoca della licenza per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di

trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano ambientale e dai regolamenti;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alla Comunità delle Regole d'Ampezzo fatta salva l'introgazione delle spese sostenute per l'irrogazione.

3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17) - Controlli

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'organo competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

2. La Deputazione regoliera, all'inizio di ogni esercizio finanziario, trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale sono indicati gli interventi che si intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del parco (1).

3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera invia alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonché per tutte le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera (2).

Art. 18) - Finanziamento del Parco

1. La Comunità delle Regole d'Ampezzo provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:

a) trasferimenti della Regione;

b) contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati operanti nell'area del Parco;

c) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

d) proventi delle sanzioni;

e) eventuali rendite patrimoniali.

Art. 19) - Convenzione

- 1. La Convenzione di cui all'art. 1, comma 3, deve essere stipulata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve indicare i criteri di gestione e di regolamentazione del territorio del Parco nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.*
- 2. La convenzione può essere modificata a seguito dell'approvazione del Piano ambientale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il più adeguato svolgimento delle attività del Parco.*
- 3. Lo schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.*
- 4. La convenzione prevede altresì l'impegno della Comunanza di adeguare entro 12 mesi dalla data della stipula il proprio ordinamento in modo da garantire lo status di regoliere senza distinzione di sesso.*

Art. 20) - Norma finanziaria

- 1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 1.000.000.000, comprensivo degli oneri relativi alla redazione del Piano ambientale.*
- 2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali" dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.*
- 3. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di lire 500.000.000, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.*

Art. 21) - Norma finale

- 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.*

(1) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

(2) Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

Stampato nel mese di ottobre 2001
Tipografia Ghedina - Cortina d'Ampezzo